

# ICCA

INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION

## GUIDA DELL'ICCA ALL'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958

SECONDA EDIZIONE

Traduzione a cura di:

Michele Potestà

Anna Biasiolo

Ilaria Arenella

Gabriele Miscia



con l'assistenza della  
Corte Permanente di Arbitrato  
Palazzo della Pace, L'Aia

INTERNATIONAL COUNCIL  
FOR COMMERCIAL ARBITRATION

GUIDA DELL'ICCA ALL'INTERPRETAZIONE  
DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958

UN MANUALE PER I GIUDICI

SECONDA EDIZIONE

PRIMA REVISIONE



INTERNATIONAL COUNCIL  
FOR COMMERCIAL ARBITRATION

GUIDA DELL'ICCA ALL'INTERPRETAZIONE  
DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958

UN MANUALE PER I GIUDICI

SECONDA EDIZIONE

PRIMA REVISIONE



con l'assistenza della  
Corte Permanente di Arbitrato  
Palazzo della Pace, L'Aia

Publicato dall'International Council for Commercial Arbitration –  
Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Commerciale  
<[www.arbitration-icca.org](http://www.arbitration-icca.org)>

ISBN 978-94-92405-40-1

Tutti i diritti riservati.

© 2013, 2026 International Council for Commercial Arbitration  
2013, 2026 Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Commerciale

Prima Edizione 2013 (tradotta dalla Prima Edizione in inglese, 2011)  
Seconda Edizione 2026 (tradotta dalla Seconda Edizione in inglese,  
prima revisione 2024)

Titolo originale: *ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges*

© International Council for Commercial Arbitration (ICCA). Tutti i diritti riservati. Il 'Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Commerciale (ICCA) desidera incoraggiare l'uso di questa Guida a fini educativi e per promuovere l'arbitrato. Pertanto, è consentito riprodurre o copiare questa Guida, a condizione che la Guida sia riprodotta fedelmente, senza alterazioni e in un contesto non ingannevole, e a condizione che la qualità di autore e i diritti d'autore dell'ICCA siano chiaramente riconosciuti.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci all'indirizzo e-mail [bureau@arbitration-icca.org](mailto:bureau@arbitration-icca.org).

## NOTA DEI TRADUTTORI

Questa *Guida dell'ICCA all'Interpretazione della Convenzione di New York del 1958* è stata tradotta da

### **Michele POTESTÀ**

Avvocato del foro di Milano. Partner dello studio legale Lévy Kaufmann-Kohler, Ginevra. Dottore di ricerca in diritto internazionale, Università degli Studi di Milano. Membro di ICCA.

e

### **Anna BIASIOLO**

Avvocato del foro di Milano. Collaboratrice dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, Milano. LL.M., *Geneva LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS)*, Graduate Institute of International and Development Studies e Università di Ginevra. Membro di ICCA.

con l'assistenza di

### **Ilaria ARENELLA**

Avvocato del foro di Milano. Collaboratrice dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, Milano. Law Graduate Luiss Guido Carli. Membro di Young ICCA.

### **Gabriele MISCIA**

Avvocato del foro di Milano, Legal Counsel dello Swiss Arbitration Centre, Ginevra. LL.M., *Geneva LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS)*, Graduate Institute of International and Development Studies e Università di Ginevra. Membro di Young ICCA.

## NOTA DEL REVISORE

La presente *Guida dell'ICCA all'Interpretazione della Convenzione di New York del 1958* è stata sottoposta a revisione indipendente a cura di

### **Valentina FAIENZA**

Avvocato del foro di Roma con oltre dieci anni di esperienza in arbitrato internazionale commerciale e degli investimenti, Managing Editor di ICCA Publications.

**NOTA DEI TRADUTTORI: Questa traduzione italiana è basata sul testo originale inglese della Guida e riporta quindi date e cifre risalenti al maggio 2024.**

## **PREFAZIONE DEL PROF. PIETER SANDERS, CURATORE ONORARIO**

La Convenzione di New York del 1958 è lo strumento multilaterale di maggior successo nel campo del diritto commerciale internazionale. È il tassello centrale del mosaico di trattati e leggi sull'arbitrato che garantiscono il riconoscimento dei lodi arbitrali e delle convenzioni arbitrali. Da oltre cinquant'anni, i giudici nazionali di tutto il mondo applicano e interpretano la Convenzione, in modo sempre più uniforme ed armonizzato.

Partecipai alla stesura della Convenzione nel 1958 come delegato dei Paesi Bassi. Iniziammo la stesura su un testo originariamente redatto dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) nel 1955. Il progetto della CCI prevedeva l'esecuzione dei lodi "internazionali". Il testo fu poi presentato al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). L'ECOSOC modificò la bozza per applicarla ai lodi "stranieri". Quest'ultimo rimase poi il testo di riferimento per i lavori della Conferenza svoltasi dal 20 maggio al 10 giugno 1958.

Il testo subì modifiche e aggiunte, che portarono a quella che divenne nota come "proposta olandese". Una delle modifiche fu l'eliminazione del requisito del doppio *exequatur*, così da rendere possibile l'esecuzione di un lodo senza dover prima ottenere la dichiarazione di esecutorietà da parte dei giudici nazionali dello Stato in cui il lodo era stato reso. Un'altra modifica apportata fu quella di limitare i motivi di diniego di riconoscimento ai soli sette elencati nell'art. V e di spostare l'onere della prova rispetto a tali motivi sulla parte che si opponesse al riconoscimento. I sette motivi elencati nella Convenzione divennero dunque motivi esclusivi di diniego di riconoscimento. L'onere della prova gravante sulla parte che si oppone al riconoscimento e l'eshaustività dei motivi di diniego del riconoscimento sono oggi riconosciuti come caratteristiche fondamentali della Convenzione.

L'art. II della Convenzione fu aggiunto in fase di stesura finale, ed è anch'esso il risultato della "proposta olandese". Esso prevede che le corti nazionali *devono* rinviare le parti all'arbitrato nel caso in cui una delle parti faccia valere un accordo arbitrale valido. La versione originale prevedeva inizialmente solo l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri. L'inclusione di una disposizione sull'esecuzione delle convenzioni arbitrali era più efficiente rispetto alla precedente regolamentazione, che era contenuta in due strumenti distinti: il Protocollo di Ginevra del 1923 relativo alle clausole arbitrali e la Convenzione di Ginevra del 1927 sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.

Per conseguire un'applicazione unificata e armonizzata della Convenzione di New York, era necessario un sistema mondiale di raccolta e annotazione dei casi in cui veniva applicata tale Convenzione. A questo proposito fu creato nel 1976 lo *Yearbook Commercial Arbitration* dell'ICCA - di cui sono stato al tempo il curatore generale. Da allora, ne sono stati pubblicati 35 volumi. Lo *Yearbook* è anche disponibile online su [www.KluwerArbitration.com](http://www.KluwerArbitration.com). Nello *Yearbook* sono state annotate 1.666 decisioni sulla Convenzione di New York provenienti da 65 dei 145 Stati firmatari della Convenzione.

La Convenzione fu lungimirante. Il Professor Matteucci, delegato italiano alla Conferenza, la definì "un'innovazione molto audace". La Convenzione ha superato la prova del tempo. Più di cinquant'anni di dopo, possiamo ancora sperare in favorevoli adattamenti nell'interpretazione del suo testo, in risposta alle tecnologie ed alle pratiche moderne.

La Legge Modello sull'arbitrato commerciale internazionale dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) del 1985, come modificata nel 2006, è stata adottata da oltre 70 nazioni e stati federali. Alcuni di essi hanno adottato la Legge Modello senza alcuna modifica. Altri invece hanno emanato leggi sull'arbitrato ispirate alla Legge Modello. Dal momento che via via gli Stati adottano leggi arbitrali moderne, i giudici possono basarsi sulle disposizioni

## PREFAZIONE

maggiormente favorevoli secondo quanto previsto dall'art. VII della Convenzione.

Queste moderne legislazioni sull'arbitrato possono altresì contenere disposizioni sulla procedura di esecuzione del lodo. La Convenzione si limita a prescrivere i documenti da presentare al giudice (art. IV) e che non possono essere imposte condizioni più onerose o costi più elevati rispetto all'esecuzione di un lodo nazionale (art. III). Il Segretariato dell'UNCITRAL, insieme all'IBA (International Bar Association), ha analizzato tali condizioni ed ha determinato nel suo Rapporto del 2008 che "esistono soluzioni divergenti rispetto ai numerosi requisiti procedurali che regolano il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi ai sensi della Convenzione" (Rapporto dell'UNCITRAL sul diritto commerciale internazionale A/63/17 para. 353, pag. 71) e ha raccomandato che il Segretariato si adoperi per sviluppare una guida che promuova l'interpretazione e l'applicazione uniformi della Convenzione. Tale guida potrebbe introdurre regole omogenee per il procedimento di esecuzione.

L'iniziativa dell'ICCA di sviluppare *la Guida all'interpretazione della Convenzione di New York del 1958: un Manuale per i Giudici* è un gradito complemento dello *Yearbook* ICCA. La guida illustra le domande a cui rispondere ed i passi che i giudici nazionali devono seguire nell'applicare la Convenzione di New York, con uno stile conciso, chiaro e diretto, evidenziando la tendenza favorevole al riconoscimento che è propria della Convenzione.

Il mio auspicio è che questa Guida sia uno strumento utile nel far valere il motto che ho ripetuto in numerose occasioni: *Vivat, Floreat et Crescat New York Convention 1958*.

Pieter Sanders  
Schiedam, aprile 2011



## INTRODUZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

*Prof. Andrés Jana*

La *Guida dell'ICCA all'interpretazione della Convenzione di New York del 1958* è stata concepita come un manuale per fornire indicazioni ai giudici sulla portata, l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione. Per raggiungere questi obiettivi, la Guida è stata redatta in forma concisa, con un linguaggio semplice e limitato all'esame degli aspetti più essenziali della Convenzione. La Guida non intende essere un'opera di consultazione completa, ma piuttosto rispondere a domande specifiche che possono sorgere nell'applicazione della Convenzione. La Guida, così come è stata redatta, riflette l'idea di base che la Convenzione di New York è un testo semplice che deve essere applicato dai giudici, nella stragrande maggioranza dei casi, seguendo il semplice testo delle sue disposizioni.

Dalla sua pubblicazione nel 2012, la Guida si è dimostrata straordinariamente efficace. È diventata un testo autorevole e spesso citato sulla Convenzione di New York. Tradotta in 28 lingue e distribuita a 4.000 giudici in tutto il mondo, è ora uno strumento per i giudici di tutto il mondo e un testo di consultazione di base per accademici, studenti e professionisti.

L'ampio impatto della Guida è testimoniato dal ruolo chiave che ha svolto nel programma di dialogo con i giudici dell'ICCA, che, dalla pubblicazione della Prima Edizione, è stato istituzionalizzato attraverso la creazione di un Comitato Giudiziario (il *Judiciary Committee*). Ad oggi, il Comitato ha condotto programmi di formazione online ed in presenza per i tribunali nazionali di oltre 40 paesi diversi. I "New York Convention Roadshows" – nome con cui sono divenuti noti gli eventi di dialogo e formazione giudiziaria –, sono stati sviluppati con l'obiettivo di coinvolgere i giudici nazionali nella discussione sul ruolo critico dei tribunali locali nel corretto funzionamento dell'arbitrato

internazionale, utilizzando la Guida come elemento di partenza per il dialogo.

A dieci anni dalla pubblicazione della Prima Edizione della Guida, il successo della stessa Convenzione di New York ha continuato a crescere, come dimostrano gli attuali 172 Stati contraenti ed il numero crescente di decisioni giudiziarie che vi fanno riferimento. Anche la giurisprudenza e alcune prassi dei tribunali nazionali si sono evolute. Tenendo conto di questi sviluppi e della rilevanza della Guida, il Comitato Giudiziario dell'ICCA, presieduto all'epoca dal Prof. Albert Jan van den Berg, ha ritenuto che fosse giunto il momento di aggiornare la Guida e ne ha preparato una seconda edizione.

L'approccio adottato dal Comitato Giudiziario nella preparazione della Seconda Edizione è stato quello di mantenere la struttura generale e lo stile originale della Guida, aggiornando ed integrando il testo quando necessario. In particolare, la Guida è ancora presentata in un linguaggio semplice, con l'obiettivo di fungere da quadro generale per uno studio più approfondito, fa riferimento solo a casi chiave e si concentra sugli aspetti fondamentali dell'applicazione della Convenzione.

Sebbene il nostro obiettivo sia stato quello di ridurre al minimo le modifiche, la Seconda Edizione è il risultato di una revisione approfondita, che comprende gli sviluppi della giurisprudenza sull'applicazione della Convenzione di New York e le recenti prassi giudiziarie. Inoltre, vengono ora trattati alcuni aspetti aggiuntivi della Convenzione non inclusi nella Prima Edizione.

In concreto, le principali modifiche incluse nella Seconda Edizione sono le seguenti: (i) riferimenti aggiornati alla giurisprudenza rilevante, in particolare alla giurisprudenza che illustra i principi fondamentali; (ii) una trattazione più completa del principio del diritto più favorevole contenuto nell'art. VII.1 della Convenzione; (iii) una nuova sezione sull'art. VI della Convenzione; (iv) il chiarimento di alcuni punti per riflettere la recente prassi giudiziaria; e (v) una generale riformulazione del testo per una migliore chiarezza.

## INTRODUZIONE

La Guida ha mantenuto la sua struttura generale. Inizia con una *checklist* che illustra le domande a cui è necessario dare risposta ed i passi che i tribunali devono seguire nell'applicare la Convenzione in relazione alle due azioni disponibili nel suo ambito di applicazione: una domanda di riconoscimento ed esecuzione di una convenzione di arbitrato o una domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale.

Il Capitolo 1 fa riferimento alla Convenzione come strumento di diritto internazionale, applicabile alle convenzioni arbitrali ed ai lodi arbitrali, compresa la sua interpretazione ed i principi guida, come il *favor arbitrati*. Il Capitolo affronta poi l'ambito di applicazione materiale e territoriale della Convenzione, illustrando le possibili limitazioni delle riserve di reciprocità e di natura commerciale a disposizione degli Stati contraenti. Il Capitolo 1 esamina inoltre il rapporto della Convenzione con il diritto interno e con altri trattati, analizzando il principio dell'applicazione più favorevole contenuto nell'art. VII. Infine, illustra l'obbligo internazionale degli Stati contraenti di rispettare la Convenzione e le conseguenze di una sua mancata osservanza.

Il Capitolo 2 illustra i requisiti per l'esecuzione di una convenzione di arbitrato e le considerazioni che un giudice deve tenere in conto quando accoglie una domanda di questo tipo.

A sua volta, il Capitolo 3 esamina i requisiti per la domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale presentata a un tribunale nazionale.

Infine, al fine di facilitare le decisioni dei giudici in merito alle questioni relative alla Convenzione, la Guida contiene quattro allegati: (I) la Convenzione di New York stessa; (II) la Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale; (III) la Raccomandazione UNCITRAL del 2006 relativa all'interpretazione dell'art. II della Convenzione; e (IV) una serie di utili fonti online per ulteriori riferimenti.

Come già accennato, la Seconda Edizione è il risultato di una revisione approfondita e dettagliata della Guida. Nel giugno 2023 ho

## INTRODUZIONE

avuto l'onore di succedere al Prof. van den Berg come Presidente del Comitato Giudiziario dell'ICCA e da allora sono responsabile della Seconda Edizione. Tuttavia, la presente opera non sarebbe stata possibile senza il contributo di varie persone. In primo luogo, il Prof. van den Berg, che ha promosso l'idea di questa Seconda Edizione nel Comitato Giudiziario dell'ICCA. In secondo luogo, i membri di tale comitato, in particolare quelli che hanno condotto il processo di revisione, tra cui Carolyn Lamm, Dominique Hascher, Mohammed Abdel Raouf e lo stesso Albert Jan con la preziosa assistenza di Erica Stein, ed il sottoscritto. Un riconoscimento speciale va a Lindsay Gastrell ed Emily Hay, che in momenti diversi hanno guidato il gruppo editoriale, per il loro lavoro di consolidamento degli aggiornamenti, per aver assunto significative responsabilità nella redazione del testo e per aver avuto un ruolo primario nell'aggiornare la giurisprudenza. Il risultato di questa Seconda Edizione è in gran parte dovuto al loro prezioso contributo. Un dovuto riconoscimento va inoltre al lavoro svolto dai rappresentanti di Young ICCA nel condurre una voluminosa ricerca giurisprudenziale e nella verifica delle citazioni, che ha garantito che questa Seconda Edizione sia accurata ed aggiornata.\* Sono grato ad Adam Jankowski dell'ICCA Bureau per l'assistenza fornita nelle ultime fasi del lavoro e sono profondamente grato a Lise Bosman, Direttrice Esecutiva dell'ICCA, non solo per il suo aiuto in questa Seconda Edizione, ma anche per il suo continuo sostegno al lavoro del Comitato Giudiziario. Infine, il mio sincero apprezzamento va agli autori e ai collaboratori della Prima Edizione: Silvia Borelli, Judy Freedberg, Neil Kaplan, Gabrielle Kaufmann-Kohler, Marike Paulsson, Kim Rooney e Guido Tawil, e a Neil, Gabrielle, Kim e Guido per la loro generosità nella revisione di questa Seconda Edizione. Un ulteriore ringraziamento

---

\* Fra i rappresentanti di Young ICCA, ricordiamo Toheeb O. Amuda, Matheus Bastos Oliveira, Parnika Chaturvedi, Stefanie Efstathiou, Shehabeldine Ismail, Rita Kaufmann, Francis Levesque, Aracelly López, Byron Perez, Carlos Rios, Patricia Snell and David Isidore Tan.

è dovuto ad Alice Siegel e Melanie Rawlins per la loro assistenza editoriale.

La Convenzione di New York è, a ragione, il trattato di diritto privato internazionale più importante ed influente della storia. Insieme alla Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale, costituisce il fondamento dell'architettura normativa dell'arbitrato internazionale. In effetti, l'enorme successo della Convenzione è, in larga misura, il motivo della crescita e dell'efficacia dell'arbitrato commerciale internazionale.

Per le parti coinvolte in operazioni transfrontaliere, la certezza e la prevedibilità del riconoscimento e dell'esecuzione delle convenzioni e dei lodi arbitrali sono una condizione necessaria per un ambiente commerciale funzionante. A tal fine, è necessaria un'applicazione uniforme e armonizzata dei principi dell'arbitrato internazionale – anche attraverso la promozione di una solida cultura internazionale e locale della pratica dell'arbitrato internazionale.

In questo sviluppo, il ruolo dei giudici è essenziale. Essi svolgono il duplice ruolo di fornire assistenza al processo arbitrale e di fungere da guardiani del sistema arbitrale internazionale. Strumenti come la presente Guida sono destinati ad assistere i giudici in questo impegno fondamentale.

Ci auguriamo che questa Seconda Edizione della Guida continui a contribuire al raggiungimento di un'applicazione uniforme e coerente della Convenzione di New York in tutto il mondo.

Facendo eco alle parole del professor Pieter Sanders, autore della Prefazione alla Prima Edizione e Curatore Onorario della Guida, scomparso nel 2012 poco dopo la sua pubblicazione, ci aspettiamo che questa seconda edizione della Guida serva come strumento per portare avanti il mantra che ha ripetuto in molte occasioni: “Che la Convenzione di New York Possa Vivere, Prosperare e Crescere”.

Se c'è una persona che incarna questo motto è il Prof. Albert Jan van den Berg. In qualità di fondatore e presidente del Comitato Giudiziario, carica che ha ricoperto per dieci anni, di curatore dell'*Yearbook Commercial Arbitration* dell'ICCA per trentadue anni, di creatore

## INTRODUZIONE

dell'essenziale database <NewYorkConvention.org>, così come nel corso della sua intera carriera, i suoi contributi allo studio e allo sviluppo della Convenzione di New York sono impareggiabili. Per questi motivi e per molti altri che richiederebbero lunghe pagine per essere elencati, questa Seconda Edizione della Guida è dedicata a lui.

### *Alcune parole a proposito dell'ICCA*

L'ICCA è stata fondata nel 1961 da un piccolo gruppo di esperti ed amici nel campo dell'arbitrato commerciale internazionale. È un'organizzazione non governativa mondiale che si dedica alla promozione e allo sviluppo dell'arbitrato, della conciliazione e di altre forme di risoluzione delle controversie internazionali. L'ICCA è un'organizzazione di carattere associativo, che comprende circa 1.000 membri provenienti da circa 100 giurisdizioni. I Membri del Consiglio Direttivo e i Membri Generali comprendono avvocati, arbitri, accademici, consulenti in materia di politiche pubbliche e membri dell'apparato giudiziario. La sua sezione per i giovani professionisti, Young ICCA, conta oltre 16.000 membri e mira ad “aprire le porte dell'arbitrato internazionale”.

Ogni due anni l'ICCA organizza un Congresso, che è uno dei principali eventi nel calendario dell'arbitrato internazionale. L'ultimo Congresso si è tenuto nel settembre 2022 ad Edimburgo e ha attirato oltre 1.000 partecipanti da tutto il mondo. Il prossimo Congresso dell'ICCA si terrà a Hong Kong nel 2024.

L'ICCA non è un'istituzione arbitrale, non amministra arbitrati né agisce come autorità di nomina di arbitri. L'ICCA è tradizionalmente nota soprattutto per le sue pubblicazioni. Dal 1976, circa 3.500 decisioni giudiziarie di oltre 100 Paesi, di cui 3.000 in applicazione della Convenzione di New York, sono state riportate nell'*Yearbook Commercial Arbitration*. L'*International Handbook on Commercial Arbitration* contiene relazioni costantemente aggiornate sulle leggi e sulle pratiche arbitrali in oltre ottantacinque Paesi. L'*ICCA Awards Series*, lanciata nel 2023, aggiunge lodi arbitrali anonimizzati agli oltre

## INTRODUZIONE

600 lodi già pubblicati nell'*ICCA Yearbook*. L'*ICCA Congress Series* pubblica gli atti dei Congressi ICCA.

L'ICCA conduce regolarmente progetti di ricerca e di sensibilizzazione su questioni di interesse per la comunità arbitrale, tra cui lo sviluppo di un allegato in materia di conciliazione all'Accordo di Parigi sul clima, l'utilizzo di udienze a distanza, la cybersicurezza, la protezione dei dati ed i c.d. *issue conflicts*. L'ICCA ha istituito anche Gruppi di Lavoro sulla Pratica Arbitrale Africana e sulla Pratica Arbitrale Cinese e un Programma di Sensibilizzazione Giudiziaria. L'ICCA si impegna strenuamente per favorire la diversità e l'inclusione, che si riflette nella sua ricerca sulla diversità di genere, nei suoi programmi di finanziamento sviluppati in base alle diverse necessità, e nella creazione di opportunità di accesso per i giovani professionisti e per i professionisti provenienti da giurisdizioni emergenti.

Tutte le pubblicazioni dell'ICCA sono disponibili online all'indirizzo <[www.kluwerarbitration.com](http://www.kluwerarbitration.com)>. Ulteriori informazioni sull'ICCA, sulle pubblicazioni e sui progetti dell'ICCA sono disponibili sul sito web <[www.arbitration-icca.org](http://www.arbitration-icca.org)>.



## INDICE DETTAGLIATO

<b>PREFAZIONE</b> , <i>Prof. Pieter Sanders, Curatore Onorario</i>	<b>vii</b>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>xi</b>
<b>INDICE DETTAGLIATO</b>	<b>xix</b>
<b>PRONTUARIO PER I GIUDICI CHE LAVORANO CON LA CONVENZIONE DI NEW YORK</b>	<b>1</b>
<b>PRESENTAZIONE GENERALE</b>	<b>7</b>
<b>CAPITOLO 1</b>	
<b>LA CONVENZIONE DI NEW YORK COME STRUMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE</b>	<b>11</b>
<b>A. L'INTERPRETAZIONE</b>	<b>11</b>
1. Interpretazione dei trattati: Convenzione di Vienna	
2. L'interpretazione a favore del riconoscimento e dell'esecuzione: il favor arbitrati	
<b>B. AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE</b>	<b>16</b>
1. Il lodo arbitrale	
a. L'interpretazione autonoma	
b. Il metodo basato sulle norme di conflitto	
2. La convenzione di arbitrato	
<b>C. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE</b>	<b>20</b>
1. I lodi arbitrali	
a. I lodi arbitrali resi nel territorio di uno Stato diverso da quello dove sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione	
b. I lodi arbitrali non nazionali	
2. Le convenzioni di arbitrato	
<b>D. LE RISERVE</b>	<b>25</b>
1. La reciprocità (art. I.3, I° periodo)	
2. La natura commerciale (art. I.3, II° periodo)	

<b>E. IL RAPPORTO CON LA LEGGE NAZIONALE E GLI ALTRI TRATTATI (ART. VII)</b>	<b>27</b>
1. La legge più favorevole	
2. La Convenzione di New York e gli altri trattati internazionali	
3. La Convenzione di New York e la legge nazionale	
4. Applicazione totale o parziale di strumenti più favorevoli	
<b>F. LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK</b>	<b>32</b>
1. La violazione della Convenzione di New York	
2. La violazione di un trattato in materia di investimenti	
3. Nessuna conseguenza per il lodo arbitrale	
 <b>CAPITOLO 2</b>	
<b>DOMANDA DI ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO</b>	<b>35</b>
<b>A. INTRODUZIONE</b>	<b>35</b>
<b>B. QUESTIONI GENERALI</b>	<b>39</b>
1. L’ambito dell’esame del giudice circa le eccezioni di incompetenza del tribunale arbitrale	
2. I termini della richiesta di rinvio nei procedimenti giudiziari	
3. La pendenza contemporanea di un procedimento arbitrale non è necessaria per il rinvio all’arbitrato (il deferimento è obbligatorio)	
<b>C. I REQUISITI PER L’ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO</b>	<b>41</b>
1. La convenzione di arbitrato deve rientrare nell’ambito di applicazione della Convenzione	
2. Deve esistere una controversia, deve scaturire da un rapporto giuridico definito, sia esso contrattuale o meno, e le parti devono aver inteso risolvere questa particolare controversia mediante arbitrato	
3. L’oggetto della controversia deve essere “arbitrabile” (ovvero, “suscettibile di essere regolata per via arbitrale”)	
a. La legge applicabile alla determinazione dell’arbitrabilità	

- b. Le convenzioni di arbitrato internazionali dovrebbero essere oggetto di criteri uniformi sull'arbitrabilità
- 4. La convenzione di arbitrato deve essere valida dal punto di vista formale e sostanziale
  - a. Validità formale: la convenzione di arbitrato deve essere “in forma scritta”.
    - 1. *Clausola compromissoria inserita in un documento al quale il contratto principale rinvia (clausola “incorporata per relationem”)*
    - 2. *Clausola compromissoria in un documento contrattuale non firmato ma successivamente accettato*
    - 3. *Nessuna accettazione tacita*
    - 4. *Convenzione di arbitrato contenuto nello scambio di comunicazioni elettroniche*
  - b. Validità sostanziale: la convenzione di arbitrato non è “caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione”
    - 1. *Legge applicabile alla validità sostanziale della convenzione di arbitrato*
    - 2. *“Caducata”*
    - 3. *“Inefficace”*
    - 4. *“Non suscettibile di applicazione”*
      - (i) *Il rinvio all'arbitrato è facoltativo*
      - (ii) *Il contratto prevede l'arbitrato ma anche la giurisdizione dei giudici statali*
      - (iii) *La clausola di risoluzione delle controversie prevede fasi precedenti all'arbitrato*
      - (iv) *Il regolamento o l'istituzione arbitrale sono designate in maniera inesatta*
      - (v) *Non vi è alcuna indicazione sulle modalità di nomina degli arbitri (“clausole short form”)*

5. La convenzione di arbitrato deve essere vincolante per le parti della controversia sottoposta al giudice (anche se non firmatarie)	
a. Validità formale: non deve essere riesaminata rispetto ai non firmatari.	
b. Validità sostanziale: Il non firmatario deve rientrare nell'ambito soggettivo della convenzione di arbitrato	
1. <i>La legge applicabile alla determinazione dell'ambito soggettivo della convenzione di arbitrato</i>	
2. <i>Quando è possibile il rinvio ad arbitrato rispetto ad un non firmatario</i>	
<b>D. QUANDO SONO SODDISFATTI I REQUISITI PER L'ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO IL GIUDICE "RINVIA LE PARTI ALL'ARBITRATO" "SU RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI"</b>	<b>67</b>
1. Come "rinviare" le parti all'arbitrato	
2. Nessun rinvio ex officio	
3. Opzioni a disposizione giudice se ritiene che una parte non debba essere rinviata all'arbitrato	
<b>E. SINTESI</b>	<b>69</b>
<b>CAPITOLO 3</b>	
<b>LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI UN LODO ARBITRALE</b>	<b>71</b>
<b>A. INTRODUZIONE</b>	<b>73</b>
<b>B. FASE I – LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DALLA PARTE RICHIEDENTE (ART. IV)</b>	<b>76</b>
1. Quali documenti produrre?	
2. Il lodo arbitrale autenticato o la copia certificata conforme ( <i>art. IV.1.a</i> )	
a. L'autenticazione	
b. La certificazione	

3. La Convenzione di arbitrato originale o la copia certificata conforme (*art. IV.1.b*)
  4. Al momento della domanda
  5. Le traduzioni (*art. IV.2*)
- C. FASE II - I MOTIVI DI DINIEGO (ART. V) - ASPETTI GENERALI** **82**
1. L'esclusione del riesame nel merito
  2. L'onere della prova incombe sulla parte resistente
  3. La lista esaustiva dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione
  4. L'interpretazione restrittiva dei motivi di diniego
  5. Il limitato potere discrezionale di cui godono i giudici di accordare il riconoscimento e l'esecuzione in presenza dei motivi di diniego
  6. Questioni relative all'immunità sovrana
- D. I MOTIVI DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE INCOMBENTI SULLA PARTE RESISTENTE (ART. V.1)** **90**
1. Il primo motivo di diniego: l'incapacità di una parte e l'invalidità della convenzione di arbitrato (*art. V.1.a*)
    - a. L'incapacità di una parte
    - b. L'invalidità della convenzione di arbitrato
  2. Il secondo motivo di diniego: la mancata notifica e la violazione dei diritti di difesa; diritto a un giusto processo (*art. V.1.b*)
    - a. Il diritto a un giusto processo
    - b. La mancata informazione
    - c. La violazione dei diritti di difesa: "l'impossibilità di far valere la propria difesa"
  3. Il terzo motivo di diniego: al di fuori o oltre i limiti dell'accordo arbitrale (*art. V.1.c*)
  4. Il quarto motivo di diniego: l'irregolarità nella composizione del tribunale arbitrale o nella procedura di arbitrato (*art. V.1.d*)

## INDICE DETTAGLIATO

a.	La composizione del tribunale arbitrale	
b.	La procedura di arbitrato	
5.	Il quinto motivo di diniego: lodo non vincolante o annullato o sospeso ( <i>art. V.1.e</i> )	
a.	Il lodo non è ancora vincolante	
b.	Il lodo è stato annullato o sospeso	
1.	<i>Il lodo è stato annullato</i>	
2.	<i>Conseguenze dell'annullamento</i>	
3.	<i>Il lodo è stato "sospeso"</i>	
<b>E.</b>	<b>I MOTIVI DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE RILEVABILI D'UFFICIO (ART. V.2)</b>	<b>114</b>
1.	Il sesto motivo di diniego: la non arbitrabilità ( <i>art. V.2.a</i> )	
2.	Il settimo motivo di diniego: la contrarietà all'ordine pubblico ( <i>art. V.2.b</i> )	
a.	Esempi di riconoscimento ed esecuzione	
b.	Esempi di diniego di riconoscimento ed esecuzione	
<b>F.</b>	<b>LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (ART. VI)</b>	<b>123</b>
<b>G.</b>	<b>CONCLUSIONE</b>	<b>126</b>
<b>ALLEGATI</b>		<b>127</b>
<b>ALLEGATO I</b>	<i>— La Convenzione di New York del 1958</i>	<b>127</b>
<b>ALLEGATO II</b>	<i>— La Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato</i>	<b>135</b>
<b>ALLEGATO III</b>	<i>— La Raccomandazione UNCITRAL del 2006</i>	<b>162</b>
<b>ALLEGATO IV</b>	<i>— Risorse elettroniche</i>	<b>165</b>
<b>APPUNTI</b>		<b>167</b>

# **PRONTUARIO PER I GIUDICI CHE LAVORANO CON LA CONVENZIONE DI NEW YORK**

Il presente prontuario pone le domande cui i giudici devono rispondere e le tappe che essi devono seguire nell'applicazione della Convenzione di New York. Il prontuario non è da ritenersi esaustivo ed è destinato ad essere utilizzato congiuntamente al testo della Guida.

## **A. L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Di che cosa si occupa la Convenzione?

- Il riconoscimento e l'esecuzione delle convenzioni arbitrali (artt. I e II)
- Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali (artt. I, III-VII)

In che modo il giudice deve interpretare la Convenzione?

- Artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna
- Interpretazione favorevole al riconoscimento ed all'esecuzione
- L'art. VII consente l'applicazione dei trattati o di leggi nazionali più favorevoli
- La mancata applicazione della Convenzione comporta la responsabilità internazionale dello Stato

## **B. LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO (ARTICOLI I E II)**

La Convenzione è applicabile a tale domanda?

- Lo Stato del foro è parte della Convenzione di New York? (art. I)
  - Data di entrata in vigore?
  - Riserva di reciprocità?
  - Riserva sulla natura commerciale?

- Lo Stato del foro ha emanato una legge di attuazione e, se sì, tale legge influisce sull'applicazione della Convenzione?
- La Convenzione può applicarsi alle azioni ancillari rispetto alla procedura arbitrale?

*Esempi:*

- Nomina di un arbitro?
- Richiesta di misure conservative?

La convenzione di arbitrato ricade nell'ambito di applicazione materiale della Convenzione? (art. II)

- Esiste una controversia?
- La controversia deriva da un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale? (art. II.1)
- Le parti hanno inteso risolvere tale controversia per mezzo di un arbitrato?
- La controversia è arbitrabile?
- La convenzione di arbitrato è formalmente valida (provata per iscritto)? (art. II.2)

*Esempi:*

- La convenzione di arbitrato è contenuta in una clausola incorporata *per relationem*?
- La convenzione di arbitrato è stata accettata tacitamente?
- La convenzione di arbitrato esiste e ha validità sostanziale? (art. II.3)
  - È caducata?
  - È inefficace?
  - È insuscettibile di applicazione?
- La convenzione di arbitrato è vincolante per le parti della controversia sottoposta al giudice?
- La controversia è arbitrabile?

La convenzione di arbitrato ricade nell'ambito di applicazione territoriale della Convenzione? (art. I)

- La sede arbitrale è in uno Stato estero?
- Il futuro lodo sarà considerato non nazionale nello Stato del foro?

- Vi è un elemento di internazionalità?

Sono soddisfatti i requisiti procedurali?

*Esempi:*

- Una parte ha richiesto il rinvio all'arbitrato (no rinvio d'ufficio)?
- La procedura in questione può qualificarsi come un arbitrato?
- La parte richiedente ha soddisfatto i requisiti preliminari?

*Esempi:*

- Periodo di negoziazione?
- Mediazione/conciliazione?
- La parte richiedente ha rinunciato al proprio diritto all'arbitrato?
- Esiste una decisione di un altro giudice sulla stessa questione che sia passata in giudicato?

Qual è la legge applicabile?

*Esempi:*

- Formazione e validità sostanziale della convenzione di arbitrato?
- Capacità di una parte?
- Non firmatari della convenzione di arbitrato?
- Arbitrabilità?

Vi sono questioni che dovrebbero essere decise dal tribunale arbitrale anziché dal giudice?

Il tribunale può basarsi sull'art. VII che consente di invocare un diritto più favorevole contenuto in una legge nazionale o in un trattato?

**Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il tribunale *deve* rinviare le parti ad arbitrato.**

## **C. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI UN LODO (ARTICOLI DA III A V)**

La Convenzione si applica a tale domanda?

- Lo Stato del foro è parte della Convenzione di New York? (art. I)  
Data di entrata in vigore?  
Riserva di reciprocità?  
Riserva sulla natura commerciale?
- Lo Stato del foro ha emanato una legge di attuazione e, se sì, tale legge influisce sull'applicazione della Convenzione?

Il richiedente ha presentato i documenti richiesti al momento della domanda:

- L'originale del lodo debitamente autenticato o una copia conforme (art. IV.1.a)?
- La convenzione di arbitrato originale di cui all'art. II o una sua copia conforme (art. IV.1.b)?
- Traduzioni di tali documenti nella lingua dello Stato del foro, se del caso (art. IV.2)?

La domanda soddisfa i requisiti procedurali e giurisdizionali nazionali applicabili?

- Non devono essere sostanzialmente più onerosi di quelli imposti per il riconoscimento o l'esecuzione dei lodi arbitrali nazionali (art. III).

La parte resistente ha sollevato e dimostrato uno dei cinque motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'art. V.1, interpretato in modo restrittivo?

- La convenzione di arbitrato è invalida (art. V.1.a)?  
È caducata?  
È inefficace?  
Vi è incapacità di una parte?
- La parte resistente è stata privata del diritto al contraddittorio (art. V.1.b)?  
Mancata notifica (solo se il resistente non ha partecipato attivamente all'arbitrato)?

Violazioni del diritto al giusto processo che hanno impedito alla parte resistente di far valere i propri mezzi di difesa?

- Il lodo riguarda una controversia non contemplata o che esula dall'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato tra le parti (art. V.1.c)?
- Vi sono state gravi irregolarità nella composizione del tribunale arbitrale o nella procedura arbitrale (art. V.1.d)?  
Non è conforme all'accordo delle parti?  
In assenza di tale accordo, non è conforme alla legge del paese in cui si è svolto l'arbitrato?
- Il lodo non è ancora vincolante o è stato definitivamente annullato o sospeso da un'autorità competente nel paese in cui, o in base alla cui legge, è stato emesso (art. V.1.e)?

Sono presenti i motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'art. V.2, interpretati in modo restrittivo?

- L'oggetto della controversia non è arbitrabile secondo la legge dello Stato del foro?

*Esempi di non arbitrabilità:*

- cause penali
  - questioni relative a status familiari, come il divorzio e l'affidamento dei figli
  - fallimento
  - testamenti
- Il riconoscimento e l'esecuzione sarebbero contrari all'ordine pubblico dello Stato del foro?

*Esempi dell'ordine pubblico:*

- i principi fondamentali di uno Stato che riguardano la giustizia o la moralità
- norme destinate a servire gli interessi politici, sociali o economici essenziali dello Stato

Il tribunale può invocare l'art. VII che consente di invocare un diritto più favorevole in una legge o in un trattato nazionale?

**Se il giudice ritiene che uno o più dei motivi di rifiuto siano soddisfatti, *può* rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione. In caso contrario, il riconoscimento e l'esecuzione sono obbligatori.**

## **PRESENTAZIONE GENERALE**

I giudici chiamati ad applicare la Convenzione di New York del 1958 devono affrontare due tipi di sfide. In primo luogo, vi sono le complessità che normalmente sorgono in relazione ai trattati internazionali dalla prospettiva dei giudici nazionali. In secondo luogo, si tratta di una Convenzione che mette alla prova l'obiettività del giudice nazionale in modo particolare, perché spesso viene invocata da uno straniero contro una parte nazionale. (Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l'esecuzione dei lodi arbitrari stranieri, che di solito vengono portati all'attenzione del giudice nazionale della parte soccombente, perché è lì che si trovano i beni di tale parte).

Tale dato è di grande importanza. La Convenzione è il pilastro su cui si fonda l'arbitrato commerciale internazionale, che, a sua volta, è determinante per l'affidabilità delle operazioni commerciali internazionali. La Convenzione prevede un meccanismo che dipende dalla cooperazione dei tribunali nazionali. La fiducia reciproca ne costituisce l'elemento fondamentale. Se alcuni giudici si mostrano parziali a favore dei propri connazionali, la reciprocità che è alla base della Convenzione viene danneggiata, in quanto altri giudici potrebbero essere tentati di seguire il cattivo esempio.

Lo scopo di questa Guida è di fornire spiegazioni semplici sugli obiettivi della Convenzione e su come interpretarne il testo in conformità con la migliore prassi internazionale nei sessantacinque anni della sua esistenza.

Iniziamo dalla domanda più ovvia:

### **DI COSA TRATTA LA CONVENTION DI NEW YORK?**

La Convenzione di New York ha un duplice oggetto:

- Il riconoscimento e l'esecuzione delle convenzioni arbitrali (si veda *infra* la sezione A; si veda anche il Capitolo 2);
- Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri (si veda *infra* la sezione B; si veda anche il Capitolo 3).

## **A. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI DI ARBITRATO**

L'arbitrato è un procedimento basato sul consenso. Esso può avere luogo solo se le parti hanno concordato di sottoporre la loro controversia ad arbitrato. L'accordo teso a deferire le controversie ad arbitrato è detto "convenzione di arbitrato".

La convenzione di arbitrato ha un effetto giuridico positivo ed uno negativo:

- Obbliga le parti a sottoporre le controversie ad arbitrato e conferisce a un tribunale arbitrale la giurisdizione sulle controversie che rientrano nel campo d'applicazione della convenzione di arbitrato (*effetto positivo*). Se sorge una controversia che rientra nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, ciascuna parte può sottoporla a un tribunale arbitrale.
- Impedisce alle parti di rivolgersi ad un giudice nazionale per la risoluzione di tali controversie (*effetto negativo*). Con la stipula di una convenzione di arbitrato, le parti rinunciano al loro diritto di accesso al giudice. Una parte che ha stipulato una convenzione di arbitrato non può disattenderla e rivolgersi al giudice.

La Convenzione di New York obbliga gli Stati contraenti a riconoscere ed eseguire tali effetti. Le condizioni alle quali il giudice deve conformarsi a tali obblighi sono discusse nel Capitolo 2 di questa Guida.

## B. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI LODI ARBITRALI

L'arbitrato si conclude con un lodo definitivo del tribunale arbitrale o dell'arbitro unico. Inoltre, nel corso dell'arbitrato, gli arbitri possono emettere lodi interlocutori o interinali (“*interim awards*”), ad esempio un lodo sulla giurisdizione o sulla responsabilità. Tutti sono coperti dalla Convenzione di New York (si veda il Capitolo 1).

La maggior parte degli ordinamenti giuridici conferisce ai lodi arbitrali effetti identici o simili a quelli delle sentenze giudiziarie, in particolare il passaggio in giudicato. Come per le sentenze giudiziarie, la forza definitiva e vincolante di un lodo è in linea di principio limitata al territorio dello Stato in cui il lodo è stato emesso. La Convenzione di New York ne prevede il riconoscimento e l'esecuzione *al di fuori di* tale territorio.

Il *riconoscimento* dei lodi arbitrali è il processo che rende i lodi arbitrali parte di un sistema giuridico nazionale. Il riconoscimento viene spesso richiesto nel contesto di un altro procedimento. Ad esempio, una parte può chiedere il riconoscimento di un lodo arbitrale per sollevare un'eccezione di *res judicata* e quindi impedire la ritrattazione dinnanzi al giudice nazionale di questioni che sono già state risolte in un arbitrato straniero. Per fare un altro esempio, una parte può chiedere la compensazione in un procedimento giudiziario sulla base di un lodo arbitrale straniero. Poiché il riconoscimento agisce spesso come meccanismo difensivo, viene spesso descritto come uno “scudo”.

Per contro, l'*esecuzione* è una “spada”. La parte vincitrice in un arbitrato cercherà di ottenere ciò che gli arbitri le hanno riconosciuto. Se è vero che la maggior parte dei lodi viene eseguita volontariamente, tuttavia, quando la parte soccombente non ottempera, la parte vincitrice può chiedere l'assistenza del giudice nazionale per ottenere l'adempimento. La Convenzione di New York consente alle parti di richiedere tale assistenza.

In altre parole, il riconoscimento e l'esecuzione possono dare effetto al lodo in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso (si veda il

## PRESENTAZIONE GENERALE

Capitolo 1). Quando un giudice nazionale ha dichiarato esecutivo un lodo nello Stato del *foro*, la parte prevalente può ricorrere ai metodi di esecuzione previsti dalla legge locale.

# CAPITOLO 1

## LA CONVENZIONE DI NEW YORK COME STRUMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

### INDICE DEI CONTENUTI

#### **A. L'INTERPRETAZIONE**

1. Interpretazione dei trattati: Convenzione di Vienna
2. L'interpretazione a favore del riconoscimento e dell'esecuzione: il favor arbitrati

#### **B. AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE**

1. Il lodo arbitrale
  - a. L'interpretazione autonoma
  - b. Il metodo basato sulle norme di conflitto
2. La convenzione di arbitrato

#### **C. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

1. I lodi arbitrati
  - a. I lodi arbitrati resi nel territorio di uno Stato diverso da quello dove sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione
  - b. I lodi arbitrati non nazionali
2. Le convenzioni di arbitrato

#### **D. LE RISERVE**

1. La reciprocità (art. I.3, I periodo)
2. La natura commerciale (art. I.3, II periodo)

#### **E. IL RAPPORTO CON LA LEGGE NAZIONALE E GLI ALTRI TRATTATI (ART. VII)**

1. La legge più favorevole
2. La Convenzione di New York e gli altri trattati internazionali
3. La Convenzione di New York e la legge nazionale
4. Applicazione totale o parziale di strumenti più favorevoli

## **F. LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK**

1. La violazione della Convenzione di New York
2. La violazione di un trattato in materia di investimenti
3. Nessuna conseguenza per il lodo arbitrale

## **A. L'INTERPRETAZIONE**

La Convenzione di New York (di seguito, la “Convenzione”) è un trattato internazionale. In quanto tale, fa parte del diritto internazionale pubblico. Pertanto, i giudici chiamati ad applicarla devono interpretarla secondo le regole di interpretazione proprie del diritto internazionale, codificate negli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.<sup>1</sup>

- 
1. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, United Nations *Treaty Series*, vol. 1155, p. 331 [resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112, *n.d.t.*].  
L'art. 31 recita:

### *“Regola generale di interpretazione*

1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
  - a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione;
  - b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.
3. Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
  - a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

Gli artt. 31 e 32 devono essere applicati in sequenza: se non si arriva ad un significato chiaro attraverso la norma generale contenuta nell'art. 31, si ricorre alle norme supplementari contenute nell'art. 32. Non trovano invece applicazione le norme nazionali sull'interpretazione. In conformità al diritto internazionale, i giudici devono interpretare la Convenzione in modo autonomo (si veda il presente Capitolo alla sezione A.1) e a favore del riconoscimento e dell'esecuzione (si veda il presente capitolo alla sezione A.2).

## 1. Interpretazione dei trattati: Convenzione di Vienna

In linea di principio, i termini utilizzati nella Convenzione di New York hanno un significato autonomo (art. 31 della Convenzione di Vienna). I termini devono essere intesi secondo il loro significato comune, tenendo conto del loro contesto e dello scopo della Convenzione. Per confermare tale significato, o qualora esso sia ambiguo o chiaramente illogico, si può ricorrere ai lavori preparatori della Convenzione di New York (art. 32 della Convenzione di Vienna). Pertanto, i giudici non devono interpretare i termini della Convenzione alla luce del diritto

---

b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato.

c) di ogni norma di diritto internazionale pertinente, applicabile alle relazioni fra le parti.

4. Si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”.

L'art. 32 recita:

### *“Mezzi complementari di interpretazione*

Si potrà ricorrere a mezzi complementari di interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dalla applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31:

a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o

b) porti ad un risultato chiaramente assurdo od illogico”.

nazionale. I termini della Convenzione dovrebbero avere il medesimo significato in qualsiasi parte del mondo vengano applicati. Ciò contribuisce a garantire l'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati contraenti.

Nelle giurisdizioni che hanno recepito la Convenzione nel proprio ordinamento giuridico mediante una normativa di attuazione, è importante tenere conto anche dei termini di tale normativa, i quali, in alcuni casi, modificano i termini della Convenzione.<sup>2</sup> Purtroppo, la giurisprudenza attuale a volte diverge nell'applicazione della Convenzione e quindi non sempre fornisce una linea guida precisa. In tali casi, i giudici devono sempre interpretare la Convenzione di New York secondo il principio del *favor arbitrati*. I giudici possono anche affidarsi ad opere dottrinali, come il commentario alla Convenzione di New York del Prof. Albert Jan van den Berg.<sup>3</sup>

## **2. L'interpretazione a favore del riconoscimento e dell'esecuzione: il *favor arbitrati***

Come già accennato, un trattato deve essere interpretato alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Lo scopo della Convenzione è quello di promuovere il commercio internazionale e la risoluzione delle controversie internazionali tramite l'arbitrato. Essa mira a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri e l'esecuzione di convenzioni di arbitrato. Di conseguenza, nell'interpretare la

- 
2. Si veda il Report on the Survey Relating to the Legislative Implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York 1958). Nota del Segretariato UNCITRAL. A/CN.9/656 e A/CN.9/656/Add.1, 5 giugno 2008.
  3. Albert Jan van den Berg, *The New York Arbitration Convention of 1958 – Towards a Uniform Judicial Interpretation* (Kluwer, 1981); si veda anche il Commentario consolidato sulla Convenzione di New York del 1958 del Prof. van den Berg nel vol. XXVIII (2003) dell'ICCA *Yearbook Commercial Arbitration* (in seguito, *Yearbook*), relativo ai voll. dal XXII (1997) al XXVII (2002), e il Commentario consolidato sulla Convenzione di New York del 1958 nel vol. XXI (1996) dell'*Yearbook*, relativo ai voll. XX (1995) e XXI (1996).

Convenzione, i giudici dovrebbero adottare un approccio favorevole all'esecuzione.

Se vi fossero diverse interpretazioni possibili, i giudici dovrebbero scegliere il significato che favorisce il riconoscimento e l'esecuzione (il c.d. *favor arbitrati*). Questo implica, in particolare, che i motivi di diniego dell'esecuzione enumerati nell'art. V devono essere interpretati in modo restrittivo (si veda il Capitolo 3, al punto C.4).<sup>4</sup>

In linea con il *favor arbitrati*, che è fondamentale per l'interpretazione della Convenzione, si applica il *principio dell'effetto utile*: se vi sono più trattati applicabili, i giudici dovrebbero applicare il trattato che permette al lodo arbitrale di essere eseguito. Questo principio si riflette nell'art. VII (si veda *infra*, nel presente Capitolo alla sezione E.2).

In un caso sottoposto alla Corte Suprema spagnola,<sup>5</sup> due trattati erano potenzialmente applicabili per determinare l'esecutività o meno di un lodo: un trattato bilaterale tra Francia e Spagna e la Convenzione di New York. La Corte ha ritenuto che uno dei principi rilevanti per determinare se si applicasse il trattato bilaterale oppure la Convenzione fosse il seguente:

“... il principio dell'effetto utile o del maggior favore per il riconoscimento di decisioni straniere. [Considerato insieme agli altri principi rilevanti, ciò porta la Corte a concludere che la Convenzione di New York è lo strumento applicabile in quanto] stabilisce una presunzione di validità ed efficacia sia della convenzione di arbitrato che del relativo lodo o decisione arbitrale

- 
4. Un tribunale investito di una domanda di esecuzione di un lodo ai sensi della Convenzione non ha la facoltà di rivedere la decisione del tribunale arbitrale nel merito e di sostituirla con una propria decisione, anche se ritiene che gli arbitri abbiano commesso un errore di fatto o di diritto. L'esecuzione non è un'impugnazione della decisione arbitrale (cfr. Capitolo 3, sezione C.1).
  5. *Spagna*: Tribunal Supremo, Camera Civile, Prima Sezione, 20 luglio 2004 (*Antilles Cement Corporation v. Transficem*), *Yearbook XXXI* (2006) pp. 846-852 (Spain no. 46).

[e] ... di conseguenza sposta l'onere della prova sulla parte contro la quale il lodo arbitrale è invocato ...”.

## **B. AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE**

Per stabilire se un determinato lodo arbitrale o una convenzione di arbitrato rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione, il giudice deve verificare se si tratta di un lodo arbitrale o di una convenzione di arbitrato ai sensi della Convenzione di New York.

### **1. Il lodo arbitrale**

La Convenzione non contiene alcuna definizione del termine “lodo arbitrale”. Pertanto, spetta ai giudici determinare il significato di tale termine ai fini della Convenzione. Occorre procedere in due fasi:

1. In primo luogo, si deve valutare se la controversia sia stata sottoposta e sia stata risolta mediante *arbitrato*. Non tutti i metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie possono essere qualificati come arbitrato. Esistono invero diversi meccanismi di risoluzione delle controversie che coinvolgono i privati e che non hanno le stesse caratteristiche dell'arbitrato. Ne sono esempi la mediazione, la conciliazione e l'arbitraggio. La Convenzione di New York copre esclusivamente l'arbitrato.
2. In secondo luogo, si deve verificare che la decisione sia un *lodo arbitrale*. Un tribunale arbitrale può emettere una serie di decisioni. Alcune di queste sono lodi arbitrali, mentre altre no.

I giudici hanno adottato due diversi metodi per determinare il significato dei termini “arbitrato” e “lodo”. In alcuni casi (1) hanno fatto riferimento ad un'interpretazione autonoma; in altri (2) hanno fatto riferimento al diritto nazionale attraverso norme di conflitto.

### ***a. L'interpretazione autonoma***

Il primo passo è quello di esaminare se la procedura in questione si identifichi come *arbitrato*. L'arbitrato è un metodo di risoluzione delle controversie in cui le parti convengono di sottoporre le loro controversie ad un terzo che renderà una decisione definitiva e vincolante in luogo dei giudici statali.

Questa definizione sottolinea tre caratteristiche principali dell'arbitrato. In primo luogo, l'arbitrato è consensuale: si basa sull'accordo delle parti. In secondo luogo, l'arbitrato ha come esito una risoluzione della controversia definitiva e vincolante. In terzo luogo, l'arbitrato costituisce un'alternativa al contenzioso davanti ai giudici statali.

Il secondo passo consiste nel verificare se la decisione in questione sia un *lodo*. Un lodo è una decisione che pone fine in tutto o in parte all'arbitrato, o che decide su di una questione preliminare, la cui risoluzione è necessaria per raggiungere la decisione finale. Un lodo risolve *in via definitiva* le questioni di cui tratta.<sup>6</sup> Anche nel caso in cui il tribunale arbitrale volesse adottare una diversa soluzione in un momento successivo, la questione non potrà essere riaperta o rivisitata.

Di conseguenza, possono essere considerati lodi le seguenti decisioni arbitrali:

- I lodi definitivi, ossia i lodi che pongono fine all'arbitrato. Un lodo che decide su tutte le domande nel merito è un lodo definitivo. Allo stesso modo, lo è una decisione che neghi la giurisdizione del tribunale sulla controversia ad esso sottoposta;
- I lodi parziali, ossia lodi che decidono in via definitiva su una parte delle domande e che riservano la trattazione delle domande

---

6. Si veda, ad esempio, *Stati Uniti*: Court of Appeals, Seventh Circuit, 14 marzo 2000 (*Publicis Communication, et al. v. True North Communications Inc.*), *Yearbook XXV* (2000) pp. 1152-1157 (US no. 338); *Germania*: Bundesgerichtshof, 18 gennaio 2007 (*Parties not indicated*), *Yearbook XXXIII* (2008) pp. 506-509 (Germany no. 109).

rimanenti ad una fase successiva del procedimento arbitrale. Un lodo che si pronuncia su una domanda sui costi aggiuntivi in un arbitrato in materia di costruzione e riserva invece ad una fase successiva del procedimento le domande per i danni da difetti e da ritardo è un lodo parziale (questo termine viene talvolta utilizzato anche per la categoria seguente, ma per una migliore comprensione è preferibile distinguerli);

- I lodi preliminari, talvolta chiamati anche lodi interlocutori o interinali (“*interim awards*”), ossia i lodi che risolvono una questione preliminare necessaria per la decisione sulle domande delle parti, quali una decisione sulla prescrizione di una domanda, sulla legge applicabile al merito, o sulla responsabilità;
- I lodi sui costi, ossia i lodi che determinano l’importo e l’allocazione dei costi dell’arbitrato;
- I lodi su accordo delle parti, ossia i lodi che incorporano l’accordo transattivo intervenuto tra le parti; e
- I lodi resi in contumacia, cioè senza la partecipazione di una delle parti (nella misura in cui rientrano in una delle categorie sopra elencate).

Al contrario, non sono generalmente considerate lodi le seguenti decisioni:

- Ordinanze procedurali, cioè decisioni limitate ad organizzare il procedimento;
- Decisioni su misure cautelari o provvisorie. I provvedimenti cautelari non sono lodi, dal momento che vengono resi solo per la durata dell’arbitrato e sono suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento. Alcuni organi giudiziari statali si sono pronunciati in senso contrario, sulla base della convinzione che tali decisioni pongano termine alla controversia tra le parti quanto alle misure cautelari. Tale posizione, tuttavia, non è convincente, poiché le parti non hanno convenuto di ricorrere all’arbitrato al fine di risolvere questioni legate alla procedura arbitrale.

Infine, la denominazione data dagli arbitri alla loro decisione non è determinante. I giudici, per verificare se si tratti di un lodo arbitrale, devono considerare l'oggetto della decisione e se essa risolva in via definitiva una questione.

### ***b. Il metodo basato sulle norme di conflitto***

Se, invece di utilizzare il metodo autonomo, che è preferibile in via di principio, per tutte le ragioni di cui sopra, il giudice dovesse fare riferimento alla legge nazionale, dovrebbe in primo luogo decidere quale legge nazionale disciplinerà la definizione di lodo arbitrale. In altre parole, adotterebbe un metodo basato su norme di conflitto. Il giudice applicherebbe la propria legge nazionale (*lex fori*) o la legge applicabile all'arbitrato (*lex arbitri*). Quest'ultima sarà generalmente la legge della sede dell'arbitrato, o in alternativa – molto meno frequentemente – la legge che le parti hanno scelto per disciplinare l'arbitrato (ma non la legge che regola il contratto o il merito della controversia, che è questione diversa).

## **2. La convenzione di arbitrato**

L'art. II.1 della Convenzione di New York specifica che essa si applica alla convenzione “scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere regolata per via arbitrale”.

L'uso dei termini “che siano sorte o possano sorgere” dimostra che la Convenzione si applica sia alle clausole compromissorie contenute nei contratti e destinate a regolare controversie future, da un lato, sia ai compromessi che prevedono la risoluzione di controversie esistenti mediante arbitrato, dall'altro.

Ai sensi dell'art. II.1, la convenzione di arbitrato deve riguardare un rapporto giuridico determinato. Questo requisito è senz'altro

soddisfatto in caso di una clausola compromissoria inserita in un contratto che concerne controversie derivanti da quello stesso contratto. Al contrario, non saremmo in presenza di un rapporto giuridico determinato se le parti dovessero sottoporre ad arbitrato qualsiasi controversia esistente e futura su qualunque questione.

Le controversie oggetto della convenzione di arbitrato possono riguardare il contratto ed altre questioni, come – *inter alia* – le richieste di risarcimento per responsabilità extracontrattuale.

Infine, la Convenzione richiede che la convenzione di arbitrato sia “in forma scritta”, requisito questo stabilito dall’art. II.2 e discusso nel Capitolo 2.

## **C. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

L’art. I.1 definisce l’ambito di applicazione territoriale della Convenzione di New York ai lodi arbitrali nei seguenti termini:

“La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali che sono resi sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, e che concernono controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa si applica altresì ai lodi arbitrali non considerati nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati.”

Pertanto, la Convenzione si applica solo al riconoscimento e all’esecuzione di *lodi arbitrali stranieri e non nazionali* (si veda *infra* la sezione C.1 del presente Capitolo). Non si applica al riconoscimento ed all’esecuzione dei lodi nazionali nel Paese in cui sono stati emessi.

La Convenzione non contiene una norma equivalente per quanto riguarda le convenzioni di arbitrato. Tuttavia, è opinione consolidata che la Convenzione si applichi solo a convenzioni di arbitrato

“straniere” oppure facenti riferimento all’arbitrato internazionale (si veda *infra* la sezione C.2 del presente Capitolo).

## 1. I lodi arbitrali

### *a. I lodi arbitrali resi nel territorio di uno Stato diverso da quello dove sono richiesti il riconoscimento e l’esecuzione*

Qualsiasi lodo arbitrale emesso in uno Stato diverso dallo Stato davanti ai cui giudici sono domandati il riconoscimento o l’esecuzione ricade nell’ambito di applicazione della Convenzione, ossia è un lodo arbitrale straniero. Pertanto, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti non sono rilevanti per determinare se un lodo arbitrale sia straniero. Tuttavia, questi fattori possono essere importanti per decidere se una convenzione di arbitrato ricade nell’ambito di applicazione della Convenzione (si vedano i Capitoli 2 e 3). Inoltre, non è necessario che lo Stato in cui è stato emesso il lodo sia parte della Convenzione di New York (tranne nel caso in cui lo Stato ove il riconoscimento o l’esecuzione siano domandati abbia fatto riserva di reciprocità; si veda il presente Capitolo alla sezione D.1).

Qual è il luogo in cui è stato emesso un lodo? La Convenzione non fornisce una risposta a tale domanda. L’ampia maggioranza degli Stati contraenti considera che un lodo arbitrale sia reso nella sede dell’arbitrato (detta anche luogo dell’arbitrato). Ad esempio, numerose giurisdizioni hanno incorporato nelle loro leggi sull’arbitrato l’art. 31(3) della Legge Modello UNCITRAL, secondo cui il lodo si considera emesso nella sede dell’arbitrato. La sede o il luogo dell’arbitrato è un concetto giuridico, non fisico o geografico. Che siano scelti dalle parti o, in alternativa, dall’istituzione arbitrale o dal tribunale arbitrale, la sede o il luogo dell’arbitrato determinano (nella maggior parte dei casi) il regime giuridico applicabile all’arbitrato, denominato *lex arbitri*. Le udienze, le deliberazioni e la firma del lodo e altre fasi della procedura arbitrale possono svolgersi altrove, senza che ciò influisca sul luogo in cui il lodo si considera emesso.

### ***b. I lodi arbitrati non nazionali***

La Convenzione è applicabile a una seconda categoria di lodi: quelli considerati come non nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati. La previsione di tale categoria allarga l'ambito di applicazione della Convenzione.

La Convenzione non fornisce una definizione di lodo non nazionale. Molto raramente sono le parti a indicare se il lodo da pronunciare nei loro confronti sia non nazionale. Ciascuno Stato contraente è pertanto libero di decidere ad esempio nella legislazione di attuazione della Convenzione, quali lodi esso considera non nazionali.<sup>7</sup>

Nell'esercizio di tale facoltà, gli Stati generalmente considerano come non nazionali tutti o alcuni dei seguenti lodi arbitrati:

- i lodi emessi in base alla legge sull'arbitrato di un altro Stato;
- i lodi caratterizzati da un elemento di estraneità;
- i lodi a-nazionali.

---

7. Per esempio, negli Stati Uniti, il *Federal Arbitration Act* (Titolo 9, Capitolo 2) contiene la seguente disposizione con riferimento al "lodo non nazionale":

*“Sez. 202. Convenzioni di arbitrato o lodi che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione*

Una convenzione di arbitrato o un lodo arbitrale derivanti da un rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale che sia considerato commerciale, ivi compresi un'operazione, un contratto o un accordo di cui alla sezione 2 di questo titolo, ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione. Una convenzione di arbitrato o un lodo derivante da un tale rapporto giuridico che sia interamente tra cittadini degli Stati Uniti non rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione, a meno che tale rapporto non riguardi immobili situati all'estero, preveda l'esecuzione all'estero, o abbia altro ragionevole rapporto con uno o più stati stranieri. Ai fini della presente sezione, una società è considerata avente cittadinanza statunitense se è stata costituita o ha la sua sede principale negli Stati Uniti”.

[Traduzione non ufficiale dei traduttori.]

- i lodi dei quali le parti hanno rinunciato al diritto di chiedere l'annullamento.

Nel primo tipo di lodo, l'arbitrato ha la propria sede nello Stato ove il riconoscimento o l'esecuzione sono domandati; tuttavia, esso è disciplinato da una legge sull'arbitrato straniera. Si tratta di un'evenienza rara, in quanto presuppone che la legge nazionale del giudice del riconoscimento o dell'esecuzione consenta alle parti di sottoporre l'arbitrato a una *lex arbitri* diversa da quella della sede dell'arbitrato.

Il secondo tipo riguarda i casi in cui il lodo è emesso nello Stato del giudice del riconoscimento o dell'esecuzione in una controversia caratterizzata da un elemento di estraneità, come la nazionalità o il domicilio delle parti o il luogo di esecuzione del contratto che ha dato origine alla controversia. I criteri in base ai quali un lodo può essere considerato non nazionale sotto tale aspetto sono normalmente stabiliti dagli Stati nella loro normativa di attuazione (si veda ad esempio la nota 7 per gli Stati Uniti). Di rado, sono le parti stesse ad indicare che il lodo arbitrale sarà non nazionale.

Il terzo tipo si riferisce ai lodi emessi in arbitrati slegati da qualsiasi legge nazionale sull'arbitrato, ad esempio perché le parti hanno esplicitamente escluso l'applicabilità di qualsivoglia legge nazionale sull'arbitrato oppure hanno previsto l'applicazione di norme transnazionali. Sebbene sia discusso se i lodi a-nazionali rientrino nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, l'opinione maggioritaria è che la Convenzione si applichi anche a tali lodi. I casi che si presentano nella pratica sono estremamente rari.

L'ultima categoria riguarda i lodi per i quali le parti hanno rinunciato al diritto di chiedere l'annullamento. Alcune giurisdizioni consentono alle parti di rinunciare al diritto di chiedere l'annullamento di un lodo, a condizione che le parti interessate non abbiano determinati legami con la giurisdizione in questione (ad esempio, che non abbiano la residenza o il domicilio in quello Stato). In presenza di tali accordi di rinuncia,

alcune leggi nazionali sull'arbitrato prevedono che i lodi siano considerati non nazionali ai sensi della Convenzione.<sup>8</sup>

## 2. Le convenzioni di arbitrato

La Convenzione non definisce il proprio ambito di applicazione per quanto riguarda le convenzioni di arbitrato. Tuttavia, è opinione consolidata che la Convenzione di New York non si applichi al riconoscimento delle convenzioni di arbitrato nazionali. È ugualmente accettato che la Convenzione è applicabile se il futuro lodo arbitrale sarà considerato straniero o non nazionale ai sensi dell'art. I.1. Alcuni giudici statali hanno argomentato che la Convenzione si applica se la convenzione di arbitrato è di natura internazionale. L'internazionalità della convenzione di arbitrato deriva dalla nazionalità o dal domicilio delle parti o dall'operazione economica sottostante.

Nel determinare se una convenzione di arbitrato ricade nell'ambito di applicazione della Convenzione, il giudice deve distinguere tra tre possibili situazioni:

- Se la convenzione di arbitrato prevede la sede dell'arbitrato in uno Stato estero, il giudice deve applicare la Convenzione di New York;
- Se la convenzione di arbitrato prevede la sede dell'arbitrato nello Stato del foro, il giudice
  - deve applicare la Convenzione se il futuro lodo arbitrale sarà qualificato come non nazionale ai sensi dell'art. I.1, II periodo;
  - può applicare la Convenzione se la convenzione di arbitrato è internazionale a causa della nazionalità o del domicilio delle parti o di elementi stranieri presenti nell'operazione commerciale;

---

8. Si veda, ad esempio, il Capitolo 12 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, in vigore dal 1° gennaio 2021, art. 192; il Decreto Legislativo del Perù n. 1071 che regola l'arbitrato, in vigore dal 1° settembre 2008, artt. 63(8) e 74.

- Se la convenzione di arbitrato non prevede alcuna sede dell'arbitrato, il giudice deve applicare la Convenzione se risulta probabile che il futuro lodo sarà considerato straniero o non nazionale ai sensi dell'art. I.1. Inoltre, potrà applicare la Convenzione se riterrà che la convenzione di arbitrato abbia natura internazionale.

## **D. LE RISERVE**

In linea di principio, la Convenzione si applica a tutte le convenzioni di arbitrato straniere o internazionali, nonché a tutti i lodi arbitrali stranieri o non nazionali. Tuttavia, gli Stati contraenti possono apporre due riserve all'applicazione della Convenzione.

### **1. La reciprocità (art. I.3, I periodo)**

Uno Stato contraente può dichiarare che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento ed all'esecuzione dei lodi emessi sul territorio di un altro Stato contraente. Circa due terzi degli Stati contraenti hanno apposto tale riserva.<sup>9</sup> Il giudice di uno Stato che ha espresso la riserva di reciprocità applicherà la Convenzione solo se il lodo è stato emesso nel territorio di un altro Stato contraente o se il lodo è non nazionale e presenta un collegamento con un altro Stato contraente. In pratica, questa riserva ha un impatto limitato, considerato il gran numero di Stati che hanno adottato la Convenzione (alla data della presente pubblicazione, la Convenzione contava 172 Stati contraenti).

---

9. Un elenco completo degli Stati contraenti e delle rispettive riserve si trova nella "List of Contracting States (as of 1 November 2022) for the New York Convention", in Schill (ed.), *Yearbook XLVII* (2022).

Esistono posizioni diverse sul *momento in cui* lo Stato in cui è stato emesso il lodo deve aver adottato la Convenzione.<sup>10</sup> L'opinione prevalente è che il momento rilevante sia quello in cui vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione. Tuttavia, alcuni giudici hanno ritenuto che il momento rilevante sia la data in cui il lodo è stato reso.<sup>11</sup>

## 2. La natura commerciale (art. I.3, II periodo)

Uno Stato contraente può anche dichiarare che applicherà la Convenzione solo alle divergenze derivanti da rapporti giuridici, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali ai sensi del diritto nazionale dello Stato che fa tale dichiarazione. Circa un terzo degli Stati contraenti ha apposto tale riserva.<sup>12</sup>

Benché la Convenzione faccia riferimento al diritto nazionale dello Stato del foro (come eccezione al principio dell'interpretazione autonoma), di fatto i giudici considerano anche le circostanze particolari del caso e la prassi internazionale. In ogni caso, considerato lo scopo della Convenzione, i giudici dovrebbero interpretare la nozione di natura commerciale in maniera estensiva.

Nelle giurisdizioni che hanno incorporato nel loro diritto interno l'art. 1(1) della Legge Modello UNCITRAL, le seguenti considerazioni guidano l'interpretazione del termine "commerciale":

---

10. *Regno Unito*: High Court, Queen's Bench Division (Commercial Court), 19 febbraio 1981 (*The Government of Kuwait v. Sir Frederick S. Snow and partners, et al.*), *Yearbook* VII (1982) pp. 367-372 (UK no. 9); *Austria*: Oberster Gerichtshof, For 17 novembre 1965 (*Party from F.R. Germany v. Party from Austria*), *Yearbook* I (1976) p. 182 (Austria no. 1).

11. *Belgio*: Tribunal de Première Instance, Bruxelles, 6 dicembre 1988 (*Société Nationale pour la Recherche, le Transport et la Commercialisation des Hydrocarbures (SONATRACH) v. Ford, Bacon and Davis Incorporated*), *Yearbook* XV (1990) pp. 370-377 (Belgium no. 7).

12. Cfr. nota 9 sopra.

“Il termine “commerciale” deve essere interpretato in senso ampio, in modo da coprire le questioni derivanti da tutti i rapporti di natura commerciale, siano essi contrattuali o meno. I rapporti di natura commerciale includono, a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni: qualsiasi operazione commerciale per la fornitura o lo scambio di beni o servizi; accordo di distribuzione; rappresentanza commerciale o agenzia; factoring; leasing; costruzione di opere; consulenza; *engineering*; concessione di licenze; investimento; finanziamento; banca; assicurazione; accordo di sfruttamento o concessione; joint venture e altre forme di cooperazione industriale o commerciale; trasporto di merci o passeggeri per via aerea, marittima, ferroviaria o stradale”.<sup>13</sup>

Sebbene la Convenzione tratti delle riserve solo con riferimento al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali, si ritiene generalmente che tali riserve si applichino anche al riconoscimento delle convenzioni di arbitrato.

## **E. IL RAPPORTO CON LA LEGGE NAZIONALE E GLI ALTRI TRATTATI (ART. VII)**

L’art. VII.1 della Convenzione disciplina il rapporto tra la Convenzione e le leggi nazionali del foro e gli altri accordi internazionali vincolanti per lo Stato in cui si chiede l’esecuzione. La norma recita:

“Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la validità degli accordi multilaterali o bilaterali relativi al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali stipulati dagli Stati contraenti, né privano alcuna parte del diritto di avvalersi di un lodo

---

13. Art. 1(1), nota 2, Legge Modello UNCITRAL, cfr. **Allegato II** alla presente Guida.

arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del Paese in cui tale lodo è invocato”.

## 1. La legge più favorevole

L'art. VII.1 è chiamato clausola del trattamento più favorevole, in quanto consente a una parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione di avvalersi di norme che siano più favorevoli di quelle della Convenzione. Le norme più favorevoli possono essere contenute in (i) leggi nazionali del foro, oppure in (ii) trattati internazionali applicabili nel territorio in cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione.

In pratica, i trattati o la legge nazionale saranno considerati più favorevoli rispetto alla Convenzione di New York qualora permettano il riconoscimento e l'esecuzione attraverso l'applicazione di criteri meno rigidi, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda i motivi di diniego del riconoscimento.

In base ad un'interpretazione ormai ampiamente (anche se non universalmente) accettata, le disposizioni dell'art. VII.1 si applicano anche al riconoscimento ed all'esecuzione delle convenzioni di arbitrato di cui all'art. II. L'art. VII.1 viene per lo più invocato per superare i requisiti di forma applicabili alla convenzione di arbitrato in virtù dell'art. II.2 (per il requisito di forma scritta, si veda il Capitolo 2, sezione D.2.a).

Una raccomandazione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) il 7 luglio 2006 (si veda l'**Allegato III** di questa Guida) recita:

“l'art. VII.1 della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri, adottata a New York il 10 giugno 1958, deve essere applicato così da garantire alla parte interessata il diritto di avvalersi della legislazione o dei trattati del Paese dove la convenzione di arbitrato è invocata, per domandare il riconoscimento della validità di tale convenzione.”

Anche la storia della Convenzione conferma tale lettura. La disposizione sull'esecuzione delle convenzioni di arbitrato fu inclusa l'ultimo giorno dei negoziati, senza che le altre disposizioni venissero modificate in relazione a quest'aggiunta dell'ultim'ora. L'art. VII non dovrebbe pertanto essere interpretato in modo tale da escludere le convenzioni di arbitrato dal suo ambito di applicazione.

## **2. La Convenzione di New York e gli altri trattati internazionali**

Il primo periodo dell'art. VII prevede che la Convenzione non pregiudichi la validità di altri trattati internazionali sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali in vigore nello Stato di esecuzione. Il secondo periodo della medesima disposizione specifica che le parti hanno il diritto di domandare il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo ai sensi della Convenzione di New York o di un altro trattato o legislazione nazionale, quale che sia la più favorevole.

Il principio del diritto più favorevole deroga alle regole classiche del diritto internazionale sui trattati in conflitto (*lex posterior* e *lex specialis*). In base al principio del diritto più favorevole, è quello più favorevole a prevalere (si veda sopra alla sezione A.2).

## **3. La Convenzione di New York e la legge nazionale**

Per quanto concerne il rapporto tra la Convenzione di New York e il diritto nazionale dello Stato in cui viene domandata l'esecuzione, si possono distinguere tre situazioni:

### *Caso (i) La Convenzione prevale sulla legge nazionale*

Se la Convenzione di New York e il diritto nazionale contengono norme sulle medesime questioni, la Convenzione prevale sulla legislazione nazionale, a meno che quest'ultima non sia più favorevole. In alcuni casi il giudice dovrà fare riferimento alla legislazione di attuazione della Convenzione.

*Caso (ii) La legge nazionale integra la Convenzione*

Se la Convenzione di New York non contiene alcuna norma su una determinata questione, i giudici applicheranno la legge nazionale per integrare la Convenzione.

*Caso (iii) La Convenzione fa espresso riferimento alla legge nazionale*

Quando la Convenzione fa esplicito riferimento alla legge nazionale, i giudici devono applicare il diritto nazionale nella misura in cui ciò sia permesso dalla Convenzione. È il caso, ad esempio, dell'art. I (con riferimento alla riserva sulla natura commerciale) e dell'art. V (alcuni motivi di diniego dell'esecuzione fanno riferimento alla legge nazionale). In tali casi, il diritto nazionale applicabile non è necessariamente la legge dello Stato del foro, ma potrebbe anche essere la legge dello Stato in cui il lodo è stato emesso.

Un ulteriore esempio è l'art. III, che prevede che gli Stati contraenti riconoscano ed eseguano i lodi arbitrali secondo le norme processuali dello Stato in cui il lodo è invocato. Pertanto, la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri è disciplinata dalla legge nazionale, ad eccezione delle questioni relative all'onere della prova ed ai documenti da presentare (si veda il Capitolo 3). Uno Stato non può imporre ai lodi stranieri condizioni procedurali sostanzialmente più onerose di quelle che regolano i lodi nazionali.

A titolo esemplificativo, i seguenti aspetti procedurali sono disciplinati dal diritto nazionale:

- Il termine per presentare domanda di riconoscimento o di esecuzione;
- L'autorità competente a riconoscere un lodo arbitrale o ad accordarne l'esecuzione;
- La forma della domanda;
- Le modalità in cui si svolge la procedura di riconoscimento ed esecuzione;
- I mezzi di impugnazione contro una decisione che accoglie o nega la domanda di riconoscimento ed esecuzione del lodo;

- La possibilità di sollevare eccezione di compensazione o domanda riconvenzionale contro il lodo arbitrale.

Il fatto che uno Stato ponga ostacoli procedurali alla competenza giurisdizionale dei giudici chiamati a decidere su di una domanda di esecuzione potrebbe costituire un problema. Conformemente all'obiettivo della Convenzione e al suo forte *favor arbitrati*, la presenza di beni nel territorio dello Stato di esecuzione dovrebbe essere un fattore sufficiente per radicare la competenza giurisdizionale ai fini dell'esecuzione. Ciononostante, alcuni giudici degli Stati Uniti hanno richiesto l'esistenza di giurisdizione *ratione personae* sul soggetto convenuto e che risulta debitore in base al lodo arbitrale.

#### **4. Applicazione totale o parziale di strumenti più favorevoli**

Come già osservato, l'art. VII consente alla parte interessata di avvalersi di un diritto più favorevole eventualmente previsto da un'altra legge nazionale o da un trattato internazionale. La Convenzione non specifica se il regime più favorevole si applichi solo in relazione a una specifica disposizione considerata più favorevole o se invece debba essere applicato nella sua interezza. I giudici hanno adottato posizioni diverse al riguardo. Alcuni ritengono che la legge o il trattato più favorevole debba applicarsi nella sua totalità, escludendo la Convenzione di New York.<sup>14</sup> In altre parole, una parte non può "combinare" le disposizioni della Convenzione a quelle delle leggi nazionali o di altri trattati internazionali. Altri giudici ritengono che l'art. VII imponga semplicemente di tutelare i diritti più favorevoli che le parti interessate possono vantare in virtù di altri trattati e leggi nazionali; un compito che, a loro avviso, consente l'applicazione

---

14. *Germania*: Bundesgerichtshof, 21 settembre 2005, par. 8-10; *Yearbook XXXI* (2006) pp. 640-728 (Germany no. 89).

congiunta delle disposizioni della Convenzione e delle leggi nazionali o di altri trattati<sup>15</sup> (si veda il Capitolo 2 alla sezione C.4.a).

## **F. LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK**

La mancata o la non corretta applicazione della Convenzione di New York comportano in linea di principio l'insorgere della responsabilità internazionale dello Stato. Una violazione da parte di uno Stato degli obblighi che esso ha in base alla Convenzione (si veda la sezione F.1 del presente Capitolo) può comportare in determinate circostanze anche la violazione di un trattato bilaterale o multilaterale in materia di investimenti (si veda la sezione F.2 del presente Capitolo). In ogni caso, tali violazioni non avranno conseguenze sul lodo (si veda la sezione F.3 del presente Capitolo).

### **1. La violazione della Convenzione di New York**

Benché non contenga una disposizione sulla risoluzione delle controversie, la Convenzione di New York è un trattato internazionale che crea obblighi di diritto internazionale in capo agli Stati contraenti.

Come spiegato in precedenza, gli Stati contraenti si sono impegnati a riconoscere e ad eseguire i lodi arbitrali stranieri e le convenzioni di arbitrato. Quando una parte richiede l'esecuzione e/o il riconoscimento di un lodo arbitrale o di una convenzione di arbitrato che rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione, uno Stato contraente ha l'obbligo di applicare la Convenzione di New York. Lo Stato contraente non può imporre norme processuali più rigide o condizioni sostanziali più restrittive ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione. Qualora la

---

15. *Stati Uniti*: United States District Court, District of Columbia, 31 luglio 1996 (*Chromalloy Aeroservices Inc. v. The Arab Republic of Egypt*), n. 94-2339 (JLG); *Yearbook XXII* (1997) pp. 881-1059 (United States no. 230).

Convenzione taccia su una questione procedurale, lo Stato non può imporre condizioni procedurali sostanzialmente più onerose di quelle che valgono per i lodi arbitrali nazionali.

All'interno di ciascuno Stato contraente, i principali organi con il compito di applicare la Convenzione di New York sono gli organi giudiziari. Nel diritto internazionale, gli atti degli organi giudiziari sono considerati atti propri dello Stato. Pertanto, se un giudice non applica la Convenzione, la applica in modo errato o solleva motivi discutibili (ossia motivi non rinvenibili nella Convenzione) per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione, questo può comportare la responsabilità internazionale dello Stato di appartenenza del giudice.

Non appena l'adesione alla Convenzione diviene effettiva per uno Stato contraente, può sorgere la responsabilità di tale Stato sul piano internazionale, anche nei casi in cui la Convenzione non sia stata attuata propriamente tramite legislazione nazionale o non sia stata correttamente pubblicata o altrimenti promulgata conformemente alle norme nazionali. Pertanto, il fatto, ad esempio, che il testo della Convenzione non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non solleva lo Stato dall'obbligo di conformarsi alla Convenzione in base al diritto internazionale.

## **2. La violazione di un trattato in materia di investimenti**

Vi possono essere circostanze particolari in cui una violazione dell'obbligo di riconoscere ed eseguire convenzioni di arbitrato e lodi arbitrali può dar luogo alla violazione di un altro trattato. È il caso della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed in particolare il suo Protocollo Addizionale N. 1, nonché dei trattati in materia di investimenti. Attraverso questi ultimi, gli Stati garantiscono agli investitori stranieri che, tra le altre tutele, essi riceveranno un trattamento equo e giusto e che non saranno soggetti a espropriazione (in assenza di particolari condizioni). Decisioni emesse in arbitrati relativi a un trattato in materia di investimenti hanno concluso che uno Stato ha violato i propri obblighi derivanti da un

trattato bilaterale perché i suoi giudici non avevano dato riconoscimento a una valida convenzione di arbitrato.<sup>16</sup>

### **3. Nessuna conseguenza per il lodo arbitrale**

Il diniego di uno Stato di riconoscere un lodo arbitrale o di accordarne l'esecuzione ha effetto solo nel suo territorio. La parte vittoriosa avrà comunque diritto a invocare il lodo richiedendone il riconoscimento in altri Stati.

---

16. *Saipem SpA v. Bangladesh*, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), caso n. ARB/05/07; *Salini Costruttori SpA v. Jordan*, ICSID caso n. ARB/02/13. Entrambe le decisioni sono reperibili online sul sito web <[www.icsid.worldbank.org](http://www.icsid.worldbank.org)>.

## **CAPITOLO 2**

# **DOMANDA DI ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO**

### **INDICE DEI CONTENUTI**

#### **A. INTRODUZIONE**

#### **B. QUESTIONI GENERALI**

1. L'ambito dell'esame del giudice circa le eccezioni di incompetenza del tribunale arbitrale
2. I termini della richiesta di rinvio nei procedimenti giudiziari
3. La pendenza contemporanea di un procedimento arbitrale non è necessaria per il rinvio all'arbitrato (il deferimento è obbligatorio)

#### **C. I REQUISITI PER L'ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO**

1. La convenzione di arbitrato deve rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione
2. Deve esistere una controversia, deve scaturire da un rapporto giuridico definito, sia esso contrattuale o meno, e le parti devono aver inteso risolvere questa particolare controversia mediante arbitrato
3. L'oggetto della controversia deve essere "arbitrabile" (ovvero, "suscettibile di essere regolata per via arbitrale")
  - a. La legge applicabile alla determinazione dell'arbitrabilità
  - b. Le convenzioni di arbitrato internazionali dovrebbero essere oggetto di criteri uniformi sull'arbitrabilità
4. La convenzione di arbitrato deve essere valida dal punto di vista formale e sostanziale
  - a. Validità formale: la convenzione di arbitrato deve essere "in forma scritta".

1. *Clausola compromissoria inserita in un documento al quale il contratto principale rinvia (clausola “incorporata per relationem”)*
  2. *Clausola compromissoria in un documento contrattuale non firmato ma successivamente accettato*
  3. *Nessuna accettazione tacita*
  4. *Convenzione di arbitrato contenuto nello scambio di comunicazioni elettroniche*
- b. Validità sostanziale: la convenzione di arbitrato non è “caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione”
1. *Legge applicabile alla validità sostanziale della convenzione di arbitrato*
  2. *“Caducata”*
  3. *“Inefficace”*
  4. *“Non suscettibile di applicazione”*
    - (i) *Il rinvio all’arbitrato è facoltativo*
    - (ii) *Il contratto prevede l’arbitrato ma anche la giurisdizione dei giudici statali*
    - (iii) *La clausola di risoluzione delle controversie prevede fasi precedenti all’arbitrato*
    - (iv) *Il regolamento o l’istituzione arbitrale sono designate in maniera inesatta*
    - (v) *Non vi è alcuna indicazione sulle modalità di nomina degli arbitri (“clausole short form”)*
5. La convenzione di arbitrato deve essere vincolante per le parti della controversia sottoposta al giudice (anche se non firmatarie)
- a. Validità formale: non deve essere riesaminata rispetto ai non firmatari.
  - b. Validità sostanziale: Il non firmatario deve rientrare nell’ambito soggettivo della convenzione di arbitrato
    1. *La legge applicabile alla determinazione dell’ambito soggettivo della convenzione di arbitrato*

2. *Quando è possibile il rinvio ad arbitrato rispetto ad un non firmatario*

**D. QUANDO SONO SODDISFATTI I REQUISITI PER L'ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO IL GIUDICE “RINVIA LE PARTI ALL'ARBITRATO” “SU RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI”**

1. Come “rinviare” le parti all'arbitrato
2. Nessun rinvio ex officio
3. Opzioni a disposizione giudice se ritiene che una parte non debba essere rinviata all'arbitrato

**E. SINTESI**

**A. INTRODUZIONE**

Per garantire che l'intenzione originaria delle parti di risolvere le loro controversie attraverso un arbitrato non sia vanificata da un successivo ricorso unilaterale ai giudici statali, l'art. II della Convenzione stabilisce le condizioni in presenza delle quali i giudici devono rinviare le parti all'arbitrato e limita i motivi in base ai quali una parte di una convenzione di arbitrato può contestarne la validità:

“1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere regolata per via arbitrale.

2. Per «convenzione scritta» si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno stipulato una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le parti all'arbitrato, su richiesta di una di esse, sempreché non riscontri che detta convenzione sia caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione.”

Prima della pronuncia del lodo, vi possono essere situazioni in cui un giudice è chiamato a confrontarsi con una contestazione circa la validità di una convenzione di arbitrato. La circostanza più frequente è quella prevista nell'art. II.3, allorché una questione per la quale le parti hanno stipulato una convenzione di arbitrato sia tuttavia sottoposta al giudice, e il convenuto domandi al giudice di rinviare le parti all'arbitrato. Ancora, il giudice potrebbe essere adito con una domanda di provvedimento inibitorio che ordini ad una parte di astenersi dall'avviare o proseguire un arbitrato (una c.d. *anti-arbitration injunction*) o gli potrebbe essere richiesto di prendere delle misure a supporto del procedimento arbitrale – ad esempio, nominare un arbitro al posto di una parte che non vi ha provveduto – alle quali si opponga l'altra parte sulla base della pretesa invalidità della convenzione di arbitrato.

Di fronte a queste diverse situazioni, i giudici devono attenersi allo scopo della Convenzione e alla miglior prassi sviluppata negli Stati contraenti nel corso di oltre sessantacinque anni.

I principi di cui all'art. II della Convenzione si estendono anche al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi per effetto dell'art. V.1.a. In particolare, detta norma prevede che i giudici possano negare il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo se la relativa convenzione di arbitrato non è valida in base alla legge ad essa applicabile, o se le parti non avevano la capacità di concludere una tale convenzione.

## B. QUESTIONI GENERALI

Nell'esaminare una domanda di esecuzione di una convenzione di arbitrato, i giudici devono innanzitutto considerare diverse questioni generali non affrontate dalla Convenzione. In particolare, i giudici devono considerare: lo standard di revisione applicabile; il termine entro il quale può essere fatta una domanda di esecuzione di una convenzione di arbitrato; se la decisione del giudice può essere emessa prima che sia stata depositata una domanda di arbitrato.

### 1. L'ambito dell'esame del giudice circa le eccezioni di incompetenza del tribunale arbitrale

Due principi generalmente accettati in materia di arbitrato devono essere presi in considerazione per determinare lo standard di revisione del giudice in una fase procedurale antecedente al lodo arbitrale.

In primo luogo, il c.d. principio della “competenza sulla competenza” (talvolta indicato anche come *compétence-compétence* o *Kompetenz-Kompetenz*) consente agli arbitri di esaminare qualsiasi contestazione della loro competenza e persino di negare la propria competenza. Questo potere è essenziale se si vuole che gli arbitri svolgano correttamente il loro compito. Sarebbe un grave ostacolo al processo arbitrale se la controversia dovesse essere rinviata ai giudici solo perché è stata messa in dubbio l'esistenza o la validità di una convenzione di arbitrato. Se gli arbitri non avessero questo potere, “una parte potrebbe bloccare l'arbitrato in qualsiasi momento semplicemente sollevando eccezioni di incompetenza che potrebbero essere risolte solo in un eventuale lungo procedimento giudiziario”.<sup>17</sup>

La Convenzione di New York non ha esplicitamente recepito l'applicazione del principio di *compétence-compétence*. Tuttavia, diverse disposizioni forniscono elementi a sostegno dell'applicazione

---

17. Howard M. Holtzmann e Joseph E. Neuhaus, *A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, 479 (Kluwer 1989).

di tale principio. Ad esempio, l'art. II.3 e l'art. V.1 della Convenzione non escludono che i tribunali arbitrali e i giudici possano statuire sulla questione della competenza dell'arbitro a giudicare di una particolare controversia. Inoltre, le disposizioni degli artt. V.1.a e V.1.c – che trattano del riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi arbitrali – sottintendono che un tribunale arbitrale abbia reso un lodo arbitrale nonostante siano state sollevate eccezioni di incompetenza.

In secondo luogo, strettamente legato al principio di *compétence-compétence* è il principio della separabilità della clausola arbitrale dal contratto principale (anche detta *separability* o “autonomia della clausola arbitrale”). Questo principio implica che, in primo luogo, la validità del contratto principale non influisce in linea di principio sulla validità della convenzione di arbitrato in esso contenuta; in secondo luogo, che il contratto principale e la convenzione di arbitrato possono essere disciplinati da leggi diverse.

Questi principi, nel loro insieme, sono stati interpretati dai giudici di diverse giurisdizioni per dare priorità alla determinazione della competenza del tribunale arbitrale da parte del tribunale stesso. Di conseguenza, l'esame da parte dei giudici di una convenzione di arbitrato asseritamente caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione è limitato ai difetti evidenti (esame *prima facie*) nella fase iniziale della controversia. Tali giudici hanno ritenuto che la convenzione di arbitrato sia invalida solo in casi manifesti e sono autorizzati a riesaminare integralmente le conclusioni del tribunale arbitrale sulla propria competenza solo quando sono investiti di una domanda di esecuzione di un lodo arbitrale o nella fase di annullamento del lodo (quest'ultima non disciplinata dalla Convenzione). Sebbene ciò sia auspicabile alla luce dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, occorre ribadire che la Convenzione non prende posizione al riguardo.

## **2. I termini della richiesta di rinvio nei procedimenti giudiziari**

La Convenzione di New York non fissa un termine per la richiesta di rinvio all'arbitrato. Il momento in cui la richiesta di rinvio deve essere presentata viene fissato nel diritto dell'arbitrato o processuale nazionale. Se una parte non presenta la richiesta in modo tempestivo, si può ritenere che abbia rinunciato al diritto a risolvere la controversia mediante arbitrato e che la convenzione di arbitrato diventi inefficace.

La maggior parte delle legislazioni nazionali prevede che il rinvio all'arbitrato debba essere richiesto prima di qualsiasi difesa nel merito, ovvero *in limine litis*.<sup>18</sup>

## **3. La pendenza contemporanea di un procedimento arbitrale non è necessaria per il rinvio all'arbitrato (il deferimento è obbligatorio)**

L'ammissibilità di una richiesta di rinvio all'arbitrato e la competenza del giudice su di essa dovrebbero essere decise indipendentemente dal fatto che il procedimento arbitrale sia già stato avviato, a meno che la legge arbitrale nazionale non preveda diversamente.

Sebbene ciò non sia previsto dalla Convenzione di New York, la maggior parte dei giudici ritiene che l'effettivo inizio di un procedimento arbitrale non sia un requisito per chiedere al giudice di deferire la controversia all'arbitrato.

## **C. I REQUISITI PER L'ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO**

Per dare efficacia ad una convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. II della Convenzione, il giudice adito deve accertarsi che:

---

18. Si veda, ad esempio, la Legge Modello UNCITRAL, art. 8(1).

1. La convenzione di arbitrato rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione;
2. Esista una controversia, che deriva da un rapporto giuridico definito, sia esso contrattuale o meno, e le parti abbiano inteso risolvere tale specifica controversia mediante arbitrato
3. La controversia sia arbitrabile (cioè suscettibile di essere risolta mediante arbitrato)
4. La convenzione di arbitrato sia valida dal punto di vista formale (è provata per iscritto) e sostanziale (non è caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione)
5. La convenzione di arbitrato sia vincolante per le parti della controversia sottoposta al giudice

Le parti devono essere deferite all'arbitrato se vi è una constatazione affermativa in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra.

### **1. La convenzione di arbitrato deve rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione**

Affinché una convenzione di arbitrato possa beneficiare della protezione della Convenzione, deve rientrare nel suo ambito di applicazione (si veda il Capitolo 1, alla sezione B.2).

### **2. Deve esistere una controversia, deve scaturire da un rapporto giuridico definito, sia esso contrattuale o meno, e le parti devono aver inteso risolvere questa particolare controversia mediante arbitrato**

Affinché si possa svolgere un arbitrato, deve esistere una controversia tra le parti (delle divergenze ("*differences*"), nel linguaggio dell'art. II.1). I giudici non sono tenuti a rinviare le parti all'arbitrato se non c'è alcuna controversia tra loro, anche se ciò accade molto raramente.

L'art. II.1 richiede che tali controversie derivino da un "rapporto giuridico definito, sia esso contrattuale o meno". È ampiamente

accettato che i casi derivanti dai trattati in materia di investimento rientrino nell'ambito di questa disposizione (si veda il Capitolo 1, alla sezione D.2 sulla riserva sulla natura commerciale). L'applicabilità della clausola arbitrale a controversie in materia di risarcimento per fatto illecito dipende dalla formulazione della clausola arbitrale, vale a dire se la clausola è formulata in modo ampio, e se la domanda di risarcimento per fatto illecito è sufficientemente correlata alla domanda di natura contrattuale.

Tuttavia, una parte di una convenzione di arbitrato può in ogni caso sostenere che le pretese fatte valere contro la parte che si avvale della convenzione di arbitrato non rientrano nell'ambito della convenzione di arbitrato. Il requisito che la controversia rientri nell'ambito della convenzione di arbitrato perché le parti possano essere deferite all'arbitrato è implicito nell'art. II.3, che stabilisce come condizione che l'azione sia “in una materia per la quale le parti hanno concluso un accordo ai sensi del presente articolo”.

Si pone a volte la questione se, in base a un'interpretazione letterale dell'espressione “sorgere circa un determinato rapporto giuridico”, il termine inglese “*arising under*” abbia un significato più ristretto del termine “*arising out of*”. Problemi simili sorgono con riferimento all'ampiezza delle espressioni inglesi “*relating to*” e “*concerning*”.

Tuttavia, come suggerito nella causa *Fiona Trust v. Privalov*<sup>19</sup> della Corte d'appello inglese, ciò che rileva è se si possa ragionevolmente concludere che le parti hanno inteso escludere la controversia dalla competenza degli arbitri. Nelle parole della corte inglese

“gli uomini di affari ordinari sarebbero sorpresi dalle fini distinzioni fatte nella casistica e dal tempo speso per dibattere se un caso

---

19. *Regno Unito: England and Wales Court of Appeal, 24 gennaio 2007 (Yuri Privalov et al. v. Fiona Trust Holding Corporation et al.; on appeal: Fili Shipping Company Limited (14th Claimant) et al. v. Premium Nafta Products Limited (20th Defendant) et al.)* [2007] EWCA Civ 20, para. 17; *Yearbook XXXII (2007) pp. 654-682 a [6] (UK no. 77)*.

particolare ricada in una particolare formulazione o in altra molto simile”.

La decisione è stata confermata dalla Camera dei Lord che ha “elogiato” l’opinione della Corte di appello.<sup>20</sup>

Nell’affrontare le questioni relative all’ambito di applicazione, i giudici potrebbero doversi confrontare con il linguaggio di alcune convenzioni di arbitrato che sembrerebbero coprire solo un certo tipo di domande o essere limitate a uno scopo specifico. D’altro canto, sono notevoli gli svantaggi derivanti dal sottoporre a giurisdizioni differenti controversie che sorgono dallo stesso contratto. Pertanto, se una convenzione di arbitrato è ampia, serve la prova certa dell’intenzione di sottrarre una certa domanda all’arbitrato, soprattutto se l’esclusione in questione è formulata in modo vago.<sup>21</sup>

Mentre la questione dell’ambito di applicazione è affrontata dalla Convenzione di New York, non lo è quella del contenuto della convenzione di arbitrato. A volte le parti, soprattutto in alcuni settori, utilizzano clausole arbitrali “*short-form*” nei loro contratti, che indicano solo i parametri minimi per la procedura di risoluzione delle controversie scelta. I giudici dovranno analizzare se, anche con

---

20. *Regno Unito*: Camera dei Lord, 17 ottobre 2007 (*Yuri Privalov et al. v. Fiona Trust Holding Corporation et al.; on appeal: Fili Shipping Company Limited (14th Claimant) et al. v. Premium Nafta Products Limited (20th Defendant) et al.*) [2007] UKHL 40, para. 12; *Yearbook XXXII* (2007) pp. 654-682 a [45] (UK no. 77).

21. *Cfr. Stati Uniti*: United States District Court, Eastern District of Pennsylvania, n. 17-5399, 22 agosto 2018 (*PDC Machines Inc. v. Nel Hydrogen A/S* precedentemente nota come *H2 Logic A/S et al.*), *Yearbook XLIV* (2019) (US no. 979), la quale ha deciso che una clausola arbitrale formulata in modo ampio in un accordo di cooperazione non copriva le controversie derivanti da un precedente accordo di non divulgazione correlato, in quanto i termini dell’accordo di cooperazione non facevano espressamente riferimento al precedente accordo di non divulgazione, mentre il precedente accordo di non divulgazione conteneva una clausola sull’intero accordo (ovvero una “*entire agreement clause*”).

parametri minimi, sia chiara la volontà delle parti di arbitrare la loro controversia e se vi siano informazioni sufficienti per accertare cosa le parti abbiano acconsentito a tale proposito (ad esempio, quale istituzione arbitrale, se esistente; quale sede dell'arbitrato, se si intende designare).

### **3. L'oggetto della controversia deve essere "arbitrabile" (ovvero, "susceptibile di essere regolata per via arbitrale")**

Dopo aver accertato l'esistenza di una controversia tra le parti derivante da un rapporto giuridico che le parti hanno inteso sottoporre ad arbitrato, il giudice non può riconoscere o dare esecuzione alla convenzione di arbitrato se questa riguarda una materia non arbitrabile, ossia una materia che non è "susceptibile di essere regolata per via arbitrale" ai sensi dell'art. II.1.

È generalmente accettato che le previsioni della Convenzione di New York sono riferite a quelle questioni ritenute non "arbitrabili" perché appartenenti esclusivamente alla competenza dei giudici nazionali. Ogni Stato è infatti libero, in base alle proprie scelte politiche, sociali ed economiche, di decidere quali materie possono o non possono essere regolate per via arbitrale. Esempi classici includono i questioni relative a status familiari (divorzio, controversie concernenti la paternità, ecc.), la materia penale, controversie di lavoro, il fallimento, ecc. Tuttavia, il campo delle questioni non arbitrabili si è considerevolmente ridotto nel tempo come conseguenza di una sempre maggiore accettazione dell'arbitrato. Non costituisce più circostanza eccezionale il fatto che alcuni particolari aspetti di controversie di lavoro o in materia di fallimento siano arbitrabili.

Inoltre, molte giurisdizioni applicano una distinzione tra arbitrati puramente interni e arbitrati che abbiano natura internazionale, e prevedono per questi ultimi una maggiore ampiezza per quanto riguarda l'arbitrabilità.

I tribunali statunitensi intendono il termine "*arbitrability*" in un senso nettamente diverso. Mentre la maggior parte dei sistemi giuridici

nazionali intende il criterio di “non arbitrabilità” come relativo all’oggetto *generale* della controversia, i tribunali statunitensi qualificano una controversia come “arbitrabile” o “non arbitrabile” sulla base di questioni *specifiche* della singola controversia delle parti – tra cui, ad esempio, l’esistenza, la validità e l’ampiezza di una convenzione di arbitrato.<sup>22</sup> Avvocati e giudici dovrebbero tenere bene a mente questa distinzione terminologica per evitare confusione nell’analisi delle decisioni dei tribunali statunitensi.

### **a. La legge applicabile alla determinazione dell’arbitrabilità**

L’art. II.1 tace sulla questione della legge in base alla quale si deve determinare se una questione sia suscettibile di essere regolata per via arbitrale, lasciando al giudice la decisione sul punto.

Per quanto riguarda l’arbitrabilità nella fase iniziale della controversia, il giudice può scegliere tra diverse opzioni, tra cui la *lex fori* (i criteri di arbitrabilità della giurisdizione cui il giudice appartiene); la legge della sede dell’arbitrato; la legge che regola la convenzione di arbitrato delle parti; la legge applicabile alla parte, se della convenzione di arbitrato è parte uno Stato o un’entità statale; o la legge del luogo dove il lodo sarà eseguito.

In pratica la soluzione più adatta e meno problematica è l’applicazione della *lex fori*. È quella che si adatta meglio alla Convenzione di New York (sempre che il giudice abbia competenza in assenza della convenzione di arbitrato) in quanto tale approccio ben si accorda con l’art. V.2.a che prevede l’applicazione dei criteri di arbitrabilità della *lex fori* in relazione all’esecuzione dei lodi arbitrali. Ed è la meno problematica in quanto l’applicazione di criteri di arbitrabilità stranieri da parte del giudice nazionale è resa difficile dal fatto che tali criteri non sono sempre contenuti in leggi ma a volte sono

---

22. Ad esempio, *First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan*, 514 U.S. 938, 944-947 (1995).

elaborati dalla giurisprudenza, il che implicherebbe un esame approfondito degli ordinamenti giuridici stranieri.

Nei casi che coinvolgono uno Stato in qualità di parte, è ormai generalmente accettato che lo Stato non possa invocare la propria legge sulla non arbitrabilità della questione.<sup>23</sup>

***b. Le convenzioni di arbitrato internazionali dovrebbero essere oggetto di criteri uniformi sull'arbitrabilità***

In ogni caso, i criteri circa l'arbitrabilità andrebbero interpretati alla luce della presunzione di validità delle convenzioni di arbitrato internazionali prevista dalla Convenzione di New York (la presunzione di validità è discussa *infra* nel presente Capitolo, alla sezione C.4). Pertanto, non tutte le eccezioni di non-arbitrabilità che possono essere accolte con riferimento a convenzioni di arbitrato puramente interne possono essere invocate contro convenzioni di arbitrato internazionali.

Non vi è un criterio universale che permetta di distinguere tra convenzioni di arbitrato interne e convenzioni di arbitrato internazionali. Alcune leggi contengono definizioni formali (quali la diversità di nazionalità); altre si riferiscono in modo più intuitivo a "operazioni internazionali" senza ulteriori precisazioni.

**4. La convenzione di arbitrato deve essere valida dal punto di vista formale e sostanziale**

L'art. II.1 prevede che la convenzione di arbitrato sia "scritta". Questo requisito, definito all'art. II.2, comprende "una clausola

---

23. L'art. 177 c. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato della Svizzera prevede:

"Uno Stato, un'impresa dominata da uno Stato o un'organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare l'arbitrabilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale."

compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi”. Il requisito della forma scritta riguarda la validità formale della convenzione di arbitrato ai sensi della Convenzione di New York.

Come qualsiasi altro contratto, anche le convenzioni di arbitrato sono soggette a regole di formazione e validità sostanziale. Ciò è suggerito sommariamente dall’art. II.3, che prevede che un giudice debba dare seguito a una richiesta di rinvio all’arbitrato a meno che non ritenga che la convenzione di arbitrato invocata sia “nulla, inefficace o non suscettibile di applicazione”.

Le questioni relative alla validità formale e sostanziale saranno discusse in dettaglio di seguito. Nell’esaminare la validità, i giudici devono tenere presente che le convenzioni di arbitrato che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York si presumono valide. I redattori della Convenzione di New York intendevano escludere la possibilità che la parte di una convenzione di arbitrato venisse meno all’impegno di ricorrere all’arbitrato e sottoponesse invece la controversia al giudice statale. Pertanto, la Convenzione di New York prevede un regime favorevole all’esecuzione e all’arbitrato, che si basa sulla presunzione di validità – formale e sostanziale – delle convenzioni di arbitrato (“Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta...”). Questa presunzione di validità può essere superata solo sulla base di un numero limitato di motivi (“*sempreché* non riscontri che detta convenzione sia *caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione*”). Il favor per l’esecuzione significa che la Convenzione di New York prevale sulla legge nazionale meno favorevole. I giudici non potranno applicare requisiti più severi previsti dalla propria legge nazionale circa la validità della convenzione di arbitrato (quali, per esempio, il requisito che la clausola compromissoria in un contratto sia sottoscritta separatamente).

A questo proposito, la prassi mostra che i giudici generalmente seguono un principio guida secondo cui una convenzione di arbitrato è valida quando si può ragionevolmente affermare che l’offerta di arbitrare le controversie – in forma scritta – è stata accettata (ovvero,

che c'è stato un “incontro delle volontà”). Tale accettazione può essere espressa in modi diversi, a seconda del caso.

***a. Validità formale: la convenzione di arbitrato deve essere “in forma scritta”.***

Non si può procedere all'esecuzione di una convenzione di arbitrato in base alla Convenzione di New York se il requisito di forma scritta di cui all'art. II non è soddisfatto. L'art. II.2 definisce l'accordo scritto come “una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o telegrammi”.

Risulta chiaro che una convenzione di arbitrato firmata da entrambe le parti o una clausola arbitrale incorporata in un contratto firmato soddisfa il requisito della forma scritta. Non è necessaria una firma separata della clausola arbitrale.

Inoltre, ai sensi dell'art. II.2, una convenzione di arbitrato contenuta in uno scambio di lettere, telegrammi o comunicazioni simili soddisfa la forma scritta. In questo caso, e a differenza della prima parte dell'art. II.2 – che fa riferimento a una “clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti” – non è richiesto che le lettere e i telegrammi siano firmati.

La Convenzione di New York stabilisce una norma internazionale uniforme. I suoi redattori hanno cercato di raggiungere un consenso su una questione su cui le legislazioni nazionali avevano – e hanno tuttora – approcci diversi, stabilendo una norma sostanziale relativamente ampia sul requisito della forma scritta, che prevale sulle leggi nazionali.

L'art. II.2 pone così uno standard “massimo” che preclude agli Stati contraenti di porre nella propria legge nazionale requisiti formali aggiuntivi o più severi. Tra gli esempi di regole più restrittive vi è il requisito che la convenzione di arbitrato sia scritta in un certo tipo o dimensione di carattere, o che sia redatta con scrittura autenticata, o che sia sottoscritta separatamente, ecc.

Oltre a stabilire uno standard massimo, l'art. II.2 veniva interpretato nel senso di imporre anche un requisito internazionale minimo, in base al quale i giudici non potevano ritenere ammissibili requisiti di forma meno severi di quelli previsti dalla Convenzione. Questa interpretazione, tuttavia, non è più quella prevalente.

Seguendo la prassi attuale del commercio internazionale, l'art. II.2 viene sempre più interpretato nel senso di non impedire l'applicazione di requisiti di forma meno severi da parte degli Stati contraenti.

Tale lettura trova supporto nell'art. VII.1. Come già menzionato nel Capitolo 1, l'art. VII.1 permette l'applicazione di qualsiasi disposizione nazionale o internazionale che sia più favorevole alla parte interessata. Anche se tale disposizione fu adottata in relazione all'esecuzione di lodi arbitrali, si può notare una tendenza ad applicarla anche alle convenzioni di arbitrato. Questo approccio, tuttavia, non è universalmente accettato, in particolare perché la disposizione del diritto più favorevole di cui all'art. VII.1 è considerata da alcuni giudici come una disposizione che consente loro di rinunciare alla Convenzione di New York a favore del diritto interno, ma non di combinare le disposizioni della Convenzione e quelle del diritto interno.

Pertanto, molti giudici hanno cercato di rispondere alle moderne esigenze del commercio internazionale non rinunciando del tutto all'art. II.2, ma piuttosto interpretandolo in maniera espansiva – accettando agevolmente l'esistenza di un accordo in forma scritta – o leggendolo come se si limitasse a fornire alcuni esempi di ciò che è un accordo “in forma scritta” ai sensi dell'art. II.1 (sull'art. VII.1 si veda il Capitolo 1, alla sezione E.4).

Entrambi questi approcci in relazione all'art. II.2 sono stati approvati dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) nella Raccomandazione del 7 luglio 2006 (si veda l'**Allegato III** alla presente Guida). L'UNCITRAL ha raccomandato che:

“l'art. VII.1 della [Convenzione] deve essere applicato così da garantire alla parte interessata il diritto di avvalersi della

legislazione o dei trattati del Paese dove la convenzione di arbitrato è invocata, per domandare il riconoscimento della validità di tale convenzione.”

e che

“l’art. II.2 della [Convenzione] venga applicato riconoscendo che le circostanze ivi descritte non sono esaustive”

In ogni caso, è ormai chiaro che un’interpretazione rigida del requisito di forma scritta della Convenzione di New York sarebbe in contraddizione con gli usi commerciali attuali e largamente diffusi, nonché contraria al favor per l’esecuzione sotteso alla Convenzione.

Nonostante la tendenza diffusa ad interpretare in senso ampio il requisito della “forma scritta” previsto dalla Convenzione di New York, esistono casi in cui la validità formale delle convenzioni di arbitrato può essere messa in discussione. Di seguito vengono illustrate alcune situazioni comuni.

*1. Clausola compromissoria inserita in un documento al quale il contratto principale rinvia (clausola “incorporata per relationem”)*

È pratica comune che il documento contrattuale principale richiami condizioni generali o altri formulari, i quali possono contenere una clausola compromissoria.

La Convenzione di New York tace su tale questione. Non vi è alcuna esplicita indicazione se la clausola compromissoria richiamata *per relationem* soddisfaccia il requisito di forma previsto dall’art. II.

La soluzione a questo problema va valutata caso per caso, ma si dovrebbero prendere in considerazione alcuni criteri, quali: lo status delle parti (ad esempio, se sono imprenditori esperti); gli usi commerciali del settore specifico; se il contratto principale fa esplicito riferimento alla clausola arbitrale nei termini e condizioni generali; e se

il documento contenente la clausola arbitrale è stato comunicato all'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.

Se, dopo aver applicato questi criteri, risulta evidente che le parti erano o avrebbero dovuto essere consapevoli dell'esistenza di una convenzione di arbitrato incorporata *per relationem*, i giudici sono generalmente propensi ad affermare la validità formale della convenzione di arbitrato.

A titolo di esempio, si può considerare che vi sia accordo tra le parti su di una clausola compromissoria contenuta in un documento di un bando richiamato nelle condizioni generali,<sup>24</sup> o nelle condizioni generali di contratto richiamate in ordini di acquisto, a condizione che siano state allegate o facciano parte dell'ordine.<sup>25</sup>

I giudici hanno invece opinioni divergenti sul fatto che in una polizza di carico possa essere sufficiente a soddisfare il requisito di forma un semplice richiamo a un contratto di *charter-party* contenente una clausola compromissoria. Anche qui, il criterio guida è accertare se le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere la convenzione di arbitrato. Se la polizza di carico menziona specificamente la clausola compromissoria nel *charter-party*, tale menzione è normalmente considerata sufficiente.<sup>26</sup> I giudici sono stati meno spesso disposti a considerare sufficiente un riferimento generico al *charter-party*.<sup>27</sup>

---

24. *Francia*: Cour d'Appel, Parigi, 26 marzo 1991 (*Comité Populaire de la Municipalité d'El Mergeb v. Société Dalico Contractors*) *Revue de l'Arbitrage* 1991, p. 456.

25. *Stati Uniti*: Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto occidentale di Washington, 19 maggio 2000 (*Richard Bothell and Justin Bothell/Atlas v. Hitachi, et al.*); *Yearbook XXVI* (2001) pp. 939-948 (US no. 342).

26. *Cfr. Spagna*: Audencia Territorial, Barcelona, 9 aprile 1987 (*Not indicated v. Not indicated*) 5 *Revista de la Corte Española de Arbitraje* (1988-1989); *Yearbook XXI* (1996) pp. 671-672 (Spain no. 25), in cui si è deciso che un riferimento generico in una polizza di carico non incorpora validamente la clausola arbitrale contenuta nel *charter-party*.

27. *Stati Uniti*: United States District Court, Southern District of New York, 18 agosto 1977 (*Coastal States Trading, Inc. v. Zenith Navigation SA and Sea King*

## 2. *Clausola compromissoria in un documento contrattuale non firmato ma successivamente accettato*

In questo caso, il consenso a sottoporre la controversia ad arbitrato va stabilito alla luce delle circostanze del caso concreto, a seconda di come viene effettuata la successiva accettazione.

Ad esempio, può accadere che un contratto contenente una clausola arbitrale venga accettato per iscritto con riserve o condizioni risolutive. In tal caso, è ragionevole ritenere che la convenzione di arbitrato possa essere accettata nella misura in cui non sia stata espressamente contestata e vi sia un documento scritto che attesti l'accordo delle parti a ricorrere all'arbitrato. In effetti, in assenza di una specifica formulazione contraria, né le riserve generali né le potenziali condizioni risolutive (ad esempio, clausole come "la presente conferma è soggetta a dettagli ulteriori") influiscono sulla clausola arbitrale.<sup>28</sup>

È sempre più frequente che i giudici si trovino di fronte a convenzioni arbitrali concluse nel contesto di arbitrati in materia di investimenti, in cui lo Stato concede un'offerta permanente di arbitrato in un trattato, che l'investitore accetta successivamente per iscritto quando presenta la sua domanda di arbitrato. È pacifico che ciò soddisfi il requisito della forma scritta previsto dall'art. II.<sup>29</sup>

---

*Corporation*), *Yearbook* IV (1979) pp. 329-331 (US no. 19) e United States District Court, Northern District of Georgia, Atlanta Division, 3 aprile 2007 (*Interested Underwriters at Lloyd's, et al. v. M/T SAN SEBASTIAN and her freights, in rem, et al.*) 508 F.Supp.2d (N.D. GA. 2007) p. 1243; *Yearbook* XXXIII (2008) pp. 935-943 (US no. 619).

28. *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Second Circuit, 15 febbraio 2001 (*US Titan, Inc. v. Guangzhou ZhenHua Shipping Co.*) 241 F.3d (2nd Cir. 2001) p. 135; *Yearbook* XXVI (2001) pp. 1052-1065 (US no. 354).

29. Si veda, ad esempio, *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Second Circuit, 17 marzo 2011 (*Republic of Ecuador v. Chevron Corporation, et al.*), *Yearbook* XXXVI (2011) (US no. 737).

### 3. *Nessuna accettazione tacita*

Al contrario, se un contratto contenente una clausola compromissoria viene inviato da una parte a un'altra, e quest'ultima non risponde ma esegue il contratto, si pone la questione del consenso tacito o dell'accettazione implicita dell'arbitrato. Tale situazione si verifica frequentemente negli usi commerciali moderni, in cui le operazioni economiche sono spesso effettuate sulla base di documenti sommari quali ordini di acquisto o note di prenotazione ("*booking notes*"), che non richiedono necessariamente una risposta scritta dalla controparte.

In via di principio, una accettazione tacita non soddisfa il requisito di forma scritta previsto dalla Convenzione di New York, e in tal senso si sono pronunciati alcuni giudici.<sup>30</sup> Tuttavia, in linea con l'interpretazione secondo la quale la Convenzione deve essere interpretata nel contesto di una prassi del commercio internazionale in continua evoluzione, alcuni giudici hanno deciso che può essere considerata sufficiente ai fini dell'art. II.2 anche l'accettazione tacita di un'offerta scritta (ad esempio attraverso l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale<sup>31</sup> o l'applicazione di usi commerciali che permettono la conclusione tacita di una convenzione di arbitrato)<sup>32</sup>. Si sarebbe potuto arrivare a tali ultime decisioni anche optando per la disapplicazione dalla Convenzione attraverso l'art. VII.1, per beneficiare di una legislazione nazionale più favorevole in merito al requisito della forma scritta.

A questo proposito, nel 2006 l'UNCITRAL ha modificato l'art. 7 (in tema di definizione e forma della convenzione di arbitrato) della sua

---

30. Si veda, ad esempio, *Germania*: Oberlandesgericht, Francoforte sul Meno, 26 giugno 2006 (*Manufacturer v. Buyer*) IHR 2007 pp. 42-44; *Yearbook XXXII* (2007) pp. 351-357 (Germany no. 103).

31. *Stati Uniti*: United States District Court, Southern District of New York, 6 agosto 1997 (*Kahn Lucas Lancaster, Inc. v. Lark International Ltd.*), *Yearbook XXIII* (1998) pp. 1029-1037 (US no. 257).

32. *Germania*: Bundesgerichtshof, 3 dicembre 1992 (*Buyer v. Seller*), *Yearbook XX* (1995) pp. 666-670 (Germany no. 42).

Legge Modello sull'arbitrato commerciale internazionale (si veda l'**Allegato II** alla presente Guida), fornendo due possibili Opzioni. L'Opzione I ha introdotto una definizione flessibile di convenzione scritta:

“La convenzione di arbitrato è in forma scritta se il suo contenuto è riprodotto in qualunque forma, indipendentemente dal fatto che la convenzione di arbitrato o il contratto siano stati conclusi oralmente, *per comportamento concludente*, o per altri mezzi”.

(Art. 7.3, enfasi aggiunta).

Questa definizione riconosce che la registrazione dei “contenuti” della convenzione di arbitrato “in qualsiasi forma” è equivalente alla forma scritta tradizionale. La forma scritta è sempre comunque necessaria.

L'Opzione II ha eliminato il requisito della forma scritta.

Inoltre, come si è detto, l'UNCITRAL ha raccomandato che l'art. II.2 della Convenzione di New York sia applicato “riconoscendo che le circostanze ivi descritte non sono esaustive” (si veda il presente Capitolo alla sezione D.2.a e l'**Allegato II** alla presente Guida).

Sebbene queste opzioni e raccomandazioni non abbiano un impatto diretto sulla Convenzione di New York, esse: (i) sono indice di una tendenza verso un'interpretazione estensiva del requisito della Convenzione; e (ii) riflettono un'evoluzione delle leggi interne sull'arbitrato di molti Paesi che hanno adottato la Legge Modello UNCITRAL, che può essere invocata attraverso la disposizione del diritto più favorevole di cui all'art. VII.1 della Convenzione di New York.

#### *4. Convenzione di arbitrato contenuto nello scambio di comunicazioni elettroniche*

La formulazione dell'art. II.2 fa riferimento ai mezzi di comunicazioni esistenti nel 1958. Si può ragionevolmente interpretare che tale disposizione includa anche equivalenti mezzi di comunicazione

moderni. Il criterio è che vi sia una traccia scritta della convenzione di arbitrato. Tutti i mezzi di comunicazione che soddisfano tale criterio dovrebbero allora essere considerati come conformi all'art. II.2, ivi comprese le comunicazioni elettroniche.

Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, la Legge Modello UNCITRAL adotta il seguente approccio:

“Il requisito della forma scritta di una convenzione di arbitrato è soddisfatto da una comunicazione elettronica se le informazioni in essa contenute sono accessibili in modo da poter essere utilizzate per riferimenti successivi”.

***b. Validità sostanziale: la convenzione di arbitrato non è “caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione”***

I termini “caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione” non sono stati definiti dai redattori della Convenzione. I paragrafi seguenti intendono chiarire il significato di tali termini.

***1. Legge applicabile alla validità sostanziale della convenzione di arbitrato***

L'art. V.1.a indica come legge applicabile alla validità della convenzione di arbitrato la legge alla quale le parti hanno assoggettato la convenzione (si veda il Capitolo 3). In pratica, tuttavia, è raro che le parti compiano una scelta circa la legge che regola la formazione e la validità sostanziale della convenzione di arbitrato. La determinazione di tale legge è dunque operata dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla validità di una convenzione di arbitrato. Vi sono varie possibilità. Le più comunemente adottate sono (come menzionato nella Convenzione di New York) o la legge della sede dell'arbitrato, che può trovarsi in uno Stato diverso da quello del giudice adito (per analogia con l'art. V.1.a, seconda parte), oppure la *lex fori*, o ancora la legge applicabile al contratto principale. Nel 2020, la Corte Suprema del Regno Unito ha

stabilito che, qualora le parti non abbiano specificato la legge applicabile alla convenzione di arbitrato, la legge scelta dalle parti per disciplinare un contratto contenente la clausola arbitrale disciplinerà generalmente anche la convenzione di arbitrato.<sup>33</sup> Alcuni giudici hanno anche confermato la validità di una convenzione di arbitrato senza riferirsi ad alcuna legge nazionale, ma facendo riferimento solamente alla comune intenzione delle parti. In generale, la scelta della legge applicabile dovrebbe cadere su quella più favorevole alla convenzione di arbitrato.<sup>34</sup>

## 2. “*Caducata*”

L’eccezione concernente una convenzione di arbitrato “*caducata*” si riferisce a quei casi in cui la convenzione è inficiata da qualche causa di validità *ab initio*. Esempi tipici di eccezioni che ricadono in questa categoria sono l’abuso contrattuale (“*unconscionability*”), l’illegalità o l’errore. Anche i difetti nella formazione della convenzione di arbitrato quali l’incapacità o la mancanza di poteri dovrebbero essere inclusi in tale categoria (si veda anche il Capitolo 3 alla sezione D.1, art. V.1.a).

Se il giudice accetta il principio di autonomia della clausola compromissoria (si veda questo Capitolo alla sezione B.1), solo l’invalidità della convenzione di arbitrato, e non l’invalidità del contratto principale, impedirebbe al giudice di rinviare le parti ad arbitrato. A titolo di esempio: un contratto che ha ad oggetto la ripartizione del mercato in violazione delle regole sulla concorrenza è nullo. Tuttavia, tale nullità non si ripercuote sul consenso a sottoporre

---

33. *Regno Unito: Supreme Court (Enka Insaat ve Sanayi AS v. OOO Insurance Company Chubb)* [2020] UKSC 38.

34. Tale approccio si rinviene nell’art. 178 c. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato della Svizzera, che recita:

“Il patto [di arbitrato] è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.”

le relative controversie ad arbitrato, consenso che è espresso nella clausola compromissoria contenuta nel contratto principale. Ciò detto, eccezioni come il dolo o la violenza, che possono riguardare il consenso di una parte all'arbitrato, possono essere più facilmente decise direttamente dai giudici.

### 3. “Inefficace”

Una convenzione di arbitrato inoperante ai sensi dell'art. II.3 è una convenzione in un primo momento valida ma che ha cessato di produrre i suoi effetti.

L'eccezione concernente una convenzione “inefficace” include tipicamente casi di rinuncia, revoca, rescissione o risoluzione della convenzione di arbitrato. Allo stesso modo, la convenzione di arbitrato sarà considerata inefficace se la medesima controversia tra le stesse parti è già stata decisa da un giudice o da un tribunale arbitrale (*res judicata* o *ne bis in idem*).

Ad esempio, la Corte di Cassazione italiana ha deciso che i giudici italiani erano competenti a decidere di una controversia nonostante la clausola arbitrale contenuta nel contratto in quanto, a causa dell'embargo dichiarato contro l'Iraq, le parti non potevano più disporre liberamente dei diritti contrattuali sottostanti al momento dell'inizio dell'azione di primo grado.<sup>35</sup>

---

35. *Italia*: Corte Suprema di Cassazione, Sent. n. 23893, 24 novembre 2015 (*Governo e Ministeri della Repubblica dell'Iraq c. Armamenti e Aerospazio SpA, in liquidazione, et al.*), *Yearbook* XLI (2016) p. 503 (Italy no. 189). Sebbene la Corte Suprema abbia inquadrato la sua decisione come un'analisi per stabilire se la clausola arbitrale fosse “caducata” perché la controversia era diventata non arbitrabile, i fatti sembrano allinearsi alla questione dell'inoperosità della clausola.

#### 4. “Non suscettibile di applicazione”

Questa eccezione include quei casi in cui l’arbitrato non può procedere a motivo di impedimenti fisici o giuridici.

Gli impedimenti fisici a procedere con l’arbitrato riguardano situazioni molto rare, quali la morte dell’arbitro nominato nella convenzione di arbitrato o il rifiuto dell’arbitro di accettare la nomina nel caso in cui le parti ne abbiano chiaramente escluso la sostituzione. A seconda delle particolari disposizioni previste dalla legge applicabile, questi casi potrebbero dar luogo all’impossibilità di applicare la convenzione di arbitrato.

Molto più frequentemente, la formulazione della clausola compromissoria è così poco chiara da impedire da un punto di vista giuridico l’inizio del procedimento arbitrale. Queste clausole sono normalmente chiamate “patologiche”. In senso stretto, tali convenzioni di arbitrato sono in realtà caducate ed è tale eccezione che spesso viene sollevata dinanzi al giudice. Tali clausole andrebbero interpretate in base alla stessa legge che regola la formazione e la validità sostanziale della convenzione di arbitrato.

I seguenti scenari sono frequenti nella prassi.

##### (i) *Il rinvio all’arbitrato è facoltativo*

Alcune convenzioni di arbitrato prevedono che le parti “possono” sottoporre le loro controversie ad arbitrato. Tali formulazioni a carattere facoltativo fanno sorgere dubbi circa la volontà delle parti di sottoporre le loro controversie ad arbitrato.

A tali clausole compromissorie si dovrebbe tuttavia dare esecuzione in linea con il principio generale di interpretazione in base al quale le clausole contrattuali devono interpretarsi in modo che abbiano qualche effetto piuttosto che nel modo in cui non ne avrebbero alcuno.

(ii) *Il contratto prevede l'arbitrato ma anche la giurisdizione dei giudici statali*

In tali situazioni, è possibile a volte conciliare entrambe le previsioni e dare effetto alla convenzione di arbitrato. Per fare ciò, il giudice deve stabilire quale sia la vera intenzione delle parti. In particolare, il giudice deve rinviare le parti all'arbitrato solo ove esse abbiano inteso risolvere le loro controversie attraverso tale metodo, in combinazione o meno con altro mezzo di risoluzione delle controversie.

Ad esempio, l'Alta Corte di Singapore ha deciso che una convenzione che "irrevocabilmente" sottoponeva le controversie ai giudici di Singapore non era necessariamente inconciliabile, se correttamente interpretata, con un'altra clausola dello stesso contratto che prevedeva l'arbitrato. Il giudice ha stabilito che le parti avevano inteso sottoporre le loro controversie ad arbitrato e che il riferimento alla giurisdizione dei giudici di Singapore operava in parallelo, in quanto identificava in realtà la *lex arbitri* e la giurisdizione delle corti in supporto all'arbitrato.<sup>36</sup>

Questa interpretazione è conforme al principio generale secondo cui le clausole contrattuali devono essere interpretate in modo tale da dare loro un qualche effetto.

Il Tribunale federale svizzero ha invece deciso che non esisteva una convenzione di arbitrato valida in un caso in cui la clausola compromissoria prevedeva che le controversie fossero deferite ad arbitrato amministrato dall'AAA o "a qualsiasi altro tribunale statunitense". Il Tribunale federale ha ritenuto irrilevante il fatto che la clausola fosse intitolata "Arbitrato" e facesse riferimento alle regole dell'AAA, in quanto non era possibile accertare una chiara intenzione ad arbitrare le controversie fra le parti.<sup>37</sup>

---

36. *Singapore*: High Court, 12 gennaio 2009 (*P.T. TriM-G. Intra Asia Airlines v. Norse Air Charter Limited*), *Yearbook XXXIV* (2009) pp. 758-782 (Singapore no. 7).

37. *Svizzera*: Bundesgerichtshof, 25 ottobre 2010 (*X Holding AG et al. v. Y Investments NV*), *Yearbook XXXVI* (2011) p. 343 (Switzerland no. 43).

(iii) *La clausola di risoluzione delle controversie prevede fasi precedenti all'arbitrato*

Sempre più spesso, le parti inseriscono nei loro contratti clausole di “escalation” o “a livelli”, che prevedono fasi per, ad esempio, negoziare o mediare (o entrambe) la controversia prima di ricorrere all'arbitrato. I giudici possono essere chiamati a decidere se le fasi pre-arbitrali sono state rispettate e, in caso contrario, se ciò preclude il rinvio delle parti all'arbitrato. La prassi dimostra che queste clausole devono essere molto specifiche e non lasciare dubbi sull'obbligatorietà delle fasi pre-arbitrali affinché i giudici le applichino. Anche quando il linguaggio è chiaro, molti giudici hanno ritenuto che queste fasi pre-arbitrali siano una questione di competenza che gli arbitri dovrebbero decidere in base al principio di *compétence-compétence* o una questione di ammissibilità invece che giurisdizionale che, in ogni caso, spetta agli arbitri decidere.

Analogamente, nel contesto dell'arbitrato in materia di investimenti, i trattati di investimento spesso prevedono un periodo durante il quale lo Stato e l'investitore devono negoziare prima che l'investitore possa presentare domanda di arbitrato (noto come “periodo di ripensamento”) o possono includere una disposizione in base alla quale l'investitore deve far valere le proprie pretese per un certo periodo davanti ai giudici nazionali prima di ricorrere all'arbitrato. Alcuni giudici hanno definito il requisito del contenzioso nazionale come una “condizione sospensiva” pre-arbitrale di natura procedurale, con la conseguenza che qualsiasi decisione in merito all'adempimento della condizione spetterebbe agli arbitri e non ai giudici.

(iv) *Il regolamento o l'istituzione arbitrale sono designate in maniera inesatta*

In alcuni casi l'imprecisione della clausola rende impossibile al giudice determinare quale sia l'istituzione arbitrale scelta dalle parti. L'arbitrato non può dunque procedere e il giudice deve affermare la propria competenza sulla controversia.

Ad esempio, la Corte Suprema della Repubblica di Bielorussia ha deciso che non esisteva una valida convenzione di arbitrato nel caso in cui la formulazione della clausola arbitrale – che faceva riferimento al “Centro Arbitrale della Camera Economica Federale, Vienna, in conformità con il suo Regolamento” – non identificava l’istituzione arbitrale competente ed il regolamento applicabile, in quanto da una ricerca online risultava l’esistenza di due istituti distinti, operanti secondo regolamenti distinti, allo stesso indirizzo in Vienna: il Centro Arbitrale Internazionale della Camera Economica Federale austriaca e il Centro Arbitrale Internazionale di Vienna.<sup>38</sup>

In altri casi, tuttavia, l’inesattezza può essere superata da un’interpretazione ragionevole della clausola. In altri casi ancora, il giudice può salvare la clausola patologica separando la disposizione che la rende non eseguibile, e mantenendo invece gli altri elementi della convenzione di arbitrato che permettano l’avvio dell’arbitrato.

A titolo di esempio, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Wisconsin ha esaminato una convenzione di arbitrato che nella sua versione inglese prevedeva che le controversie andassero regolate tramite arbitrato a Singapore “in conformità al Regolamento di Arbitrato Internazionale che sarà in vigore”, mentre nella sua versione cinese prevedeva che l’arbitrato sarebbe stato condotto “alla *Singapore International Arbitration Institution*”.<sup>39</sup> Il giudice ha interpretato le clausole nel senso che esse designavano “l’organizzazione arbitrale nota come *Singapore International Arbitration Centre*”.

---

38. *Bielorussia*: Supreme Court of the Republic of Belarus, Judicial Chamber on Economic Cases, Causa n. 189-6/2019/64A/336K, 7 aprile 2020 (*D UAB v. S LLC*), *Yearbook XLVI* (2021) p. 232 (Belarus no. 3).

39. *Stati Uniti*: United States District Court, Eastern District of Wisconsin, 24 settembre 2008 (*Slinger Mfg. Co., Inc. v. Nemark, S.A., et al.*), *Yearbook XXXIV* (2009) pp. 976-985 (US no. 656).

(v) *Non vi è alcuna indicazione sulle modalità di nomina degli arbitri (“clausole short form”)*

Può accadere che la clausola compromissoria utilizzi una formulazione quale “Arbitrato generale/standard, a seconda del caso, a Londra nella maniera usuale”.

In generale tali tipi di clausole andrebbero confermate solo ove precisino un possibile collegamento tra la clausola e un Paese i cui giudici sono in grado di fornire supporto all’inizio dell’arbitrato.

Nell’esempio appena citato, si può rinvenire tale “elemento di collegamento”. Le parti potevano richiedere l’assistenza del giudice inglese per la nomina degli arbitri. La clausola *short form* avrebbe potuto anche essere confermata se “la maniera usuale” avesse permesso di identificare gli elementi necessari per permettere l’avvio dell’arbitrato. L’espressione potrebbe infatti essere interpretata come un riferimento a prassi passate intercorse tra gli appartenenti alla stessa categoria o associazione professionale, potendo in quel caso suggerire l’applicazione dell’eventuale regolamento arbitrale di tale associazione.

Se manca ogni possibile “elemento di collegamento”, le clausole *short form* non possono essere confermate.

## **5. La convenzione di arbitrato deve essere vincolante per le parti della controversia sottoposta al giudice (anche se non firmatarie)**

In pratica, i giudici possono trovarsi in situazioni in cui viene chiesto di rinviare all’arbitrato parti che non sono firmatarie della convenzione di arbitrato: o perché esse stesse desiderano essere rinviate all’arbitrato, o perché un’altra parte sta cercando di rinviarle all’arbitrato. Di conseguenza, i giudici devono stabilire se la parte non firmataria possa essere considerata una parte della convenzione di arbitrato “originaria” e, in tal caso, se i requisiti della Convenzione di New York sono soddisfatti nei suoi confronti.

***a. Validità formale: non deve essere riesaminata rispetto ai non firmatari.***

Si tratta quindi di capire se vincolare un soggetto non firmatario alla convenzione di arbitrato si ponga in contrasto con il requisito di forma scritta previsto dalla Convenzione di New York. La risposta è “probabilmente no”, per una serie di ragioni.

La questione della validità formale è indipendente dalla valutazione relativa alle parti di una convenzione di arbitrato, che è questione di merito e non soggetta a requisiti di forma. Una volta determinato che esiste una convenzione di arbitrato valida dal punto di vista formale, altra questione è stabilire quali parti siano vincolate da essa. Soggetti terzi non esplicitamente menzionati nella convenzione di arbitrato scritta possono ciononostante rientrare nel suo ambito di applicazione *ratione personae*. Inoltre, la Convenzione non impedisce che il consenso all'arbitrato sia fornito da una persona per conto di un'altra, nozione che è alla base delle teorie del consenso tacito. I giudici talvolta fanno riferimento anche a teorie giuridiche di diritto interno al fine di stabilire quali parti debbano essere considerate firmatarie della convenzione di arbitrato.<sup>40</sup>

***b. Validità sostanziale: Il non firmatario deve rientrare nell'ambito soggettivo della convenzione di arbitrato***

La regola della “*privity of contract*” [secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, n.d.t.] si applica alle convenzioni di arbitrato. Ciò significa che una convenzione di arbitrato conferisce diritti e impone obblighi solo alle parti. L'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato rispetto alle parti viene definito “soggettivo”.

---

40. *Stati Uniti*: Supreme Court of the United States, n. 18-1048, 1 giugno 2020 (*GE Energy Power Conversion France SAS, Corp., fka Converteam SAS v. Outokumpu Stainless USA, LLC et al.*), *Yearbook XLV* (2020) (US no. 1004).

L'art. II.3 richiede implicitamente al giudice di determinare l'ambito di applicazione soggettivo di una convenzione di arbitrato laddove prevede che “[i]l tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia *su una questione per la quale le parti hanno stipulato una convenzione* secondo il presente articolo...” rinvierà le parti all'arbitrato.

L'ambito soggettivo di un contratto non può essere definito solo in relazione ai firmatari di una convenzione di arbitrato. Anche i non firmatari possono assumere i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto. Diverse basi giuridiche possono essere invocate per vincolare un soggetto non firmatario a una convenzione di arbitrato. Un primo gruppo include le teorie del consenso implicito, dei terzi beneficiari, dei garanti, della cessione, della successione e di altri meccanismi di trasferimento di diritti contrattuali. Queste teorie si basano sull'intenzione delle parti e, in larga misura, sul principio di buona fede. Sono applicabili a entità giuridiche sia private sia pubbliche. Un secondo gruppo include le dottrine giuridiche del rapporto mandante-mandatario, dei poteri apparenti, del sollevamento del velo della personalità giuridica (*alter ego*), di rapporti di *joint venture*, della teoria del gruppo di società e di *estoppel*. Queste teorie non si basano sull'intenzione delle parti, quanto sulla legge applicabile.

### *1. La legge applicabile alla determinazione dell'ambito soggettivo della convenzione di arbitrato*

Per decidere se un non firmatario sia vincolato da una convenzione di arbitrato la questione va risolta alla luce della legge che regola la convenzione di arbitrato. Come discusso in precedenza, in mancanza di accordo delle parti sul punto, si ritiene generalmente che la convenzione di arbitrato sia regolata dalla legge della sede dell'arbitrato oppure dalla legge che regola il contratto principale oppure, in alcuni casi, dalla *lex fori*. Tuttavia, alcuni giudici hanno risolto la questione attraverso l'applicazione di principi internazionali o della *lex mercatoria*,

ritenendo che si tratti soprattutto di una questione fattuale e di prova. (si veda il presente Capitolo alla sezione C.4.b.1).

## 2. *Quando è possibile il rinvio ad arbitrato rispetto ad un non firmatario*

La risposta dipende dal caso di specie. Un giudice investito della questione dovrebbe esaminarla in base alle circostanze del caso e decidere in tale contesto se si può ragionevolmente ritenere che un soggetto non firmatario sia o meno vincolato alla convenzione di arbitrato. Se sì, è preferibile rinviare le parti all'arbitrato e lasciare che sia il tribunale arbitrale a esaminare e decidere la questione. Il giudice potrà poi riesaminare la decisione del tribunale arbitrale sull'estensione della clausola compromissoria al soggetto non firmatario in un eventuale giudizio di annullamento o in sede di esecuzione del lodo.

I giudici hanno rinviato le parti all'arbitrato in controversie che coinvolgevano soggetti non firmatari, se la controversia tra il soggetto firmatario e il non firmatario appariva *sufficientemente* connessa all'interpretazione ed esecuzione di un contratto del firmatario che conteneva una clausola compromissoria. Conseguentemente, si è ritenuto che tale controversia ricadesse *verosimilmente* nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria.

Nel caso *Sourcing Unlimited Inc. c. Asimco International Inc.*,<sup>41</sup> deciso dalla Corte di appello statunitense del primo circuito, Sourcing Unlimited (Jumpsourc) aveva concluso un accordo scritto con ATL al fine di ripartire la produzione di pezzi meccanici e dividere i profitti. Asimco era una controllata di ATL e le due società avevano il medesimo presidente. L'accordo prevedeva l'arbitrato in Cina. Quando il rapporto si deteriorò, Jumpsourc iniziava una causa contro Asimco e il suo presidente nelle corti statunitensi, sostenendo che Asimco aveva

---

41. *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, First Circuit, 22 maggio 2008 (*Sourcing Unlimited, Inc., d/b/a Jumpsourc v. Asimco International, Inc., et al.*), 526 F.3d 38, para. 9; *Yearbook XXXIII* (2008) pp. 1163-1171 (US no. 643).

intenzionalmente interferito nelle sue relazioni contrattuali e fiduciarie con ATL. I convenuti domandavano al giudice di rinviare la controversia ad arbitrato. Sostenevano infatti che, benché non fossero firmatari del contratto, della domanda di Jumpsourc contro di loro doveva giudicare un tribunale arbitrale, in quanto le questioni controverse sorgevano chiaramente dal contratto di società. Il giudice accoglieva la richiesta e statuiva che “[l]a presente controversia è *sufficientemente collegata* al contratto tra Jumpsourc e ATL ed è dunque appropriato ricorrere al principio dell’*estoppel*” (primo corsivo aggiunto).

### **D. QUANDO SONO SODDISFATTI I REQUISITI PER L'ESECUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO IL GIUDICE “RINVIA LE PARTI ALL'ARBITRATO” “SU RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI”**

Quando il giudice riscontra che vi sia una valida convenzione di arbitrato, deve, su richiesta di una delle parti, rinviare le parti all’arbitrato anziché decidere egli stesso la controversia. Questo meccanismo di esecuzione della convenzione di arbitrato è previsto all’art. II.3. La Convenzione di New York si prefiggeva di non lasciare ai giudici alcun tipo di discrezionalità su questo punto.

#### **1. Come “rinviare” le parti all’arbitrato**

Il “rinvio all’arbitrato” significa che il giudice sospende il procedimento durante la pendenza dell’arbitrato oppure che si dichiara incompetente, in conformità alla legge nazionale sull’arbitrato o al diritto processuale civile interno.

## 2. Nessun rinvio ex officio

Un giudice rinverrà le parti all'arbitrato solo “su richiesta di una di esse”, il che esclude che questo possa avvenire d'ufficio da parte del giudice.

## 3. Opzioni a disposizione giudice se ritiene che una parte non debba essere rinviata all'arbitrato

Soprattutto nel caso di soggetti non firmatari, qualora il giudice non sia convinto che una parte debba essere rinviata all'arbitrato, dovrà decidere se rinviare all'arbitrato le altre parti firmatarie della convenzione di arbitrato, affermando la propria competenza sui soggetti rimanenti, oppure se, viceversa, affermare la propria competenza sull'intera controversia. Insorge peraltro la perplessità che, rinviando le parti firmatarie all'arbitrato, si “divida” la risoluzione del caso tra due fori, con il rischio che ciascun foro giunga a conclusioni differenti sulle stesse questioni di fatto e di diritto. In pronunce risalenti, alcuni giudici italiani hanno deciso che, quando una controversia coinvolgeva parti di una convenzione di arbitrato e soggetti terzi (che il giudice considerava non vincolati alla convenzione di arbitrato) con domande connesse, la competenza del giudice “assorbiva” l'intera controversia e la convenzione di arbitrato diveniva “non suscettibile di applicazione”. Questo approccio – la cosiddetta *vis atractiva* del procedimento giudiziario – è stato esplicitamente escluso dalla riforma della legge italiana sull'arbitrato del 1994 e non riflette un approccio universale.<sup>42</sup>

L'art. II.3 impone al giudice, ove richiesto, di rinviare le parti di una convenzione di arbitrato al foro arbitrale scelto, se le condizioni dell'art. II.3 sono soddisfatte. Pertanto, dietro richiesta di una parte, un giudice avrà poco margine per rifiutarsi di rinviare all'arbitrato le parti che

---

42. *Austria*: Oberster Gerichtshof, 26 agosto 2008 (*R GmbH v. O B.V. et al.*), *Yearbook XXXIV* (2009) pp. 404-408 (Austria no. 19).

hanno firmato la convenzione di arbitrato, mentre potrà affermare la propria competenza sulla controversia con i soggetti non firmatari.

## **E. SINTESI**

In base a questa concisa panoramica del regime della Convenzione di New York sull'esecuzione delle convenzioni di arbitrato, alle convenzioni di arbitrato che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione si applicano i seguenti principi fondamentali:

1. La Convenzione ha lo scopo di promuovere la risoluzione delle controversie internazionali per mezzo dell'arbitrato. Essa pone un regime favorevole all'esecuzione e all'arbitrato.
2. Il giudice dovrà verificare che esiste una controversia tra le parti.
3. L'oggetto della controversia deve essere arbitrabile. La non-arbitrabilità non è direttamente regolata dalla Convenzione ma è questione lasciata al diritto nazionale. Tuttavia, il giudice dovrebbe adottare un approccio restrittivo rispetto alle eccezioni di non arbitrabilità.
4. La convenzione di arbitrato dovrebbe essere considerata valida sotto il profilo formale se il giudice è ragionevolmente convinto che un'offerta di ricorrere all'arbitrato – fatta per iscritto – sia stata accettata dall'altra parte. La Convenzione prevede, quanto alla forma, uno standard uniforme massimo. Tuttavia, il giudice può applicare standard nazionali meno severi di quelli previsti nell'art. II.
5. Per quanto riguarda la validità sostanziale, i tribunali dovrebbero ammettere solo un numero limitato di eccezioni di inesistenza e invalidità basate sul diritto nazionale.
6. Una convenzione di arbitrato può vincolare soggetti non firmatari.



# **CAPITOLO 3**

## **LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI UN LODO ARBITRALE**

### **INDICE DEI CONTENUTI**

#### **A. INTRODUZIONE**

#### **B. FASE I – LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DALLA PARTE RICHIEDENTE (ART. IV)**

1. Quali documenti produrre?
2. Il lodo arbitrale autenticato o la copia certificata conforme (*art. IV.1.a*)
  - a. L'autenticazione
  - b. La certificazione
3. La Convenzione di arbitrato originale o la copia certificata conforme (*art. IV.1.b*)
4. Al momento della domanda
5. Le traduzioni (*art. IV.2*)

#### **C. FASE II - I MOTIVI DI DINIEGO (ART. V) - ASPETTI GENERALI**

1. L'esclusione del riesame nel merito
2. L'onere della prova incombe sulla parte resistente
3. La lista esaustiva dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione
4. L'interpretazione restrittiva dei motivi di diniego
5. Il limitato potere discrezionale di cui godono i giudici di accordare il riconoscimento e l'esecuzione in presenza dei motivi di diniego
6. Questioni relative all'immunità sovrana

**D. I MOTIVI DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE INCOMBENTI SULLA PARTE RESISTENTE (ART. V.1)**

1. Il primo motivo di diniego: l'incapacità di una parte e l'invalidità della convenzione di arbitrato (*art. V.1.a*)
  - a. L'incapacità di una parte
  - b. L'invalidità della convenzione di arbitrato
2. Il secondo motivo di diniego: la mancata notifica e la violazione dei diritti di difesa; diritto a un giusto processo (*art. V.1.b*)
  - a. Il diritto a un giusto processo
  - b. La mancata informazione
  - c. La violazione dei diritti di difesa: "l'impossibilità di far valere la propria difesa"
3. Il terzo motivo di diniego: al di fuori o oltre i limiti dell'accordo arbitrale (*art. V.1.c*)
4. Il quarto motivo di diniego: l'irregolarità nella composizione del tribunale arbitrale o nella procedura di arbitrato (*art. V.1.d*)
  - a. La composizione del tribunale arbitrale
  - b. La procedura di arbitrato
5. Il quinto motivo di diniego: lodo non vincolante o annullato o sospeso (*art. V.1.e*)
  - a. Il lodo non è ancora vincolante
  - b. Il lodo è stato annullato o sospeso
    1. *Il lodo è stato annullato*
    2. *Conseguenze dell'annullamento*
    3. *Il lodo è stato "sospeso"*

**E. I MOTIVI DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE RILEVABILI D'UFFICIO (ART. V.2)**

1. Il sesto motivo di diniego: la non arbitrabilità (*art. V.2.a*)
2. Il settimo motivo di diniego: la contrarietà all'ordine pubblico (*art. V.2.b*)
  - a. Esempi di riconoscimento ed esecuzione

b. Esempi di diniego di riconoscimento ed esecuzione

## **F. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (ART. VI)**

### **G. CONCLUSIONE**

#### **A. INTRODUZIONE**

Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali possono essere accordati, in linea teorica, dai giudici di qualunque Stato. Negli Stati diversi da quello in cui il lodo è stato reso, l'esecuzione di norma avviene sulla base della Convenzione di New York. Gli effetti giuridici del riconoscimento e dell'esecuzione di un lodo sono di fatto limitati al territorio dello Stato del giudice che ha accordato l'esecuzione.

I giudici sono tenuti, ai sensi dell'art. III, a riconoscere e a eseguire i lodi arbitrali in conformità alle norme di procedura vigenti sul territorio in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono stati richiesti (si veda il Capitolo 1) e conformemente alle condizioni poste dalla Convenzione.

Le giurisdizioni nazionali possono applicare tre tipi di disposizioni ai fini dell'esecuzione dei lodi:

- una legge specifica che recepisce la Convenzione di New York;
- una legge specificamente dedicata all'arbitrato internazionale;
- le norme generali dello Stato in tema di arbitrato.

L'art. III pone in capo agli Stati contraenti l'obbligo di riconoscere il carattere vincolante dei lodi arbitrali che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, a meno che tali lodi non ricadano in uno dei motivi di diniego di riconoscimento di cui all'art. V. Ciò non toglie che i giudici possano in ogni caso accordare l'esecuzione dei lodi sulla base di una norma più favorevole rispetto alla Convenzione di New York (grazie all'art. VII.1, si veda il Capitolo 1). Di seguito, alcuni

esempi di materie non regolate dalla Convenzione e conseguentemente disciplinate dalla legge nazionale:

- il tribunale competente a pronunciarsi sulla domanda;
- l'amministrazione delle prove;
- i termini;
- le misure provvisorie e cautelari;
- la garanzia per i costi della procedura di riconoscimento ed esecuzione;
- gli eventuali mezzi di impugnazione avverso la concessione o il rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione;
- le condizioni per ottenere l'esecuzione forzata sui beni;
- il grado di confidenzialità della procedura di riconoscimento ed esecuzione.

In ogni caso, la definizione di condizioni riguardanti la competenza dei giudici e l'accesso alle giurisdizioni statali non deve avere come effetto quello di permettere allo Stato di eludere l'obbligo di eseguire i lodi stranieri (si vada a tal proposito la sezione F del Capitolo 1).

La Convenzione prevede che non vengano poste condizioni sensibilmente più gravose, né maggiori costi rispetto a quanto previsto per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi domestici. Quest'ultima disposizione non ha posto alcun problema pratico e ha trovato applicazione in diversi aspetti dell'esecuzione.<sup>43</sup> Valga citare in via esemplificativa che la Corte Suprema del Portogallo ha statuito che, in virtù dell'art. III, una parte che chiede l'esecuzione di un lodo straniero

---

43. *Hong Kong*: Court of Appeal, 13 giugno 2011, 25 luglio 2011 e 11 agosto 2011 (*Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Limited v. PetroChina International (Hong Kong) Corporation Limited*), *Yearbook XXXVI* (2011) pp. 287-292 (Hong Kong no. 25); *Netherlands*: Hoge Raad, First Chamber, 25 giugno 2010 (*OAO Rosneft v. Yukos Capital s.a.r.l.*), *Yearbook XXXV* (2010) pp. 423-426 (Netherlands no. 34).

non è tenuta ad ottenere il preventivo riconoscimento di tale lodo, in quanto tale requisito non è previsto per i lodi domestici.<sup>44</sup>

Le *norme di procedura* cui la Convenzione di New York fa riferimento sono limitate ad aspetti quali la forma della domanda e l'autorità competente, rispetto alle quali la Convenzione di New York rinvia alle norme interne. Le *condizioni* per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione, invece, sono previste dalla Convenzione di New York e sono rette esclusivamente dalla Convenzione stessa. Tali aspetti verranno esaminati in dettaglio nel prosieguo.

In sintesi, dopo aver prodotto i documenti richiesti dall'art. IV, il ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento e dell'esecuzione del lodo arbitrale a meno che (i) la parte resistente non provi che si debba applicare al caso di specie uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione del lodo arbitrale previsti esaustivamente all'art. V.1 o che (ii) il giudice nazionale ritenga siano sussistenti i motivi di cui all'art. V.2.

La regola generale che deve essere seguita dai giudici nazionali è la seguente: i motivi di diniego di riconoscimento previsti dall'art. V devono essere interpretati restrittivamente, e questo significa che l'esistenza di tali motivi deve essere constatata solo in casi gravi. Ciò è vero soprattutto per quanto concerne la violazione dell'ordine pubblico, dal momento che tale motivo di diniego viene sollevato di sovente dalle parti soccombenti, ma raramente confermato dai giudici. Ad esempio, nonostante Londra sia uno dei principali centri finanziari del mondo in cui viene richiesta spesso l'esecuzione, raramente i giudici inglesi hanno negato l'esecuzione di un lodo arbitrale straniero sulla base dell'ordine pubblico (si veda la sezione E.2 del presente Capitolo).<sup>45</sup>

Al 2024, nel resoconto di 45 anni di vita della Convenzione, lo *Yearbook Commercial Arbitration* dell'ICCA ha reso noto che solo in

---

44. *Portogallo*: Supremo Tribunal de Justiça, Sezione Civile, 19 marzo 2009 (*S.A. (Belgium) v. B Sociedade Nacional, S.A.*), *Yearbook XXXVI* (2011) pp. 313-314 (Portugal no. 2) (Non più vigente ai sensi della normativa in vigore).

45. *Regno Unito*: High Court, Chancery Division, 25 ottobre 2022 (*Chechetkin v. Payward Ltd and others*) [2022] EWHC 3057 (Ch).

circa il 10 per cento dei casi il riconoscimento e l'esecuzione sono stati rifiutati sulla base di uno dei motivi indicati dalla Convenzione.

I giudici trattano l'esecuzione sulla base della Convenzione di New York con

- **un approccio di forte favore verso l'esecuzione e**
- **un approccio pragmatico, flessibile e non formalistico.**

Questa attitudine liberale, raccomandabile, permette di esprimere appieno il potenziale di tale trattato internazionale – il cui successo non può essere negato e al quale aderiscono 172 Stati– cioè quello di servire e promuovere il commercio internazionale (si veda la sezione A.2 della Presentazione Generale).

## **B. FASE I – LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DALLA PARTE RICHIEDENTE (ART. IV)**

In questa fase del procedimento, la parte richiedente deve produrre, con la domanda di riconoscimento e/o di esecuzione, i documenti elencati dalla Convenzione (art. IV). La fase I deve svolgersi secondo un approccio pragmatico e favorevole all'esecuzione da parte dei giudici cui viene richiesta l'esecuzione.

### **1. Quali documenti produrre?**

Nell'esame di una domanda di riconoscimento e/o di esecuzione di un lodo arbitrale, i giudici verificano che il richiedente abbia prodotto, al momento della domanda:

- il lodo originale debitamente autenticato, o la relativa copia certificata conforme (art. IV.1.a);

- la convenzione di arbitrato originale cui fa riferimento l’art. II o una copia certificata conforme di tale convenzione (art. IV.1.b); e
- la traduzione dei suddetti documenti nella lingua dello Stato in cui viene richiesto il riconoscimento del lodo, ove ciò sia necessario (art. IV.2).

## **2. Il lodo arbitrale autenticato o la copia certificata conforme (art. IV.1.a)**

### **a. L’autenticazione**

L’autenticazione di un lodo è il procedimento attraverso il quale la veridicità delle firme apposte nel lodo viene confermata da un’autorità competente. Lo scopo dell’autenticazione del lodo originale o della copia certificata del lodo stesso è quello di confermare che il lodo sia opera degli arbitri nominati. È raro che tale aspetto ponga problemi nella pratica.

La Convenzione non precisa quale sia il diritto applicabile alle condizioni di autenticazione, né se le condizioni di autenticazione siano quelle applicabili nello Stato in cui il lodo è stato reso, o quelle in vigore nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono state richieste. Sembra che la maggior parte dei giudici accetti tutte le forme di autenticazione purché conformi all’uno o all’altro diritto di tali giurisdizioni. In una decisione piuttosto risalente, la Suprema Corte austriaca ha espressamente riconosciuto che l’autenticazione può essere resa conformemente sia alle leggi dello Stato in cui il lodo è stato reso, sia alle leggi dello Stato in cui è stata richiesta l’esecuzione del lodo.<sup>46</sup> Altri giudici nazionali applicano il proprio diritto riguardo a tale aspetto.<sup>47</sup>

---

46. Si veda, ad esempio, *Austria*: Oberster Gerichtshof, 11 giugno 1969 (*Parti non precisate*) Yearbook Commercial Arbitration II (1977) p. 232 (Austria no. 3).

47. Si veda, ad esempio, *Italia*: Corte di Cassazione, 14 marzo 1995, n. 2919 (*SODIME – Società Distillerie Meridionali v. Schuurmans & Van Ginneken BV*)

Lo scopo dei documenti è unicamente quello di provare l'autenticità del lodo e che il lodo stesso sia stato reso sulla base di una convenzione di arbitrato definita dalla Convenzione. Per tale ragione, i tribunali tedeschi ritengono che l'autenticazione non sia richiesta quando l'autenticità del lodo non è oggetto di controversie: si vedano ad esempio due decisioni della Corte d'Appello di Monaco.<sup>48</sup>

Sono pochi casi in cui una parte non ha soddisfatto queste semplici condizioni procedurali (ad esempio, in un caso del 2003 di fronte alla Suprema Corte spagnola, l'attore ha prodotto solo copie non certificate e non autenticate del lodo).<sup>49</sup> I giudici nazionali non possono richiedere a una parte di produrre dei documenti aggiuntivi, né utilizzare, attraverso un'interpretazione restrittiva, queste condizioni procedurali come ostacoli alla domanda di riconoscimento ed esecuzione.

### ***b. La certificazione***

Lo scopo della certificazione è di confermare che la copia del lodo sia identica all'originale. La Convenzione non precisa quale sia il diritto applicabile alla procedura di certificazione. Si considera generalmente che si tratti della *lex fori*.

Le categorie di persone autorizzate a certificare una copia sono normalmente le stesse che sono abilitate ad autenticare l'originale di un lodo. Inoltre, la certificazione emessa dal Segretario Generale

---

Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 607-609 (Italy no. 140).

*Austria*: Oberster Gerichtshof, 3 settembre 2008 (*O Limited, et al. v. C Limited*)

Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 409-417 (Austria no. 20).

48. *Germania*: Oberlandesgericht, Munich, 17 dicembre 2008 (*Seller v. German Assignee*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 359-361 (Germany no. 125) e Oberlandesgericht, Munich, 27 febbraio 2009 (*Carrier v. German Customer*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 365-366 (Germany no. 127).

49. *Spagna*: Tribunal Supremo, Civil Chamber, Plenary Session, 1 aprile 2003 (*Satico Shipping Company Limited v. Maderas Iglesias*) Yearbook XXXII (2007) pp. 582-590 (Spain no. 57).

dell'istituzione arbitrale che ha amministrato l'arbitrato è considerata sufficiente nella maggior parte dei casi.

### **3. La Convenzione di arbitrato originale o la copia certificata conforme (art. IV.1.b)**

Tale disposizione richiede semplicemente che la parte che richiede l'esecuzione fornisca un documento che costituisce, *prima facie*, una convenzione di arbitrato valida. In questa fase, il tribunale non deve verificare che la convenzione sia “scritta” conformemente all'art. II.2 (si veda la sezione C.4.a. del Capitolo 2) o se tale convenzione sia valida alla luce del diritto applicabile.<sup>50</sup>

L'esame della effettiva validità della convenzione di arbitrato e della sua conformità all'art. II.2 della Convenzione si svolge nel corso della fase II della procedura di riconoscimento e di esecuzione (si veda la sezione D.1 del presente Capitolo, art. V.1.a).

Talvolta il resistente sostiene che il ricorrente non abbia dimostrato di aver prodotto una convenzione arbitrale valida. Questa argomentazione interpreta in modo errato la struttura della Convenzione: l'onere della prova di dimostrare che la convenzione arbitrale sia valida non è a carico del ricorrente; al contrario, spetta al resistente dimostrare che la convenzione arbitrale prodotta non è valida (art. V.1.a).

### **4. Al momento della domanda**

Se i documenti non sono stati prodotti al momento della domanda, i giudici generalmente permettono alle parti di ovviare a tale mancanza nel corso della procedura di esecuzione, nonostante la formulazione

---

50. Si veda, ad esempio, *Singapore: Supreme Court of Singapore, High Court, 10 maggio 2006 (Aloe Vera of America, Inc v. Asianic Food (S) Pte Ltd and Another)* Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 489-506 (Singapore no. 5).

imperativa dell'art. IV.1, che recita “deve, al momento della domanda”.<sup>51</sup>

Ciononostante, i giudici italiani considerano che la produzione dei documenti sia una condizione necessaria per iniziare la procedura di riconoscimento o di esecuzione, e, se tale condizione non viene soddisfatta, la domanda è dichiarata inammissibile. A tale vizio si può porre rimedio depositando una nuova domanda di esecuzione.<sup>52</sup>

## 5. Le traduzioni (art. IV.2)

La parte che richiede il riconoscimento e/o l'esecuzione di un lodo deve produrre la traduzione del lodo e della convenzione arbitrale originale cui fanno riferimento l'art. IV.1.a e l'art. IV.1.b, se essi non sono nella lingua ufficiale dello Stato in cui il riconoscimento e l'esecuzione vengono richiesti (art. IV.2).

I giudici tendono ad adottare un approccio pragmatico. Anche se la Convenzione di New York non prevede espressamente che le traduzioni debbano essere prodotte al momento del deposito della domanda di riconoscimento e di esecuzione, alcuni giudici hanno tuttavia richiesto che la traduzione fosse depositata contestualmente alla domanda.

Si possono menzionare gli esempi seguenti relativi a casi in cui non è stata richiesta una traduzione completa:

- Il Presidente del tribunale di primo grado di Amsterdam ha deciso che non fosse necessaria alcuna traduzione del lodo e della convenzione di arbitrato, perché tali documenti erano “scritti in

---

51. Si veda, ad esempio, *Spagna*: Tribunal Supremo, 6 aprile 1989 (*Sea Traders SA v. Participaciones, Proyectos y Estudios SA*) Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 676-677 (Spain no. 27); *Austria*: Oberster Gerichtshof, 17 novembre 1965 (*Party from F.R. Germany v. Party from Austria*) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) p. 182 (Austria no. 1).

52. Si veda, per un esempio recente, *Italia*: Corte di Cassazione, I sez. civ., 23 luglio 2009, n. 17291 (*Microware s.r.l. in liquidation v. Indicia Diagnostics S.A.*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 418-419 (Italy no. 182).

inglese, lingua che padroneggiamo a sufficienza per poterne prendere piena conoscenza”.<sup>53</sup>

- La Corte d’Appello di Zurigo ha statuito che non c’era bisogno di produrre la traduzione dell’intero contratto che conteneva la clausola arbitrale; una traduzione della parte del contratto contenente la clausola arbitrale è stata ritenuta sufficiente. Valga notare a tal proposito che i contratti nel settore degli appalti possono superare le 1000 pagine di lunghezza con i relativi allegati.<sup>54</sup>

Si rilevano i seguenti casi come esempi in cui la traduzione è stata invece richiesta:

- La Corte d’Appello federale argentina ha ritenuto che una traduzione fatta non da un traduttore ufficiale o giurato, ma da un traduttore privato, peraltro non abilitato a esercitare nella provincia in cui la procedura esecutiva si svolgeva, non soddisfaceva i criteri della Convenzione.<sup>55</sup>
- La Suprema Corte austriaca si è occupata di un caso nel quale la parte istante aveva prodotto unicamente la traduzione del dispositivo di un lodo ICC. La Corte ha stabilito che la causa dovesse essere rinviata al tribunale di primo grado davanti al quale era stata presentata la domanda di esecuzione, affinché potesse essere posto rimedio a tale vizio.<sup>56</sup>

---

53. *Paesi Bassi*: President, Rechtbank, Amsterdam, 12 luglio 1984 (*SPP (Middle East) Ltd. v. The Arab Republic of Egypt*) Yearbook Commercial Arbitration X (1985) pp. 487-490 (Netherlands no. 10).

54. *Svizzera*: Bezirksgericht, Zurich, 14 febbraio 2003 e Obergericht, Zurich, 17 luglio 2003 (*Italian party v. Swiss company*) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 819-833 (Switzerland no. 37).

55. *Argentina*: Cámara Federal de Apelaciones, City of Mar del Plata, 4 dicembre 2009 (*Far Eastern Shipping Company v. Arhenpez S.A.*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 318-320 (Argentina no. 3).

56. *Austria*: Oberster Gerichtshof, 26 aprile 2006 (*D SA v. W GmbH*) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 259-265 (Austria no. 16).

## **C. FASE II - I MOTIVI DI DINIEGO (ART. V) - ASPETTI GENERALI**

Questa fase si caratterizza per i seguenti principi generali:

- è escluso ogni riesame nel merito;
- l'onere della prova dell'esistenza dei motivi di diniego grava sulla parte resistente;
- l'elenco dei motivi di diniego, di riconoscimento e di esecuzione è esaustivo;
- i motivi di diniego devono essere interpretati restrittivamente;
- i giudici godono di un limitato potere discrezionale di accordare il riconoscimento e l'esecuzione anche in presenza di un motivo di diniego.

### **1. L'esclusione del riesame nel merito**

Il giudice non ha il potere di sostituire la propria decisione nel merito a quella del tribunale arbitrale, anche se gli arbitri hanno commesso un errore in fatto o in diritto.

La Convenzione non permette un appello *de facto* sulle questioni di procedura; al contrario la Convenzione prevede dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione soltanto nei casi in cui l'autorità competente accerti una violazione che integra uno o più di tali motivi di diniego, molti dei quali implicano serie violazioni del principio del contraddittorio.

### **2. L'onere della prova incombe sulla parte resistente**

L'onere della prova grava sulla parte resistente, ed essa può opporsi al riconoscimento e all'esecuzione del lodo unicamente sulla base dei motivi previsti all'art. V.1. Tali motivi sono elencati in modo esaustivo nella Convenzione di New York. Il giudice può rifiutare d'ufficio il

riconoscimento e l'esecuzione del lodo unicamente per i due motivi previsti all'art. V.2.

### **3. La lista esaustiva dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione**

In sintesi, la parte che si oppone al riconoscimento e all'esecuzione, può unicamente invocare e deve provare uno dei cinque motivi seguenti:

- (1) non esiste un valido accordo tra le parti di sottomettere la loro controversia ad arbitrato (art. V.1.a) in ragione dell'incapacità di una delle parti o dell'invalidità della convenzione di arbitrato;
- (2) la parte resistente non è stata debitamente informata della procedura, o si è trovata nell'impossibilità di far valere la propria difesa (art. V.1.b) a causa di una violazione dei diritti della difesa;
- (3) il lodo verte su una controversia che non è contemplata dalla convenzione di arbitrato conclusa dalle parti o eccede il campo di applicazione di tale convenzione (art. V.1.c);
- (4) la composizione del tribunale arbitrale o la procedura dell'arbitrato non sono state conformi a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di tale accordo, non sono state conformi alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo (art. V.1.d);
- (5) il lodo non è ancora diventato vincolante tra le parti, o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso (art. V.1.e).

Questi sono i soli motivi sui quali può basarsi la parte resistente per opporsi all'esecuzione.

Inoltre, il giudice può rifiutare d'ufficio il riconoscimento e l'esecuzione sulla base dei motivi menzionati qui di seguito, anche se, in pratica, è la parte resistente ad invocare anche i seguenti motivi:

- (6) l'oggetto della controversia non è arbitrabile secondo la legge del Paese in cui è stata richiesta l'esecuzione (art. V.2.a);

(7) il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sono contrari all'ordine pubblico del Paese in cui è stata richiesta l'esecuzione (art. V.2.b).

#### **4. L'interpretazione restrittiva dei motivi di diniego**

Tenendo in considerazione lo scopo della Convenzione, che è quello di "uniformare i criteri in virtù dei quali... viene data esecuzione ai lodi arbitrali negli Stati firmatari"<sup>57</sup> (si veda la sezione A.2 del Capitolo 1), i redattori della Convenzione intendevano che i motivi di diniego del riconoscimento dell'esecuzione dei lodi dovessero essere interpretati restrittivamente, e che il rifiuto venisse ammesso solo in casi gravi.

La maggior parte dei giudici nazionali ha adottato questo approccio interpretativo restrittivo in relazione ai motivi di cui all'art. V. Per esempio, nel 2003, la Corte d'Appello del terzo circuito degli Stati Uniti ha ritenuto, nel caso *China Minmetals Materials Import & Export Co., Ltd. v. Chi Mei Corp.* che:

"In conformità all'approccio favorevole all'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, i giudici hanno limitato le eccezioni all'esecuzione ai motivi formulati all'art. V della Convenzione, e hanno generalmente interpretato in modo restrittivo tali obiezioni".<sup>58</sup>

Allo stesso modo, lo UK Privy Council nel 2022 ha deciso che:

"È ampiamente riconosciuto che i motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di cui all'art. V devono essere

---

57. *Stati Uniti*: Supreme Court of the United States, 17 giugno 1974 (*Fritz Scherk v. Alberto-Culver Co.*) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) pp. 203-204 (US no. 4).

58. *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Third Circuit, 26 giugno 2003 (*China Minmetals Materials Import and Export Co., Ltd. v. Chi Mei Corporation*) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 1003-1025 (US no. 459).

interpretati restrittivamente in funzione dell'oggetto e dello scopo della Convenzione di New York di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri".<sup>59</sup>

Una questione non regolata dalla Convenzione riguarda cosa accade se una parte dell'arbitrato è consapevole dell'esistenza di un vizio che affligge la procedura arbitrale, ma tale parte non solleva alcuna obiezione nel corso dell'arbitrato. Si pone la stessa questione relativamente alle eccezioni alla competenza che vengono sollevate per la prima volta allo stadio dell'esecuzione.

Il principio generale di buona fede (ma si parla in questo contesto anche di rinuncia o *estoppel*) che si applica sia agli aspetti di procedura sia agli aspetti di merito, dovrebbe impedire alle parti di mantenere tali obiezioni come assi nella manica.<sup>60</sup>

Ad esempio:

- il Tribunale federale *Arbitrazh* (del commercio) del distretto nordoccidentale della Federazione Russa ha considerato che un'eccezione fondata sull'incompetenza del tribunale arbitrale, che

---

59. *Regno Unito*: Privy Council, 19 maggio 2022, Appeal No 0086 of 2020 (*Gol Linhas Aereas SA (formerly VRG Linhas Aereas SA) v. MatlinPatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II LP and others*), *Yearbook XLVII* (2022) pp. 480-487 (UK no. 122). Si veda inoltre come esempio, *Canada*: New Brunswick Court of Queen's Bench, Trial Division, Judicial District of Saint John, 28 luglio 2004 (*Adamas Management & Services Inc. v. Aurado Energy Inc.*) *Yearbook Commercial Arbitration XXX* (2005) pp. 479-487 (Canada no. 18).

60. L'Articolo 4 della Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale, come modificato nel 2006, prevede:

“La parte che è a conoscenza del fatto che una disposizione derogabile della presente Legge o un requisito stabilito nella convenzione di arbitrato non sono stati osservati, e ciononostante prosegue l'arbitrato senza proporre obiezioni tempestive o, se vi è un termine, entro tale termine, *deve ritenersi che abbia rinunciato al diritto di proporre obiezioni*” (corsivo aggiunto).

non era stata sollevata nel corso dell'arbitrato, non poteva essere sollevata per la prima volta durante la procedura di esecuzione;<sup>61</sup>

- la Suprema Corte spagnola ha dichiarato che non poteva accettare che la parte resistente “rinnevasse ora la convenzione d'arbitrato per dei motivi che avrebbe potuto sollevare nel corso dell'arbitrato”.<sup>62</sup>
- La Corte d'Appello di Hong Kong ha osservato che la mancata presentazione di un'eccezione tempestiva dinanzi al tribunale arbitrale o ai giudici della sede dell'arbitrato può avere effetti preclusivi (*estoppel*) o integrare un difetto di *bona fides*.<sup>63</sup>

Il principio dell'*estoppel* è stato ugualmente applicato da alcuni giudici nel caso in cui una parte abbia omesso di sollevare l'obiezione nel corso del procedimento di annullamento, o se la parte resistente intende riproporre questioni già decise dal giudice della sede dell'arbitrato:

- la Corte d'Appello di Berlino ha statuito che la parte resistente tedesca non aveva diritto di invocare i motivi di diniego di esecuzione previsti dalla Convenzione di New York, nella misura in cui si era astenuta dal sollevarli nel quadro del ricorso per annullamento iniziato in Ucraina entro il limite dei tre mesi previsti dalla legge ucraina. La Corte ha considerato che, nonostante la Convenzione non preveda alcuna forma di *estoppel*, la disposizione

---

61. *Federazione russa*: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, Northwestern District, 9 dicembre 2004 (*Dana Feed A/S v. OOO Arctic Salmon*) Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 658-665 (Russian Federation no. 16).

62. *Spagna*: Tribunal Supremo, Civil Chamber, 11 aprile 2000 (*Union Générale de Cinéma, SA v. XYZ Desarrollos, SA*) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 525-531 (Spain no. 50).

63. *Hong Kong*: Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region, 9 February 1999 (*Hebei Import and Export Corporation v. Polytek Engineering Company Limited*), Yearbook XXIV (1999) pp. 652-677 (Hong Kong no. 15). See *KB v. S* [2015] HKEC 2042.

sulla preclusione (*Präklusion*) prevista dal diritto tedesco per i lodi nazionali si applica anche all'esecuzione dei lodi stranieri.<sup>64</sup>

- La Corte d'Appello di Singapore ha stabilito che la dottrina dell'*estoppel* transnazionale si applica nel contesto dell'arbitrato internazionale. Pertanto, la Repubblica dell'India non ha potuto opporsi all'esecuzione di un lodo straniero sulla base della mancanza di giurisdizione del tribunale arbitrale, poiché la Corte della sede dell'arbitrato aveva già respinto l'istanza di annullamento del lodo presentata dall'India, sostenendo la sussistenza della giurisdizione e la validità del lodo.<sup>65</sup>

## **5. Il limitato potere discrezionale di cui godono i giudici di accordare il riconoscimento e l'esecuzione in presenza dei motivi di diniego**

I giudici generalmente rifiutano l'esecuzione quando ritengono che sussista un motivo di diniego previsto dalla Convenzione di New York.

Ciononostante, alcuni giudici ritengono di poter disporre del potere di autorizzare l'esecuzione anche quando è stata provata l'esistenza di un motivo di diniego previsto dalla Convenzione. Ciò accade normalmente quando il motivo di diniego verte su una violazione minore delle regole procedurali applicabili all'arbitrato (*de minimis*) o quando la parte resistente ha ommesso di sollevare tale motivo di diniego nel corso dell'arbitrato<sup>66</sup> (si vedano anche i casi descritti nella sezione C.4 di questo Capitolo).

---

64. *Germania*: Kammergericht, Berlin, 17 aprile 2008 (*Buyer v. Supplier*) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 510-515 (Germany no. 119).

65. *Singapore: The Republic of India v. Deutsche Telekom AG* [2023] SGCA(I) 10.

66. *Hong Kong*: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 15 gennaio 1993 (*Paklito Investment Ltd. v. Klockner East Asia Ltd.*) Yearbook Commercial Arbitration XIX (1994) pp. 664-674 (Hong Kong no. 6) e Supreme Court of Hong Kong, High Court, 16 dicembre 1994 (*Nanjing Cereals, Oils and Foodstuffs Import & Export Corporation v. Luckmate Commodities Trading*

Questi giudici si basano sul dettato normativo della versione inglese dell'art. V.1, che inizia con i seguenti termini: “il riconoscimento e l'esecuzione del lodo *possono* [may] essere rifiutati...”.<sup>67</sup> Tale dicitura appare altresì in tre delle cinque versioni ufficiali della Convenzione, segnatamente le versioni cinese, russa e spagnola. La versione francese, tuttavia, non contiene un'espressione dello stesso tenore e prevede soltanto che il riconoscimento e l'esecuzione “*seront refusées*”, ossia “saranno rifiutati”. Ciononostante, i tribunali francesi hanno riconosciuto ed eseguito i lodi in virtù di una gamma più ristretta di motivi di diniego secondo il diritto francese, in applicazione dell'art. VII della Convenzione (si veda la sezione D.5.b di questo Capitolo).

## 6. Questioni relative all'immunità sovrana

La Convenzione non disciplina il tema dell'immunità sovrana di uno Stato convenuto dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato. Le immunità sovrane applicabili agli Stati convenuti (così come il distinto regime di immunità sovrana applicabile ai beni degli Stati) sono disciplinate da trattati internazionali, dai principi del diritto

- 
- Ltd*) Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 542-545 (Hong Kong no. 9); *British Virgin Islands*: Court of Appeal, 18 giugno 2008 (*IPOC International Growth Fund Limited v. LV Finance Group Limited*) Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 408-432 (British Virgin Islands no. 1); *Regno Unito*: High Court, Queen's Bench Division (Commercial Court), 20 gennaio 1997 (*China Agribusiness Development Corporation v. Balli Trading*) Yearbook Commercial Arbitration XXIV (1999) pp. 732-738 (UK no. 2).
67. *United Kingdom*: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, 17 aprile 2008 and Court of Appeal (Civil Division), 21 ottobre 2008 (*Nigerian National Petroleum Corporation v. IPCO (Nigeria) Limited*), Yearbook XXXIII (2008) pp. 788-802 (UK no. 82); *United States*: District Court, District of Columbia, 31 luglio 1996 (*Chromalloy Aeroservices Inc. v. The Arab Republic of Egypt*), Yearbook XXII (1997) pp. 1001-1012 (US no. 230); *Hong Kong*: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 13 luglio 1994 (*China Nanhai Oil Joint Service Corporation Shenzhen Branch v. Gee Tai Holdings Co. Ltd.*), Yearbook XX (1995) pp. 671-680 (Hong Kong no. 8).

internazionale consuetudinario e dalla legislazione nazionale del luogo in cui viene richiesta l'esecuzione.

È opportuno tuttavia osservare che gli Stati, gli enti statali e altri enti pubblici non sono esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione puramente a causa del loro status. L'espressione "persone, fisiche o giuridiche" di cui all'art. I(1) della Convenzione è generalmente considerata comprensiva degli enti di diritto pubblico che stipulano contratti commerciali con privati. Nei casi in cui uno Stato o un ente statale abbia validamente accettato di arbitrare,<sup>68</sup> i giudici, sulla base della teoria dell'immunità relativa o della rinuncia all'immunità, rigettano quasi sempre l'eccezione dell'immunità sovrana sollevata da uno Stato per opporsi al riconoscimento di una convenzione di arbitrato o al riconoscimento e all'esecuzione di un lodo arbitrato. I giudici invocano altrettanto frequentemente la distinzione tra *acta de jure gestionis* e *acta de jure imperii*, o si basano sul principio *pacta sunt servanda* e la creazione di un *ordre public réellement international*. Tale distinzione viene anche fatta in alcuni casi in relazione all'esecuzione forzata.

Ad esempio, la Corte federale australiana ha respinto il tentativo dell'India di opporsi all'esecuzione di un lodo UNCITRAL a favore di investitori mauriziani sulla base dell'immunità sovrana. La Corte ha rilevato che, firmando la Convenzione, l'India ha accettato che l'Australia (altro Stato contraente) riconosca ed esegua i lodi previsti dalla Convenzione, anche nel caso in cui l'India sia parte di tale lodo. Pertanto, sebbene la Convenzione non contenga alcuna clausola esplicita di rinuncia, può sussistere una rinuncia implicita all'immunità

---

68. Al contrario, se uno Stato o un'altra entità statale non ha stipulato alcun accordo arbitrato, i tribunali accoglieranno l'invocazione dell'immunità da parte del convenuto. Si veda, ad esempio, *United States: Court of Appeals, Fifth Circuit (Al-Qarqani v. Saudi Arabian Oil Co.)* 19 F.4th 794, 802 (5th Cir. 2021) (la Corte d'Appello respinge la richiesta di esecuzione del lodo arbitrato per difetto di giurisdizione a causa dell'assenza di una convenzione di arbitrato tra le parti, in quanto "nessuna eccezione alla regola generale dell'immunità per gli Stati stranieri [era] applicabile").

sovrana, e l'adesione dell'India alla Convenzione in qualità di Stato contraente integra un "chiaro e inequivocabile accordo a sottoporsi" alla giurisdizione della Corte in procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali.<sup>69</sup>

## **D. I MOTIVI DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE INCOMBENTI SULLA PARTE RESISTENTE (ART. V.1)**

### **1. Il primo motivo di diniego: l'incapacità di una parte e l'invalidità della convenzione di arbitrato (*art. V.1.a*)**

"Le parti della convenzione di cui all'art. II erano incapaci in virtù della legge ad esse applicabile, o detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di una indicazione al riguardo, in virtù della legge del paese in cui il lodo è stato reso".

La norma concerne il controllo giurisdizionale effettuato dopo la pronuncia del lodo relativamente alla competenza del tribunale, vale a dire l'esistenza e la validità di una presunta convenzione arbitrale. Come spiegato da Pieter Sanders, pertanto, i giudici nazionali avranno "l'ultima parola sulla competenza degli arbitri"<sup>70</sup> durante la fase successiva al lodo, in conformità all'art. V della Convenzione e alle norme nazionali in materia di annullamento. Questa interpretazione è stata confermata dalle corti supreme di Austria, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito e di molte altre giurisdizioni.<sup>71</sup>

---

69. *Australia*: Federal Court of Australia, 24 ottobre 2023, (*CCDM Holdings, LLC v. Republic of India*) (No. 3) [2023] FCA 1266.

70. Pieter Sanders, *Commentary on UNCITRAL Arbitration Rules*, 2 Y.B. COM. ARB. 172, 197 (Pieter Sanders ed., 1977).

71. Ad esempio, *D v. C*, Judgment, Case no. 3Ob153/18y (Austrian Supreme Court (Oberster Gerichtshof), 19 dicembre 2018), para. 37; Supreme Court of Justice

### ***a. L'incapacità di una parte***

Le differenti questioni che sorgono da questo motivo di diniego comprendono le eccezioni di incapacità, quali un'incapacità mentale o fisica, la mancanza di potere d'agire in nome di una persona giuridica o la minore età di una parte contraente.

Inoltre, il termine “incapacità” nel contesto dell'art. V.1.a viene interpretato come “capacità di contrarre”. Quest'ipotesi può verificarsi ad esempio quando la legge applicabile impedisce a una parte, come un'impresa di proprietà dello Stato, di concludere una convenzione di arbitrato per alcuni tipi di controversie: ad esempio, in alcune giurisdizioni, la legge impedisce a un'impresa di proprietà dello Stato di concludere una convenzione di arbitrato in contratti nel settore della difesa (si veda tuttavia la sezione C.3.a del Capitolo 2, che cita come esempio la legge svizzera di diritto internazionale privato).<sup>72</sup>

La Convenzione non indica come si individui la legge applicabile alla capacità delle parti (“in virtù della legge ad esse applicabile”). Tale legge dovrà conseguentemente essere identificata alla luce delle norme di conflitto degli Stati in cui viene richiesto il riconoscimento e/o l'esecuzione. Solitamente si tratta della legge del domicilio per quanto riguarda le persone fisiche, e della legge della sede legale per quanto riguarda le persone giuridiche.

---

of Mexico, First Chamber, *Amparo Directo* 71/2014, Judgment (18 maggio 2016), para. 321; *Republic of Ecuador v. Chevron Corp.*, Judgment para. 4.2, Case no. 13/04679 EV/LZ (Netherlands Supreme Ct. 26 settembre 2014); *Dallah Real Estate and Tourism Holding Co. v. The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan*, [2010] UKSC 46, paras. 25-26.

72. L'Articolo 177 c. 2 della Legge svizzera di diritto internazionale privato prevede:

“Uno Stato, un'impresa controllata da uno Stato o un'organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.”

**b. L'invalidità della convenzione di arbitrato**

L'art. V.1.a prevede inoltre un motivo di diniego del riconoscimento nel caso in cui la convenzione di arbitrato “di cui all'art. II” “non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di un'indicazione al riguardo, in virtù della legge del paese in cui il lodo è stato reso”. Tale motivo di diniego viene sovente invocato nella pratica.

Sulla base di tale motivo di diniego, spesso le parti resistenti sostengono che la convenzione di arbitrato non è valida per ciò che concerne la forma, dal momento che essa non è “scritta”, come richiede l'art. II.2 (si veda la sezione C.4.a del Capitolo 2). Un'altra argomentazione che può essere sollevata concerne il fatto che non esiste una convenzione di arbitrato idonea ai sensi della Convenzione di New York. Tra gli altri esempi ricorrenti di eccezioni sollevate nell'ambito di tale motivo possono essere citati casi di illegalità, di violenza o di dolo nella conclusione della convenzione di arbitrato.

A volte la parte resistente può invocare tale motivo di diniego per contestare il fatto stesso di essere parte della convenzione di arbitrato. Per decidere su tale profilo, il giudice deve riesaminare i fatti del caso, indipendentemente dalla decisione presa dagli arbitri sul punto. Ad esempio, nel caso *Sarhank Group*, la parte resistente sosteneva che non esistesse alcuna convenzione di arbitrato firmata per iscritto dalle parti.<sup>73</sup> La corte d'appello del secondo circuito degli Stati Uniti ha deciso che il tribunale di primo grado si era basato erroneamente sulla decisione degli arbitri contenuta nel lodo, in virtù della quale la convenuta era vincolata alla convenzione di arbitrato ai sensi del diritto egiziano, applicabile al contratto. Secondo la Corte, il tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare a tale aspetto la legge federale degli Stati Uniti al momento del riesame del lodo nell'ambito della

---

73. *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Second Circuit, 14 aprile 2005 (*Sarhank Group v. Oracle Corporation*) Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 1158-1164 (US no. 523).

procedura di esecuzione. La Corte dunque ha rimesso il caso al tribunale di primo grado, affinché quest'ultimo “determinasse in fatto se la parte convenuta avesse dato il proprio consenso all'arbitrato ... in conformità a tutte le norme riconosciute dal diritto americano dei contratti o del diritto sul mandato”.

Nel caso *Dallah Real Estate & Tourism Holding Co c. Pakistan*, la Suprema Corte inglese ha avuto modo di precisare la portata del principio di competenza sulla competenza (*compétence-compétence* o *Kompetenz-Kompetenz*) in Inghilterra.<sup>74</sup> La Suprema Corte ha ritenuto che, anche se un tribunale arbitrale ha il potere di statuire sulla propria competenza come questione preliminare, quando viene contestata la competenza del tribunale arbitrale nell'ambito di una domanda di esecuzione basata sulla Convenzione di New York, il giudice statale ha il potere di riesaminare il caso nella sua interezza al fine di statuire sulla competenza.

La Suprema Corte ha analizzato il modo in cui il principio *compétence-compétence* è stato applicato in differenti giurisdizioni nel mondo. La Suprema Corte precisa che “ciascuno Stato ... applica una forma di controllo giurisdizionale sulla decisione presa dagli arbitri sulla loro competenza. Dopotutto, un contratto non può attribuire alcun potere al tribunale arbitrale ... se le parti non l'hanno mai concluso”.

Pertanto, il fatto che un tribunale arbitrale possa decidere sulla propria competenza non implica che esso ne abbia il potere esclusivo. Il giudice dell'esecuzione, che non si trova nella sede dell'arbitrato, ha il potere di riesaminare la competenza del tribunale arbitrale.

Anche se la Suprema Corte (Lord Collins) ha riconosciuto che la tendenza internazionale è nel senso di limitare il riesame delle questioni sulle quali i tribunali arbitrali hanno già deciso, e ha sottolineato inoltre l'approccio favorevole all'esecuzione dei lodi della Convenzione di New York, essa ha tuttavia ritenuto che nessuna di tali osservazioni prevalesse. La Corte ha statuito che, in virtù della legge inglese del 1996 sull'arbitrato (Sezione 30), un tribunale arbitrale con sede in Inghilterra

---

74. *Regno Unito*: [2009] EWCA Civ 755; [2010] 2 W.L.R. 805 (CA (Civ Div)).

ha titolo per statuire sulla propria competenza come questione preliminare. Tuttavia, se la questione viene sottoposta a un giudice nazionale, quest'ultimo è tenuto a effettuare un esame autonomo anziché un mero controllo formale della decisione degli arbitri. La Suprema Corte ha considerato inoltre che la situazione non era differente in Francia, dove il lodo arbitrale era stato reso. Poco dopo la decisione della Suprema Corte inglese, la Corte d'Appello di Parigi ha rigettato il ricorso in annullamento contro tre lodi arbitrali resi sulla controversia in questione, ritenendo fondata la decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza.<sup>75</sup> Anche se la Corte d'Appello non si è espressa in relazione all'ampiezza del controllo giurisdizionale sulla competenza del tribunale arbitrale, essa ha tuttavia riesaminato in modo completo la decisione del tribunale arbitrale.

Recentemente, le corti britanniche e francesi hanno raggiunto conclusioni diverse in merito alla giurisdizione di un tribunale arbitrale nel noto caso *Kabab-Ji c. Kout Food Group*. La differenza di conclusioni deriva dall'applicazione di leggi nazionali diverse alla convenzione arbitrale. La Corte Suprema del Regno Unito ha rigettato l'esecuzione di un lodo ICC ottenuto da una società libanese, Kabab-Ji, nei confronti del suo ex partner commerciale kuwaitiano, Kout Food Group, dopo aver stabilito che la legge applicabile fosse quella inglese.<sup>76</sup> Quasi un anno dopo, la Corte di Cassazione francese ha confermato lo stesso lodo, dopo aver stabilito che la legge applicabile alla convenzione di arbitrato fosse quella francese.<sup>77</sup>

La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che la legge inglese disciplinava la convenzione di arbitrato, nonostante la sede dell'arbitrato fosse Parigi. Applicando i principi relativi alla legge regolatrice delle convenzioni di arbitrato che aveva precedentemente

---

75. *Francia*: Cour d'Appel, 17 febbraio 2011 (*Gouvernement du Pakistan – Ministère des Affaires Religieuses v. Dallah Real Estate and Tourism Holding Company*).

76. *Regno Unito*: [2021] UKSC 48.

77. *Francia*: Cour de Cassation, Chambre Civile 1, Arrêt du 28 settembre 2022.

stabilito nel caso *Enka c. Chubb* del 2020,<sup>78</sup> la Corte Suprema ha ribadito che la scelta della legge che regola un contratto contenente una clausola compromissoria è di norma sufficiente a indicare la legge a cui le parti hanno sottoposto la convenzione di arbitrato ai fini dell'Art. V(1)(a) della Convenzione. Poiché le parti avevano espressamente scelto che il Contratto di franchising fosse regolato dal diritto inglese, anche la convenzione di arbitrato in esso contenuta sarebbe stata regolata dal diritto inglese. In base al diritto inglese, la Corte ha stabilito che non sussistevano concrete possibilità di accertare che Kout fosse parte della convenzione di arbitrato.

La Corte di Cassazione francese ha ritenuto che, secondo il diritto francese, una clausola compromissoria è indipendente dal contratto in cui è contenuta. La Corte di Cassazione ha affermato che la Corte d'Appello di Parigi aveva legittimamente esercitato la propria discrezionalità nello stabilire che la scelta della legge inglese come legge regolatrice dell'intero Contratto di franchising non era sufficiente a stabilire la volontà comune delle parti di sottoporre le clausole compromissorie alla legge inglese e quindi a derogare alle regole sostanziali dell'arbitrato internazionale applicabili nella sede dell'arbitrato (Parigi). La Corte di Cassazione ha poi confermato la sentenza della Corte d'Appello di Parigi, secondo cui Kout era vincolata dalla convenzione di arbitrato in base al diritto francese.

Le citate decisioni contrastanti illustrano le conseguenze potenzialmente significative della mancata indicazione della legge applicabile alla convenzione di arbitrato, nel caso in cui la legge che regola la materia del contratto non coincida con la legge della sede dell'arbitrato.

(Si veda anche la sezione B.1 del Capitolo 2, riguardo al potere di riesame del giudice al quale una parte richiede di rinviare ad arbitrato).

---

78. *Regno Unito*: [2020] UKSC 38.

## **2. Il secondo motivo di diniego: la mancata notifica e la violazione dei diritti di difesa; diritto a un giusto processo (art. V.1.b)**

“La parte contro la quale il lodo è invocato non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, o si è trovata nell’impossibilità, per altra ragione, di fare valere la propria difesa.”

L’art. V.1.b prevede un motivo di diniego di riconoscimento per il caso in cui una parte contro la quale il lodo viene invocato non ha avuto alcuna possibilità, o quanto meno una ragionevole possibilità, di fare valere la propria difesa poiché (i) non è stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale, o (ii) gli è stato reso impossibile, in altro modo, far valere la propria difesa.

Tale motivo di diniego di riconoscimento non prevede che il giudice nazionale adotti una posizione diversa rispetto a quella del tribunale arbitrale sulle questioni di procedura. La parte che si oppone all’esecuzione del lodo deve provare di essere stata, in qualche maniera, privata del suo diritto a che la sua causa venisse esaminata e giudicata dal tribunale arbitrale.

### ***a. Il diritto a un giusto processo***

L’art. V.1.b richiede che sia garantito alle parti un processo che soddisfi i requisiti minimi di giustizia. Lo standard minimo di giustizia è stato definito dalla Corte d’Appello degli Stati Uniti del settimo circuito come comprensivo di “una notifica adeguata, una udienza nel corso della quale le prove possono essere presentate e una decisione imparziale da parte dell’arbitro”. Conseguentemente, gli arbitri godono di un’ampia discrezionalità quanto alla modalità di conduzione della procedura, ecc.

***b. La mancata informazione***

È inusuale che una parte non venga informata della designazione dell'arbitro o dell'esistenza di una procedura arbitrale. Se una parte ha partecipato attivamente all'arbitrato non potrà lamentare successivamente la mancata informazione.

Al contrario, nelle procedure in cui il convenuto non compare, deve essere attentamente esaminata la prova della notifica in tutte le fasi della procedura.

Può verificarsi una mancata informazione, per esempio, quando una parte ha cambiato l'indirizzo senza avvertire l'altra parte o quando una parte si è stabilita in una zona del mondo in cui i fax o gli altri mezzi di comunicazione non possono essere ricevuti con certezza. In questi casi gli arbitri e l'attore nella procedura d'arbitrato devono fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile perché la parte convenuta sia informata dell'esistenza dell'arbitrato e della costituzione del tribunale arbitrale, conservando le prove dei tentativi effettuati in tal senso. In mancanza di ciò l'esecuzione del lodo che ne risulta può essere negata. In uno di questi casi la Corte Suprema svedese ha negato l'esecuzione, avendo rilevato che gli arbitri ignoravano il fatto che le comunicazioni spedite a un vecchio indirizzo della parte svedese erano ritornate al mittente e quindi risultavano non recapitate.<sup>79</sup>

La mancata comparizione, tuttavia, può essere anche il risultato di una scelta della parte convenuta. I giudici ritengono che non vi possa essere alcuna violazione del principio del contraddittorio alla luce dell'art. V.1.b quando la notifica della domanda di arbitrato viene ricevuta dalla parte convenuta ma quest'ultima omette o si rifiuta di partecipare alla procedura. Il fatto che una parte scelga di non partecipare all'arbitrato non può essere considerato come un motivo di rifiuto dell'esecuzione.

---

79. *Svezia: Högsta Domstolen*, 16 aprile 2010 (*Lenmorniiproekt OAO v. Arne Larsson & Partner Leasing Aktiebolag*) Yearbook XXXV (2010) pp. 456-457 (Sweden no. 7).

***c. La violazione dei diritti di difesa: “l'impossibilità di far valere la propria difesa”***

Il famoso caso *Iran Aircraft Industries c. Avco Corp.* deciso da una Corte di appello degli Stati Uniti è un esempio nel quale il riconoscimento e l'esecuzione sono stati negati in ragione del fatto che la parte resistente non aveva avuto la possibilità di far valere la propria difesa.<sup>80</sup> Nel suddetto caso, la parte convenuta, dopo aver consultato il presidente del tribunale arbitrale, su suggerimento di quest'ultimo (successivamente sostituito), aveva deciso di non produrre le fatture a supporto di un'analisi sui danni effettuata da una società di revisori contabili. La convenuta, dunque, si era basata esclusivamente su un semplice riassunto delle fatture e aveva comunicato che era disposta a fornire delle prove ulteriori, qualora fosse stato ritenuto necessario. Il tribunale arbitrale aveva, alla fine, rigettato la domanda di rifusione dei danni in ragione dell'insufficienza delle prove fornite. La Corte d'Appello del Secondo circuito degli Stati Uniti ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione del lodo, ritenendo che la parte soccombente non avesse avuto la possibilità di far valere la propria difesa in relazione ai danni.

Un certo numero di lodi non è stato riconosciuto ed eseguito quando gli arbitri non hanno agito in modo equo tenuto conto delle circostanze.

Al riguardo si possono citare i seguenti casi come esempi:

- La Corte d'Appello di Parigi ha confermato una decisione che negava l'esecuzione di un lodo perché non sussisteva alcuna prova che il convenuto, che non aveva partecipato all'arbitrato, avesse

---

80. *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Second Circuit, 24 novembre 1992 (*Iran Aircraft Industries and Iran Helicopter Support and Renewal Company v. Avco Corporation*) Yearbook Commercial Arbitration XVIII (1993) pp. 596-605 (US no. 143).

ricevuto le ordinanze procedurali che fissavano il calendario del procedimento arbitrale né la notifica dell'udienza;<sup>81</sup>

- la Corte d'Appello svedese ha rifiutato l'esecuzione di un lodo arbitrale ICDR avendo giudicato insufficiente il termine di quattro giorni tra la data di convocazione della parte convenuta e la data dell'udienza. La Corte ha osservato che, sebbene “periodi di preavviso relativamente brevi siano accettabili nei procedimenti arbitrali”, “un periodo di preavviso di quattro giorni - durante il periodo delle vacanze estive e comprendente un fine settimana - deve essere considerato troppo breve per consentire al Sig. B di ricevere un «adeguato preavviso» in merito all'udienza”;<sup>82</sup>
- la Corte d'Appello inglese ha confermato una sentenza che aveva rifiutato l'esecuzione di un lodo arbitrale reso in India in ragione della malattia grave di una delle parti. Tale malattia era stata sollevata, senza successo, come eccezione nel corso di un'udienza di fronte al tribunale arbitrale per ottenere un rinvio dell'udienza stessa, e non era realistico pretendere che tale parte in giudizio potesse partecipare all'udienza e preparare le proprie difese;<sup>83</sup>
- la Corte Federale dell'Australia ha rifiutato l'esecuzione di un lodo arbitrale nei confronti di uno dei convenuti in un arbitrato amministrato dalla Commissione cinese di arbitrato dell'economia e del commercio internazionale (CIETAC) in quanto alla parte convenuta non era stata correttamente notificata la pendenza del procedimento arbitrale, perché la notifica è stata inviata all'indirizzo

---

81. *Francia*: Cour d'Appel, Paris, 15 gennaio 2013 (*Otkrytoye Aktsionernoye Obshchestvo “Tomskneft” Vostochnoi Neftyanoi Kompanii v. Yukos Capital*), Yearbook XXXVIII (2013) pp. 373-375 (France no. 54).

82. *Svezia*: Svea Hovrätt, Department 02, 20 settembre 2013 (*Subway International B.V. v. B*), Yearbook XLV (2020) pp. 390-391 (Sweden no. 9).

83. *Regno Unito*: Court of Appeal (Civil Division), 21 febbraio 2006 e 8 marzo 2006 (*Ajay Kanoria, et al. v. Tony Francis Guinness*) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) pp. 943-954 (UK no. 73).

di residenza del marito, in violazione della clausola sulle comunicazioni contenuta nel contratto.<sup>84</sup>

Quali esempi di obiezioni fondate sulla violazione dei diritti di difesa, che sono state rigettate, possiamo citare i seguenti casi:

- l'arbitro era della stessa nazionalità della parte attrice;<sup>85</sup>
- una parte non aveva i mezzi finanziari per sostenere le spese di viaggio per partecipare all'udienza;<sup>86</sup>
- le comunicazioni e il procedimento sono avvenuti in una lingua che la parte convenuta non conosceva;<sup>87</sup>
- il tribunale ha prima rinviato e poi tenuto l'udienza a distanza, a causa della pandemia COVID-19;<sup>88</sup>
- il tribunale arbitrale ha motivato il lodo sulla base di una teoria giuridica non invocata da nessuna delle parti nel corso del contraddittorio;<sup>89</sup>

---

84. *Australia*: Federal Court of Australia, 11 maggio 2021, File no. VID 637 of 2020 (*Beijing Jishi Venture Capital Fund (Limited Partnership) v. James Z Liu et al.*), Yearbook XLVI (2021) pp. 217-222 (Australia no. 52).

85. *Austria*: Oberster Gerichtshof, 7 giugno 2017 (*C v. F GmbH et al.*), Yearbook XLIII (2018) pp. 415-419 (Austria no. 34).

86. *Stati Uniti*: United States District Court, Western District of North Carolina, Statesville Division, 11 June 2018 and 16 July 2018, Yearbook XLIV (2019) pp. 699-703 (US no. 965).

87. *Spagna*: Tribunal Superior de Justicia, Madrid, 19 gennaio 2021, no. 1/2021 (*Mebel Service SL v. Made for Stores SL*), Yearbook XLVII (2022) pp. 424-427 (Spain no. 103).

88. *Stati Uniti*: United States District Court, Southern District of New York, 26 gennaio 2022, 21-cv-6704 (PKC) (*Preble-Rish Haiti, S.A. v. Republic of Haiti, Bureau de Monétisation de Programmes d'Aide au Développement*), Yearbook XLVII (2022) pp. 542-548 (US no. 1043).

89. *Regno Unito*: Privy Council, 19 maggio 2022, Appeal No 0086 of 2020 (*Gol Linhas Aereas SA (formerly VRG Linhas Aereas SA) v. MatlinPatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II LP and others*), Yearbook XLVII (2022) pp. 480-487 (UK no. 122).

- il tribunale arbitrale ha liquidato i danni in base ad un criterio non invocato dalle parti;<sup>90</sup>
- un rappresentante di una delle parti era impossibilitato a comparire all’udienza non essendo egli riuscito a ottenere il visto.<sup>91</sup>

### **3. Il terzo motivo di diniego: al di fuori o oltre i limiti dell’accordo arbitrale (art. V.1.c)**

“Il lodo verte su una controversia che non è contemplata nel compromesso o che non rientra nell’oggetto della clausola compromissoria, o contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni del lodo che si riferiscono a questioni sottoposte all’arbitrato possono essere disgiunte da quelle che riguardano questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite.”

I motivi di rifiuto contenuti all’art. V.1.c sono i seguenti:

- il lodo verte su una controversia che non è contemplata nel compromesso o che non rientra nell’oggetto della clausola compromissoria;
- il lodo si pronuncia su alcuni aspetti che vanno oltre il campo di applicazione della convenzione d’arbitrato.

I motivi di diniego di cui all’art V.1.c consacrano il principio secondo il quale il tribunale arbitrale è competente unicamente a decidere sulle questioni che le parti hanno concordato di sottoporre ad arbitrato.

---

90. *Regno Unito*: High Court of Justice, Queen’s Bench, Commercial Court, 19 febbraio 2015 (*Malicorp Limited v. Government of the Arab Republic of Egypt et al.*), Yearbook XLI (2016) pp. 585-589 (UK no. 101).

91. *Korea*: District Court, Busan, 9th Civil Division, 26 ottobre 2011 (*Dongkuk Steel Corp. v. Yoon’s Marine Ltd.*), Yearbook XLV (2020) pp. 318-321 (Korea no. 15).

Per determinare che cosa le parti hanno effettivamente voluto sottoporre al tribunale arbitrale, occorre esaminare la convenzione di arbitrato e le domande rimesse agli arbitri dalle parti. Ha importanza cruciale il tenore letterale della convenzione di arbitrato; le questioni su cui statuire devono essere all'interno di tale quadro.

Le clausole modello pubblicate dalle istituzioni arbitrali sono generalmente redatte in modo da attribuire al tribunale arbitrale una competenza ampia che gli permetta di risolvere tutte le controversie che derivano da un contratto concluso tra le parti o in relazione ad esso. Le questioni relative al momento nel quale l'arbitrato può avere inizio (e questioni similari) riguardano generalmente l'ammissibilità (non la competenza) e, conseguentemente, non sono suscettibili di riesame da parte dei giudici nazionali (si veda a questo proposito la sezione C.1 del Capitolo 2 sul principio di *compétence-compétence* e l'esame delle convenzioni di arbitrato da parte dei giudici nazionali).

Il giudice nazionale può autorizzare un'esecuzione parziale del lodo se esso eccede solamente in parte i limiti della competenza del tribunale arbitrale, ammesso che la parte del lodo che ricade all'interno della competenza del tribunale arbitrale possa essere separata dal resto del lodo.<sup>92</sup> Tale considerazione discende dell'art. V.1.c *in fine* ("tuttavia, se le disposizioni del lodo che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato possono essere disgiunte da quelle che riguardano questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite").

---

92. *Stati Uniti*: District Court, Southern District of Florida, 12 maggio 2009 (*Four Seasons Hotels and Resorts B.V., et al. v. Consorcio Barr, S.A.*), Yearbook XXXIV (2009) pp. 1088-1097 (US no. 668); District Court, Southern District of New York, 12 ottobre 1989 (*FIAT S.p.A. v. The Ministry of Finance and Planning of the Republic of Suriname, et al.*), Yearbook XXIII (1998) pp. 880-885 (US no. 239); *China*: Supreme People's Court, 12 novembre 2003, [2003] Min Si Ta Zi no. 12 (*Gerald Metals Inc. v. Wuhu Smelter & Refinery Co., Ltd. and Wuhu Hengxin Copper (Group) Inc.*).

#### **4. Il quarto motivo di diniego: l'irregolarità nella composizione del tribunale arbitrale o nella procedura di arbitrato (art. V.1.d)**

“La composizione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitrato non sono state conformi a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non sono state conformi alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo”.

L'art. V.1.d contiene due tipi di potenziali violazioni, riguardanti rispettivamente:

- la composizione del tribunale arbitrale;
- la procedura di arbitrato.

##### ***a. La composizione del tribunale arbitrale***

La prima ipotesi dell'art. V.1.d si applica quando una parte viene privata del diritto di nominare un arbitro o del diritto che la controversia venga decisa da un tribunale arbitrale la cui composizione rifletta l'accordo tra le parti.

I casi in cui una parte si rifiuta di nominare un arbitro e l'arbitro viene dunque nominato da un giudice nazionale, o i casi in cui gli arbitri vengono recusati con successo e sostituiti secondo le regole scelte dalle parti e con la legge applicabile, non possono essere invocati per opporsi all'esecuzione o al riconoscimento di un lodo sulla base di questo motivo.

Secondo l'art. V.1.d, i giudici nazionali devono verificare in primo luogo:

1. se le parti si sono accordate in relazione alla composizione del tribunale arbitrale;
2. se così è, se è possibile individuare il contenuto dell'accordo delle parti;
3. se tale accordo risulta violato;

4. solo nel caso in cui le parti non si siano accordate sulla costituzione del tribunale arbitrale, il giudice deve applicare la legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo al fine di determinare se la costituzione è avvenuta in conformità a tale legge.

Ad esempio, le parti possono avere designato, nella loro convenzione di arbitrato, un'istituzione incaricata di nominare il presidente del tribunale arbitrale o l'arbitro ma, nei fatti, un altro soggetto procede alla nomina. Un problema simile si incontra nel caso in cui l'arbitro dovrebbe essere scelto tra un certo gruppo di persone, ma viene poi scelto al di fuori di tale gruppo. In tal caso, i giudici devono comunque verificare attentamente se sia effettivamente necessario rifiutare l'esecuzione del lodo in ragione del fatto che la parte che si oppone al riconoscimento e all'esecuzione è stata privata dei propri diritti, o se piuttosto non si debba ritenere che, in realtà, essa ha comunque beneficiato di una procedura arbitrale giusta, affetta solo da un difetto minore di procedura. Si tratta di uno dei casi in cui i giudici nazionali possono decidere di autorizzare l'esecuzione se la violazione è di minor importanza (regola *de minimis*; si veda la sezione C.5 del presente Capitolo).

Ad esempio, nel caso *China Nanhai*, l'Alta Corte di Hong Kong ha ritenuto che, anche se l'accordo specifico delle parti relativo alla costituzione del tribunale arbitrale non era stato rispettato, il giudice nazionale aveva il potere di esercitare la propria discrezionalità per autorizzare l'esecuzione del lodo, in quanto aveva ritenuto che la violazione sollevata fosse di portata trascurabile.<sup>93</sup>

La convenzione di arbitrato può prescrivere che uno o più arbitri debbano possedere alcuni requisiti specifici. Si può prevedere, per esempio, che gli arbitri conoscano certe lingue, siano cittadini di questo o quel Paese, siano iscritti all'ordine degli avvocati di un Paese

---

93. *Hong Kong*: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 13 luglio 1994 (*China Nanhai Oil Joint Service Corporation Shenzhen Branch v. Gee Tai Holdings Co. Ltd.*) Yearbook Commercial Arbitration XX (1995) pp. 671-680 (Hong Kong no. 8).

specifico o titolari di un diploma di ingegnere, e così via. In queste ipotesi, i giudici nazionali sono tenuti a verificare con attenzione se la mancanza in un arbitro di una di questi requisiti sia di natura tale da costituire uno squilibrio nella procedura. Ad esempio, se la convenzione di arbitrato richiede che l'arbitro sia un "uomo d'affari", o che abbia un'esperienza specifica in un certo settore, e viene invece designato come arbitro un avvocato privo di tale qualifica specifica, può apparire giustificato autorizzare l'esecuzione del lodo nonostante la mancanza di tale qualifica.

Alcuni esempi di obiezioni rigettate dai giudici nazionali fondate sulla prima ipotesi dell'art. V.1.d sono i seguenti:

- la Corte di Appello di Monaco ha rigettato l'obiezione fondata sul fatto che la composizione di un tribunale arbitrale non era conforme all'accordo delle parti in un caso in cui il tribunale arbitrale era composto da un arbitro unico, nonostante la clausola compromissoria prevedesse che il tribunale arbitrale dovesse essere composto da due o più arbitri. Il giudice ha preso atto del fatto che la parte convenuta conosceva la composizione del tribunale arbitrale e che essa non aveva sollevato tale eccezione nel corso del procedimento arbitrale;<sup>94</sup>
- in un caso dinanzi alla Corte Suprema di Spagna, la convenzione di arbitrato prevedeva che la controversia venisse risolta in arbitrato di fronte alla *Association Cinématographique Professionnelle de Conciliation et d'Arbitrage* (ACPCA) in Francia. La parte convenuta non aveva nominato alcun arbitro, e tale nomina era avvenuta ad opera del Presidente della Federazione internazionale delle associazioni dei produttori di film (FIAPF). La Corte ha rigettato l'obiezione della resistente, secondo la quale tale designazione costituiva una violazione dell'accordo arbitrale delle

---

94. *Germania*: Oberlandesgericht, Munich, 15 marzo 2006 (*Manufacturer v. Supplier, in liquidation*) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 499-503 (Germany no. 117).

parti, ritenendo che tale nomina fosse comunque conforme alle disposizioni del regolamento ACPCA.<sup>95</sup>

- La Corte d'Appello di Roma ha respinto un'obiezione avanzata dalla Repubblica del Kazakistan fondata sul fatto che lo Stato non aveva nominato il proprio arbitro. La Corte ha rilevato che lo Stato era stato debitamente informato dell'arbitrato e gli erano stati concessi due termini per nominare un arbitro; solo una volta scaduti tali termini, l'istituzione aveva nominato un arbitro per conto dello Stato.<sup>96</sup>

Si possono citare i seguenti casi in cui le obiezioni sono invece state accolte sulla base dell'art. V.1.d:

- nel 1978, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che un tribunale arbitrale composto da due arbitri e con sede a Londra avesse violato la convenzione di arbitrato conclusa tra le parti, nonostante tale composizione fosse conforme alla legge del luogo in cui l'arbitrato si era svolto. La clausola arbitrale prevedeva la nomina di tre arbitri ma i due arbitri designati dalle parti non avevano nominato il terzo arbitro, dato che erano d'accordo su come risolvere la controversia e poiché il diritto inglese dell'epoca lo permetteva;<sup>97</sup>
- la Corte d'Appello del secondo circuito degli Stati Uniti ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale perché l'accordo delle parti era stato violato sotto il profilo della composizione del tribunale arbitrale. Una corte aveva infatti

---

95. *Spagna*: Tribunal Supremo, Civil Chamber, 11 aprile 2000 (*Union Générale de Cinéma, SA v. X Y Z Desarrollos, SA*) Yearbook XXXII (2007) pp. 525-531 (Spain no. 50).

96. *Italia*: Corte di Appello, Roma, 27 febbraio 2019, no. 1490/2019 (*The Republic of Kazakhstan v. Anatolie Stati et al.*), Yearbook XLIV (2019) pp. 562-568 (Italy no. 194).

97. *Italia*: Corte di Appello, Firenze, 13 aprile 1978 (*Rederi Aktiebolaget Sally v. srl Termarea*) Yearbook Commercial Arbitration IV (1979) pp. 294-296 (Italy no. 32).

nominato il presidente del tribunale arbitrale prima ancora che i due arbitri nominati dalle parti avessero avuto il tempo di trovare un accordo sulla nomina del presidente del tribunale arbitrale, come invece era previsto dalla convenzione di arbitrato.<sup>98</sup>

### ***b. La procedura di arbitrato***

La Convenzione di New York non ha come scopo quello di dare alla parte soccombente un ulteriore grado di giudizio contro le decisioni procedurali prese dal tribunale arbitrale. Il motivo di diniego previsto dall'art. V.1.d non serve a rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo in ragione del fatto che la corte investita di una tale domanda ha un'opinione diversa rispetto a quella degli arbitri sull'opportunità dell'interrogatorio di un testimone, o sull'autorizzazione di un nuovo contro interrogatorio, o sul numero di memorie che le parti sono autorizzate a produrre in giudizio.

Le seconda ipotesi prevista all'art. V.1.d riguarda invece violazioni più gravi della procedura sulle quali le parti si sono accordate. Tale ipotesi include le situazioni nelle quali le parti si sono accordate nell'utilizzare il regolamento di una determinata istituzione arbitrale ma l'arbitrato viene condotto secondo il regolamento di un'altra, o quando le parti si sono accordate nel non adottare alcun regolamento arbitrale.

Tra gli esempi di obiezioni fondate sulla seconda ipotesi di cui all'art. V.1.d e rigettate dai giudici nazionali, si annoverano i seguenti:

- la Corte d'Appello di Brema ha rigettato l'obiezione della parte resistente secondo cui lo svolgimento del procedimento arbitrale, che si era tenuto in Turchia, non era stato conforme al codice di procedura civile turco, dato che il tribunale arbitrale non aveva accolto la richiesta di un'udienza orale avanzata dalla convenuta e

---

98. *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Second Circuit, 31 marzo 2005 (*Encyclopaedia Universalis S.A. v. Encyclopaedia Britannica, Inc.*) Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 1136-1143 (US no. 520).

aveva negato il diritto di produrre nuovi mezzi di prova. La Corte aveva statuito che il tribunale arbitrale aveva agito in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di commercio di Istanbul, che le parti avevano concordato di applicare;<sup>99</sup>

- di fronte alla Corte degli Stati Uniti della Florida settentrionale, la parte resistente Devon (attrice nella procedura di arbitrato, svoltasi presso la *Commissione Cinese per l'Arbitrato Marittimo* (CMAC)) sosteneva che l'arbitrato non si era svolto in conformità alla legge della Repubblica Popolare Cinese dato che la CMAC aveva rigettato la domanda riconvenzionale di controparte, ma le aveva successivamente permesso di introdurre una nuova azione che era stata in seguito riunita alla procedura cui Devon aveva dato impulso. La Corte aveva rigettato l'obiezione, sostenendo che Devon avesse mancato di dimostrare che la decisione della CMAC non era conforme al diritto cinese.<sup>100</sup>

Come esempi di obiezioni accolte sulla base della seconda ipotesi prevista dall'art. V.1.d, si possono citare i seguenti esempi:

- una Corte d'appello svizzera ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo reso in Germania sulla base del fatto che il procedimento di arbitrato non si era svolto in conformità all'accordo delle parti; la convenzione di arbitrato prevedeva che l'arbitrato si svolgesse ad Amburgo e che “tutte le controversie dovranno essere risolte nel corso di un solo e unico procedimento arbitrale”. In spregio a tale convenzione, l'arbitrato si era svolto in due fasi: in

---

99. *Germania*: Hanseatisches Oberlandesgericht, Bremen, 30 settembre 1999 (*Claimant v. Defendant*) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) pp. 640-651 (Germany no. 84).

100. *Stati Uniti*: United States District Court, Northern District of Florida, Pensacola Division, 29 marzo 2010 (*Pactrans Air & Sea, Inc. v. China National Chartering Corp., et al.*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 526-527 (US no. 697).

- primo luogo, un arbitraggio [*quality arbitration*] ad opera di due esperti, e, successivamente, un arbitrato classico, con tre arbitri,<sup>101</sup>
- Una Corte degli Stati Uniti ha rifiutato il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale da 18 miliardi di dollari reso in Egitto, sulla base del fatto che l’arbitrato era stato condotto in diretta violazione dei termini procedurali specificati nella convenzione di arbitrato ed era stato “viziato da talmente tante irregolarità che ha portato a condanne in sede penale per molti degli arbitri coinvolti”,<sup>102</sup>
  - una Corte d’appello turca ha rifiutato il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo reso in Svizzera in ragione del fatto che la legge sul procedimento scelta dalle parti non era stata applicata,<sup>103</sup>
  - la Corte di Cassazione italiana ha autorizzato l’esecuzione di un lodo reso a Stoccolma ma ha rifiutato l’esecuzione di un lodo reso a Pechino, relativi entrambi alla medesima controversia. La Corte ha ritenuto che il lodo reso a Pechino violasse l’accordo tra le parti, che prevedeva lo svolgimento di un unico arbitrato, o a Stoccolma, o a Pechino, a seconda della parte che avrebbe dato inizio per prima alla procedura di arbitrato.<sup>104</sup>

- 
101. *Svizzera*: Appellationsgericht, Basel-Stadt, 6 settembre 1968, (*Corporation X AG, buyer v. Firm Y, seller*) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) p. 200 (Switzerland no. 4).
102. *Stati Uniti*: United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division, 17 novembre 2020 (*Waleed Bin Al-Qarqani et al. v. Arab American Oil Company et al.*), Yearbook XLVI (2021) pp. 480-484 (US no. 1015).
103. *Turchia*: Court of Appeals, 15th Legal Division, 1 febbraio 1996 (*Osuuskunta METEX Andelslag V.S. v. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü General Directorate, Ankara*) Yearbook Commercial Arbitration XXII (1997) pp. 807-814 (Turkey no. 1).
104. *Italia*: Corte di Cassazione, 7 febbraio 2001, no. 1732 (*Tema Frugoli SpA, in liquidation v. Hubei Space Quarry Industry Co. Ltd.*) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 390-396 (Italy no. 170).

## **5. Il quinto motivo di diniego: lodo non vincolante o annullato o sospeso (art. V.1.e)**

“Il lodo non è ancora divenuto vincolante tra le parti o è stata annullato o sospeso da un'autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa.”

L'art. V.1.e prevede un motivo di diniego di riconoscimento o esecuzione di un lodo arbitrale se la parte resistente prova che il lodo:

- non è ancora diventato vincolante tra le parti; o
- è stato annullato o sospeso da un'autorità competente del Paese in cui, o secondo la legge del quale, è stato reso.

### **a. Il lodo non è ancora vincolante**

Il termine “vincolante” è stato utilizzato dai redattori della Convenzione di New York in questo contesto al posto del termine “definitivo” (che era stato utilizzato nello stesso contesto nella Convenzione di Ginevra del 1927 sull'esecuzione dei lodi arbitrari stranieri).<sup>105</sup> La scelta del termine “vincolante” è avvenuta per chiarire che una parte ha titolo di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo una volta che tale lodo è stato emesso dal tribunale arbitrale. Ciò significa che tale parte non deve ottenere alcun *exequatur* o particolare autorizzazione da parte di un giudice nazionale del Paese in cui, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso, contrariamente a quanto invece era previsto nella Convenzione di Ginevra del 1927 (sistema del doppio *exequatur*).

È riconosciuto universalmente, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che il doppio *exequatur* non è necessario ai sensi della Convenzione di New York.

---

105. Convenzione sull'esecuzione dei lodi arbitrari stranieri, firmata a Ginevra il 26 settembre 1927.

Tuttavia, i giudici nazionali divergono su quale sia il momento a partire dal quale il lodo può essere considerato “vincolante” ai sensi dell’art. V.I.e. La questione si presenta, in particolare, quando le parti si appellano all’art. V.I.e. per contestare la natura vincolante dei lodi arbitrali interlocutori o interinali (“*interim awards*”). Seguendo l’approccio tradizionale, alcuni giudici ritengono che la natura vincolante del lodo sia regolata dalla legge del Paese in cui il lodo è stato reso.<sup>106</sup> Altri, invece, seguono il nuovo approccio che considera la questione indipendente dalla legge applicabile al lodo. In tale contesto, i giudici nazionali fanno talvolta riferimento all’accordo tra le parti. Se le parti hanno scelto, ad esempio, di ricorrere all’arbitrato secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, l’art. 35.6 del Regolamento del 2021 dispone che “il lodo è vincolante per le parti”.

In alternativa, alcuni giudici adottano un’interpretazione autonoma e ritengono che un lodo sia vincolante tra le parti dal momento in cui non è, o non è più, suscettibile di ricorso nel merito da parte del tribunale.<sup>107</sup>

## ***b. Il lodo è stato annullato o sospeso***

### *1. Il lodo è stato annullato*

A seconda delle giurisdizioni, si fa riferimento a questa procedura ora con il termine “annullamento” ora con il termine “vacatur”.

I tribunali competenti ad annullare un lodo sono unicamente quelli del Paese in cui il lodo è stato reso o si presume sia stato reso, ossia ove si trova la sede dell’arbitrato (si veda a tal proposito la sezione C.1 del

---

106. Si veda, ad esempio, *Francia*: Tribunal de Grande Instance, Strasbourg, 9 ottobre 1970 (*Animalfeeds International Corp. v. S.A.A. Becker & Cie*) Yearbook Commercial Arbitration II (1977) p. 244 (France no. 2).

107. Ad esempio, *Svizzera*: Tribunal Fédéral, First Civil Chamber, 9 dicembre 2008 (*Compagnie X SA v. Federation Y*), Yearbook XXXIV (2009) pp. 810-816 (Switzerland no. 40).

Capitolo 1). Si ritiene che tali tribunali abbiano una competenza di “controllo”, o una competenza “primaria”, rispetto al lodo. Al contrario, si ritiene che i giudici nazionali investiti di una domanda di riconoscimento o esecuzione abbiano una competenza di “esecuzione”, o “secondaria”, rispetto al lodo, che si limita alla verifica della presenza di eventuali motivi di diniego di riconoscimento o esecuzione previsti dalla Convenzione di New York.

In numerosi Paesi, affinché venga accolta dal giudice dell'esecuzione l'obiezione sull'annullamento del lodo, il lodo stesso deve essere stato definitivamente annullato dal giudice nazionale che ha su di esso una competenza primaria. La semplice presentazione della domanda di annullamento del lodo non è considerata sufficiente. Questo impedisce che la parte soccombente possa dilazionare l'esecuzione mettendo in moto la procedura di annullamento.

L'art. VI della Convenzione di New York disciplina la situazione di pendenza di una domanda di annullamento o di sospensione; tale norma prevede che il giudice possa, in tal caso, rinviare la decisione sull'esecuzione del lodo se lo considera opportuno (si veda a tal proposito la sezione F del presente Capitolo). La domanda di annullamento o sospensione deve comunque essere stata fatta all'autorità competente come previsto dall'art. V.1.e, ossia il giudice nazionale con competenza “primaria”.

## *2. Conseguenze dell'annullamento*

Anche nel caso in cui un lodo venga annullato nel Paese in cui è stato reso, o secondo la legge di tale Stato, i giudici di un altro stato possono ciononostante autorizzarne il riconoscimento o l'esecuzione, al di fuori del contesto della Convenzione di New York. La Francia è l'esempio più conosciuto di Paese in cui un lodo può essere dichiarato esecutivo nonostante sia stato annullato in quello d'origine. Per addivenire a questa soluzione, la Francia non si basa sulla Convenzione di New York, ma sul diritto francese, conformemente al principio del diritto più favorevole di cui all'art. VII.1 della Convenzione. Tale disposizione

permette ai giudici nazionali di applicare il regime più favorevole all'esecuzione dei lodi rispetto a quello previsto dalla Convenzione di New York, ossia di riconoscere ed eseguire un lodo laddove la Convenzione, di per sé, non lo permetterebbe (si veda la sezione E.1 del Capitolo 1). Alcuni giudici autorizzano il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo annullato anche nell'ambito del regime della Convenzione di New York. Ne sono un esempio gli Stati Uniti, l'Inghilterra e i Paesi Bassi.<sup>108</sup>

### 3. *Il lodo è stato “sospeso”*

L'art. V.1.e della Convenzione dispone che l'esecuzione di un lodo può essere negata se la parte contro la quale viene fatto valere il lodo prova che esso è stato “sospeso” dal giudice nazionale del Paese in cui, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso. Come indicato nella sezione D.5.b. al punto (i), l'art. VI della Convenzione prevede che il giudice possa rinviare la decisione sull'esecuzione se il resistente ha richiesto la sospensione del lodo nel Paese di origine.

La Convenzione, tuttavia, non precisa che cosa si debba intendere per “sospensione” del lodo. I giudici generalmente interpretano tale termine come riferito alla sospensione del carattere esecutivo del lodo da parte di una sentenza del giudice del Paese di origine (e non per

---

108. *Stati Uniti*: Court of Appeals, Second Circuit, 2 agosto 2016 (*Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V. v. Pemex – Exploración y Producción*), Yearbook XLII (2017) pp. 763-770 (US no. P44); *Paesi Bassi*: Hoge Raad, First Chamber, 24 novembre 2017 (*Not indicated v. OJSC Novolipetsky Metallurgicheskyy Kombinat*), Yearbook XLIII (2018) pp. 529-534 (Netherlands no. 62) (il giudice rileva che la discrezionalità di eseguire un lodo che è stato annullato in sede arbitrale è un'eccezione al sistema dell'art. V(1), pertanto i tribunali devono ricorrervi solo in circostanze eccezionali).

effetto della legge, ad esempio in seguito all'introduzione di un ricorso per l'annullamento).<sup>109</sup>

## **E. I MOTIVI DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE RILEVABILI D'UFFICIO (ART. V.2)**

L'art. V.2 della Convenzione dispone:

“Il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale possono altresì essere rifiutati se l'autorità competente del Paese in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti constata:

- (a) che, secondo la legge di tale Paese, l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere risolto mediante arbitrato; o
- (b) che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sarebbe contrario all'ordine pubblico del Paese stesso.”

I motivi di diniego di cui all'art. V.2 proteggono gli interessi pubblici dello Stato nel quale l'esecuzione viene richiesta e, conseguentemente, i giudici possono rilevare d'ufficio tali motivi di diniego in seguito a una domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo. Di solito, la parte che resiste al riconoscimento e all'esecuzione invocherà parimenti tali motivi ove li ritenga applicabili.

### **1. Il sesto motivo di diniego: la non arbitrabilità (art. V.2.a)**

In sintesi, la non arbitrabilità della controversia prevista all'art. V.2.a può essere invocata quando l'oggetto del contendere concerne questioni riservate alla competenza del giudice nazionale.

---

109. *Svizzera*: Tribunal Fédéral, First Civil Chamber, 9 dicembre 2008 (*Compagnie X SA v. Federation Y*), Yearbook XXXIV (2009) pp. 810-816 (Switzerland no. 40).

Ad esempio, la materia penale non è arbitrabile. Altre materie riservate alla competenza dei giudici sono, ad esempio:

- status familiari, come il divorzio e la tutela dei minori;
- le transazioni immobiliari;
- le successioni;
- le procedure concorsuali;
- controversie tributarie.

L'attuale tendenza è di limitare le categorie di controversie che sono esclusivamente riservate ai giudici. Questa situazione è il risultato di una serie di fattori, quali specialmente una volontà di limitare i costi, una maggior considerazione da parte dei giudici nazionali nei confronti dell'accordo delle parti di ricorrere all'arbitrato, e il sostegno all'arbitrato internazionale da parte delle legislazioni nazionali. A tal proposito, è opportuno rilevare che la nozione di arbitrabilità ha una portata diversa nel contesto internazionale rispetto a quello nazionale (si veda la sezione E.2 del presente Capitolo per la distinzione tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale). (Si veda ugualmente la sezione C.3 del Capitolo 2 sulle “questioni suscettibili di essere regolate per via arbitrale”). Un esempio di questa tendenza è rappresentato dalla Corte Suprema belga che nel 2023 ha sovvertito una giurisprudenza pluridecennale sull'arbitrabilità delle controversie relative alla risoluzione dei contratti di distribuzione esclusiva. La Corte ha stabilito che le controversie relative alla risoluzione di contratti di distribuzione esclusiva possono essere risolte attraverso l'arbitrato, anche quando tale contratto è regolato da un diritto sostanziale straniero, indipendentemente dal fatto che tale diritto straniero offra protezioni simili a quelle previste dal diritto belga.<sup>110</sup>

La questione se una controversia è arbitrabile deve essere valutata alla luce della legge del Paese in cui la domanda di riconoscimento e di

---

110. *Belgio*: Corte suprema del Belgio, First Chamber, 7 aprile 2023 (C.21.0325.N), Yearbook XLIX (2024) (Belgium no. E6).

esecuzione viene esperita. La non arbitrabilità deve in ogni caso riguardare la parte principale della domanda e non una questione accessoria.

Si rinvencono pochi casi di rifiuto dell'esecuzione sulla base dell'art. V.2.a.

Un esempio è rappresentato dalla decisione del Tribunale federale *Arbitrazh* (del commercio) del distretto di Mosca secondo cui un lodo reso nella Repubblica Slovacca non poteva essere eseguito poiché era stato reso dopo che la resistente, russa, era stata dichiarata fallita da un tribunale del commercio russo. Secondo la legge fallimentare russa, i tribunali del commercio detengono competenza esclusiva per la determinazione dell'ammontare e della natura dei crediti delle società in fallimento nei confronti del debitore. Il Tribunale ha in realtà basato la propria decisione sull'art. V.2.b della Convenzione poiché la questione dell'arbitrabilità della controversia può essere considerata rilevante per l'ordine pubblico.<sup>111</sup>

## **2. Il settimo motivo di diniego: la contrarietà all'ordine pubblico (art. V.2.b)**

L'art. V.2.b permette al giudice adito per il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo di rifiutare di riconoscere o eseguire il lodo stesso in quanto è “contrario all'ordine pubblico di tale Paese”.

L'art. V.2.b non definisce tuttavia che cosa sia l'ordine pubblico. Non precisa nemmeno se, in presenza di una domanda di riconoscimento o esecuzione, devono essere applicati i principi di ordine pubblico del Paese del giudice adito o il concetto di ordine pubblico internazionale. Il concetto di ordine pubblico internazionale è generalmente più restrittivo rispetto a quello di ordine pubblico interno.

---

111. *Federazione russa: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, Moscow District, 1 novembre 2004 (AO Slovenska Konsolidachna, A.S. v. KB SR Yakimanka)* Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 654-657 (Russian Federation no. 15).

Come indicato nella sezione E.1 del presente Capitolo, la stessa distinzione si applica per l'arbitrabilità.

Nell'applicare la Convenzione, la maggior parte dei giudici nazionali hanno adottato il più ristretto concetto di ordine pubblico internazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, “la difesa dell'ordine pubblico è interpretata in modo restrittivo, in modo da essere applicata solo quando l'esecuzione violerebbe i principi più basilari di moralità e giustizia degli Stati Uniti”.<sup>112</sup> Espressioni dello stesso tenore sono state utilizzate in altre giurisdizioni.<sup>113</sup> I giudici francesi hanno ritenuto che una violazione dell'ordine pubblico debba essere “flagrante, effettiva e concreta”.<sup>114</sup> I tribunali di Hong Kong richiedono una “sostanziale ingiustizia derivante dal lodo, che sia così scioccante per la coscienza della Corte da rendere l'esecuzione ripugnante”.<sup>115</sup> In India, “una violazione di una disposizione di legge non è sufficiente per invocare la difesa dell'ordine pubblico”; al contrario, i giudici richiedono una violazione che offenda i valori fondamentali dell'ordinamento nazionale.<sup>116</sup>

- 
112. *Stati Uniti*: District Court, District of Columbia, 31 maggio 2017 (*Venco Imtiaz Construction Company v. Symbion Power LLC*), Yearbook XLIII (2018) pp. 633-637 (US no. 933).
113. Si veda inoltre come esempio *Belize*: Court of Appeal of Belize, 8 agosto 2012 and Caribbean Court of Justice, 26 luglio 2013 (*The Attorney General of Belize v. BCB Holdings Limited, et al.*), Yearbook XXXVIII (2013) pp. 324-329 (Belize no. 2); *Irlanda*: High Court, Dublin, 19 maggio 2004 (*Brostrom Tankers AB v. Factorias Vulcano SA*), Yearbook XXX (2005) pp. 591-598 (Ireland no. 1); *Australia*: Federal Court of Australia, New South Wales District Registry, General Division, 22 febbraio 2011 (*Uganda Telecom Limited v. Hi-Tech Telecom Pty Ltd*), Yearbook XXXVI (2011) pp. 252-255 (Australia no. 36).
114. *Francia*: Cour de Cassation, First Civil Chamber, 4 giugno 2008 (*SNF sas v. Cytec Industries BV*), Yearbook XXXIII (2008) pp. 489-494 (France no. 47).
115. *Hong Kong*: High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, 30 aprile 2009 (*A v. R*) 3 HKLRD 389.
116. *India*: High Court of Delhi, New Delhi, 11 aprile 2017 (*Cruz City I Mauritius Holdings v. Unitech Limited*), Yearbook XLII (2017) pp. 407-411 (India no. 54).

Le direttive dell'Associazione per il diritto internazionale (International Law Association, "Direttive ILA") sull'ordine pubblico redatte nel 2002 sono state considerate la "miglior prassi" a livello internazionale.<sup>117</sup>

Le Direttive ILA ricordano prima di tutto che "l'efficacia dei lodi resi nel contesto di un arbitrato commerciale internazionale deve essere assicurata, tranne che in casi eccezionali" e che tali casi eccezionali possono consistere "nel fatto che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo internazionale è contrario all'ordine pubblico internazionale".

Le Direttive ILA precisano che l'espressione "ordine pubblico internazionale" può designare l'insieme dei principi e delle regole adottate da un Paese che, per loro natura, possono impedire il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale reso nel contesto di un arbitrato internazionale quando il riconoscimento e l'esecuzione di tale lodo comportano una loro violazione, o in ragione della procedura che ha condotto al lodo (ordine pubblico processuale) o in ragione del contenuto del lodo stesso (ordine pubblico sostanziale).

Le Direttive ILA prevedono inoltre che l'ordine pubblico internazionale di un Paese comprende:

- (i) i principi fondamentali, relativi alla giustizia e alla morale, che il Paese vuole proteggere, anche se non ne è direttamente interessato;
- (ii) le regole destinate a servire degli interessi politici, sociali o economici dello Stato, conosciuti sotto il nome di "norme di applicazione necessaria" o "norme di ordine pubblico"; e
- (iii) il dovere del Paese di rispettare gli obblighi verso gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali.

---

117. Resolution of the ILA on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards, *Arbitration International*, Volume 19, Issue 2, 1 giugno 2003, pp. 213–215, disponibile su <https://doi.org/10.1093/arbitration/19.2.213>.

### *a. Esempi di riconoscimento ed esecuzione*

In un caso di fronte alla Corte di appello di Celle, in Germania, un venditore richiedeva l'esecuzione di un lodo della Corte d'arbitrato commerciale internazionale della Camera di commercio e dell'industria della Federazione Russa (ICAC).<sup>118</sup> L'acquirente sosteneva che l'esecuzione del lodo implicava una violazione dell'ordine pubblico sia in ragione delle irregolarità procedurali occorse durante la procedura arbitrale sia in ragione del fatto che il lodo dava effetto a una penale convenzionale sproporzionata. Il giudice tedesco rigettava gli argomenti di parte acquirente sostenendo che:

“Nel caso specifico dei lodi arbitrali stranieri, il mancato rispetto delle norme imperative nazionali nell'arbitrato estero non costituisce [automaticamente] una violazione dell'ordine pubblico. Occorre al contrario che sussista una violazione dell'ordine pubblico internazionale. Conseguentemente, il riconoscimento dei lodi stranieri è, di norma, sottomesso a un regime meno rigido che [il riconoscimento] dei lodi domestici. Non si tratta dunque di verificare se un giudice tedesco avrebbe deciso in modo diverso sulla base delle norme imperative tedesche. In realtà, non può esserci una violazione dell'ordine pubblico internazionale se non quando le conseguenze dell'applicazione del diritto straniero in un caso particolare sono talmente in contraddizione con le disposizioni di diritto tedesco che ciò sarebbe inaccettabile dal punto di vista del diritto tedesco. Non siamo di fronte a questa situazione nel caso di specie.”

Nel caso *SNF. c. Cytec* sottoposto al giudice francese, SNF aveva stipulato con Cytec due contratti distinti relativi all'acquisto di un

---

118. *Germania*: Oberlandesgericht, Celle, 6 ottobre 2005 (*Seller v. Buyer*) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 322-327 (Germany no. 99).

composto chimico.<sup>119</sup> Il secondo contratto attribuiva a Cytec la qualità di fornitore esclusivo. Il tribunale arbitrale aveva statuito che il secondo contratto era contrario al diritto comunitario della concorrenza e aveva reso un lodo favorevole a Cytec. Di fronte alla Corte di Cassazione, SNF sosteneva che l'esecuzione di un lodo fondato su un contratto che aveva per effetto la restrizione della concorrenza era contraria al diritto comunitario e all'ordine pubblico e non doveva essere autorizzata. La Corte ha ritenuto che, quando la questione oggetto di controversia concerne l'ordine pubblico internazionale, il giudice nazionale non deve rifiutare l'esecuzione del lodo se non quando la violazione è "manifesta, effettiva e concreta".

Non sussiste violazione dell'ordine pubblico se il ragionamento giuridico sotteso al lodo è erroneo o se il comportamento degli arbitri è affetto da un vizio, fintanto che il vizio non turba i principi fondamentali di giustizia e di moralità dell'ordine giuridico dello Stato nel quale l'esecuzione viene richiesta, ossia non viola l'ordine pubblico internazionale. Ad esempio, il Tribunale di ultima istanza di Hong Kong ha ritenuto che lo svolgimento di un'ispezione senza la presenza della parte convenuta non costituisce un motivo di diniego dell'esecuzione del lodo, nella misura in cui la parte convenuta, informata di tale ispezione, non ha richiesto che tale ispezione venisse ripetuta in presenza dei suoi rappresentanti.<sup>120</sup>

Come ulteriori esempi di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali nonostante una presunta violazione dell'ordine pubblico, si possono citare:

- 
119. *Francia*: Cour de Cassation, First Civil Chamber, 4 giugno 2008 (*SNF sas v. Cytec Industries BV*) Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 489-494 (France no. 47).
  120. *Hong Kong*: Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region, 9 febbraio 1999 (*Hebei Import and Export Corporation v. Polytek Engineering Company Limited*) Yearbook Commercial Arbitration XXIV (1999) pp. 652-677 (Hong Kong no. 15).

- la mancanza di mezzi finanziari: la Suprema Corte di giustizia portoghese ha rigettato l’argomento secondo cui l’ordine pubblico era stato violato poiché la parte portoghese non aveva potuto partecipare alla procedura arbitrale nei Paesi Bassi per la mancanza di mezzi finanziari;<sup>121</sup>
- la mancanza di imparzialità degli arbitri: i giudici ritengono che “l’apparenza di parzialità” non è sufficiente; deve esserci una “effettiva parzialità”: l’arbitro deve cioè aver agito con parzialità;<sup>122</sup>
- la mancanza di motivazione del lodo: i giudici di Stati nei quali la motivazione dei lodi arbitrari è obbligatoria accettano generalmente di dare esecuzione ai lodi privi di motivazione purché siano stati resi in Paesi in cui tali lodi privi di motivazione siano validi.<sup>123</sup>

### ***b. Esempi di diniego di riconoscimento ed esecuzione***

Come esempi di casi in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono stati negati in virtù dell’art. V.2.b si possono citare i seguenti:

- La Corte d’Appello bavarese ha rifiutato il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo reso in Russia per la violazione dell’ordine pubblico, poiché il lodo era stato emesso dopo che le parti erano

---

121. *Portogallo*: Supremo Tribunal de Justiça, 9 ottobre 2003 (*A v. B. & Cia. Ltda., et al.*) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 474-479 (Portugal no. 1).

122. Si veda, ad esempio, *Germania*: Oberlandesgericht, Stuttgart, 18 ottobre 1999 e Bundesgerichtshof, 1 febbraio 2001 (*Dutch Shipowner v. German Cattle and Meat Dealer*) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 700-714 (Germany no. 60); *Stati Uniti*: United States District Court, Southern District of New York, 27 giugno 2003 e United States Court of Appeals, Second Circuit, 3 agosto 2004 (*Lucent Technologies Inc., et al. v. Tatum Co.*) Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 747-761 (US no. 483).

123. Si veda, ad esempio, *Germania*: Oberlandesgericht Düsseldorf, 15 dicembre 2009 (*Seller v. German Buyer*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 386-388 (Germany no. 135).

addiventate ad accordo e tale accordo non era stato reso noto agli arbitri;<sup>124</sup>

- Il Tribunale federale *Arbitrazh* (del commercio) del distretto di Tomsk nella Federazione russa (confermato in appello dal Tribunale Federale *Arbitrazh* per il Distretto Ovest-Siberiano) ha rifiutato l'esecuzione di un lodo CCI reso in Francia, ritenendo che i contratti di prestito riguardo ai quali era stato emesso il lodo erano parte di un accordo illegale tra società di un medesimo gruppo e che la controversia era fittizia.<sup>125</sup>
- La Corte d'Appello di Amsterdam ha negato il riconoscimento e l'autorizzazione all'esecuzione di tre lodi resi in relazione a prestiti in bitcoin conclusi attraverso una piattaforma online. Secondo le condizioni della piattaforma, l'arbitrato veniva attivato automaticamente in caso di inadempimento del debitore e il debitore che intendeva costituirsi nell'arbitrato doveva inviare una richiesta via e-mail entro sette giorni dalla ricezione della notifica di inadempimento. Il Tribunale ha ritenuto che il convenuto non fosse stato notificato in merito agli arbitrati in corso, in violazione dell'ordine pubblico.<sup>126</sup>
- La Corte d'Appello tedesca ha riconosciuto l'esecuzione di una parte di un lodo reso in un procedimento amministrato dall'ICAC di Mosca che obbligava il convenuto a pagare l'importo principale e le spese, ma ha negato l'esecuzione della parte del lodo che obbligava il convenuto a pagare una penale contrattuale per il ritardo. La Corte ha notato che il tasso giornaliero dello 0,5% concordato

---

124. *Germania*: Bayerisches Oberstes Landesgericht, 20 novembre 2003 (*Seller v. Buyer*) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 771-775 (Germany no. 71).

125. *Federazione russa*: Federal *Arbitrazh* (Commercial) Court, District of Tomsk, 7 luglio 2010 (*Yukos Capital S.A.R.L. v. OAO Tomskneft VNK*) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 435-437 (Russian Federation no. 28).

126. *Paesi Bassi*: Gerechtshof, Amsterdam, 29 gennaio 2019 (*X v. Y*), Yearbook XLIV (2019) pp. 623-625 (Netherlands no. 67).

contrattualmente corrispondeva ad un tasso annuale del 180%, che ha ritenuto sproporzionato e incompatibile con l'ordine pubblico tedesco.<sup>127</sup>

## **F. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (ART. VI)**

L'art. VI della Convenzione si applica nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento di annullamento o sospensione di un lodo davanti ai tribunali del luogo in cui il lodo è stato emesso, mentre il creditore del lodo chiede l'esecuzione in un altro Paese. Pertanto, l'art. VI affronta la situazione in cui il procedimento di annullamento, da un lato, e il procedimento di esecuzione, dall'altro, vengono condotti in parallelo. La norma consente espressamente al giudice dell'esecuzione di rinviare o sospendere la decisione sull'esecuzione del lodo, se lo ritiene opportuno. L'art. VI consente inoltre ai giudici dell'esecuzione di disporre opportune misure di garanzia su richiesta della parte richiedente l'esecuzione del lodo. L'art. VI recita:

“Se l'annullamento o la sospensione del lodo sono richiesti all'autorità competente, di cui all'art. V, paragrafo 1 e), l'autorità davanti alla quale è invocato il lodo, può, se ritiene opportuno, rinviare la decisione sull'esecuzione del lodo; essa può anche, su istanza della parte che richiede l'esecuzione del lodo, ordinare all'altra parte di prestare idonee garanzie”.

Il rinvio del procedimento di esecuzione può evitare l'emissione di decisioni divergenti da parte del giudice dell'esecuzione e del giudice

---

127. *Germania*: Kammergericht, Berlin, Twelfth Civil Chamber, 7 febbraio 2019 (*Not indicated v. Not indicated*), Yearbook XLV (2020) pp. 261-263 (Germany no. 166).

della sede dell'arbitrato. L'art. V(1)(e) della Convenzione dispone che uno dei motivi di diniego di esecuzione di un lodo è che esso “sia stato annullato o sospeso”; pertanto, può risultare prematuro proseguire con il procedimento di esecuzione quando vi è la possibilità che il lodo venga annullato. Al contempo, il rinvio comporta il rischio di ritardare e, in alcuni casi, persino di impedire l'esecuzione. A fronte di tali esigenze contrastanti, è ampiamente riconosciuto che i giudici debbano esercitare la discrezionalità di sospendere l'esecuzione di un lodo con prudenza e ragionevolezza. La Convenzione non stabilisce criteri specifici che i giudici sono tenuti a considerare per decidere se sospendere o meno il procedimento di esecuzione. Molti giudici hanno adottato un approccio multifattoriale, soppesando varie considerazioni, tra cui:

- lo stato dei procedimenti esteri e le tempistiche stimate di risoluzione di tali procedimenti.
- se il lodo di cui si chiede l'esecuzione sarà sottoposto a un maggiore controllo nel procedimento straniero, in base a uno standard di revisione meno rispettoso dell'autonomia del tribunale arbitrale (*deferential*);
- la probabilità di accoglimento della domanda di annullamento;
- le caratteristiche dei procedimenti esteri, tra cui la parte che ha avviato tali procedimenti e il momento in cui sono stati avviati (ad esempio, se i procedimenti esteri sono antecedenti al procedimento di esecuzione potrebbero sollevare preoccupazioni legate al principio di “comity” internazionale);
- eventuali circostanze che indichino l'intenzione di ostacolare o ritardare la risoluzione della controversia, nonché eventuali prove di carenza di buona fede;
- se il rinvio rende più difficile l'esecuzione del lodo;
- il bilanciamento dei possibili pregiudizi per ciascuna delle parti, tenendo presente che la parte richiedente l'esecuzione ha la facoltà di chiedere una garanzia adeguata per ovviare a eventuali rischi di dispersione del patrimonio da parte della parte debitrice del lodo;

- i principi fondamentali dell’arbitrato, in particolare la risoluzione rapida delle controversie e evitare un contenzioso lungo e costoso;
- la tendenza a promuovere l’esecuzione del lodo che è sottesa alla Convenzione di New York e alla legge arbitrale applicabile.<sup>128</sup>

Se il procedimento esecutivo viene sospeso, la parte che richiede l’esecuzione può chiedere al giudice dell’esecuzione di ordinare alla controparte di fornire una garanzia adeguata. Nel valutare se accogliere la richiesta di disporre una garanzia, i giudici hanno preso in considerazione diversi elementi, tra cui:

- la probabilità di successo della domanda di annullamento. Si è rilevato che “se [il lodo] è manifestamente valido, si deve emettere un’ordinanza per l’esecuzione immediata, oppure un’ordinanza per una garanzia sostanziale”;<sup>129</sup>
- la possibilità che l’esecuzione sia resa più difficile da un ritardo. A tale proposito, i tribunali hanno rilevato che:

“I tribunali devono considerare la facilità o la difficoltà dell’esecuzione del lodo e se questa sarà resa più difficile, ad esempio, da spostamenti di beni o da compravendite improprie, in

- 
128. *Regno Unito*: High Court of Justice, 14 aprile 2021 (*Hulley Enterprises Limited and others v. the Russian Federation*) [2021] EWHC 894, para. 213, Yearbook XLVI (2021) pp. 425-446 (UK no. 118); High Court of Justice, 27 aprile 2005 (*IPCO Nigeria Limited v. Nigerian National Petroleum Corporation*) [2005], para. 8, Yearbook XXXI (2006) pp. 853-977 (UK no. 70); *Stati Uniti*: United States Court of Appeals, Second Circuit, 2 settembre 1998 (*Europcar Italia, S.p.A. v. Maiellano Tours, Inc.*) [1998] 97-7224, para. 21, Yearbook XXIVa (1999) pp. 786-913 (US no. 280).
129. *Regno Unito*: Court of Appeal, Civil Division, 12 marzo 1993 (*Soleh Boneh International Ltd. v. Water Resources Development (International) Ltd., Government of the Republic of Uganda and National Housing Corporation*) [1993], para. 13, Yearbook XIX (1994) pp. 717-754 (UK no. 38). Si veda inoltre come esempio *Hong Kong*: High Court, 5 maggio 2016 (*L v. B*) [2016], para. 9, Yearbook XLI (2016) pp. 487-493 (Hong Kong no. 28).

caso di ritardo dell'esecuzione. Se è probabile che ciò si verifichi, il diritto alla garanzia è più fondato; se al contrario sono presenti e saranno sempre presenti beni (sufficienti) nell'ambito della giurisdizione, il diritto alla garanzia è inevitabilmente attenuato.”<sup>130</sup>

## G. CONCLUSIONE

La presente descrizione dei motivi di diniego della richiesta di riconoscimento ed esecuzione di un lodo e i principi interpretativi relativi a tali motivi di diniego riflettono la natura della Convenzione che è favorevole al riconoscimento e all'esecuzione. Tale approccio deve essere rispettato e applicato prudentemente dai giudici nazionali.

---

130. *Regno Unito*: Court of Appeal, Civil Division, 12 marzo 1993 (*Soleh Boneh International Ltd. v. Water Resources Development (International) Ltd., Government of the Republic of Uganda and National Housing Corporation*) [1993], para. 14, Yearbook XIX (1994) pp. 717-754 (UK no. 38). Si veda inoltre come esempio *Hong Kong*: High Court, 5 maggio 2016 (*L v. B*) [2016], para. 9, Yearbook XLI (2016) pp. 487-493 (Hong Kong no. 28).

## ALLEGATI

### TABLA DE CONTENIDOS

- Allegato I** – *La Convenzione di New York del 1958*  
**Allegato II** – *La Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale*  
**Allegato III** – *La Raccomandazione UNCITRAL del 2006*  
**Allegato IV** – *Risorse elettroniche*

## ALLEGATO I

### *La Convenzione di New York del 1958*

*Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, adottata a New York il 10 giugno 1958\**

#### ***Art. I***

1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali che sono resi sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, e che concernono controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa si applica altresì ai lodi arbitrali non considerati nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati.

---

\* Resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62 (GU n. 46 del 21 febbraio 1968, ove è pubblicata in allegato la versione autentica francese). La traduzione in italiano qui riportata è opera dei traduttori [n.d.t.].

## ALLEGATO I

2. Per “lodi arbitrali” non si intendono soltanto quelli resi da arbitri nominati in determinati casi, bensì anche quelle rese da organismi di arbitrato permanenti ai quali le parti si siano sottoposte.

3. Al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, dell’adesione alla stessa, o della notificazione di estensione di cui all’art. X, ogni Stato potrà, sulla base della reciprocità, dichiarare che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze rese sul territorio di un altro Stato contraente. Esso potrà anche dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.

### *Art. II*

1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere regolata per via arbitrale.

2. Per “convenzione scritta” si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

3. Il tribunale di uno Stato contraente cui sia sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno stipulato una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le parti all’arbitrato, su richiesta di una di esse, sempreché non riscontri che detta convenzione sia caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione.

### *Art. III*

1. Ciascuno Stato contraente riconosce l’autorità di un lodo arbitrale e ne accorda l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio in cui il lodo è invocato, alle condizioni stabilite

negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l'esecuzione di lodi arbitrali cui si applica la presente Convenzione non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, né a spese di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l'esecuzione di sentenze arbitrali nazionali.

#### *Art. IV*

1. Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di cui all'articolo precedente, la parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione deve produrre, unitamente alla domanda:

- a) l'originale del lodo, debitamente autenticato, o una copia dell'originale conforme;
- b) l'originale della convenzione di cui all'art. II oppure una copia conforme.

2. Ove il lodo o detta convenzione non siano redatti in una lingua ufficiale del Paese in cui il lodo è invocato, la parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione del lodo deve produrre una traduzione di tali documenti in tale lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

#### *Art. V*

1. Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo possono essere rifiutati, su istanza della parte contro la quale il lodo è invocato, unicamente qualora essa fornisca all'autorità competente del Paese ove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione la prova che:

- a) le parti della convenzione di cui all'art. II, erano incapaci secondo la legge ad esse applicabile, o la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove il lodo è stato reso; oppure

## ALLEGATO I

- b) la parte contro la quale è invocato il lodo non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale, oppure si è trovata nell'impossibilità, per altra ragione, di far valere la propria difesa; oppure
  - c) il lodo concerne una controversia non contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni del lodo concernenti questioni sottoposte all'arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute e rese esecutive; oppure
  - d) la composizione del tribunale arbitrale o la procedura dell'arbitrato non sono state conformi all'accordo delle parti oppure, in mancanza di tale accordo, alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo; oppure
  - e) il lodo non è ancora divenuto vincolante tra le parti, oppure è stato annullato o sospeso da un'autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, è stato emesso il lodo.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale possono altresì essere rifiutati, se l'autorità competente del Paese dove sono stati richiesti, accerta che:
- a) l'oggetto della controversia, secondo la legge di tale Paese, non è suscettibile di essere risolto mediante arbitrato; oppure
  - b) il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sarebbe contrario all'ordine pubblico del Paese stesso.

### *Art. VI*

Se l'annullamento o la sospensione della sentenza sono stati richiesti all'autorità competente di cui all'art. V, paragrafo 1 e), l'autorità davanti alla quale è invocato il lodo, può, se ritiene opportuno, rinviare la decisione sull'esecuzione del lodo; essa può anche, su istanza della

parte che richiede l'esecuzione del lodo, ordinare all'altra parte di prestare idonee garanzie.

### *Art. VII*

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la validità degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrari, né privano alcuna parte del diritto di avvalersi di un lodo arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del Paese dove il lodo è invocato.

2. Il Protocollo di Ginevra del 1923 sulle clausole arbitrali e la Convenzione di Ginevra del 1927 sull'esecuzione dei lodi arbitrari stranieri cessano di avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.

### *Art. VIII*

1. La presente Convenzione è aperta, sino al 31 dicembre 1958, alla firma di ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato che è o diverrà membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, oppure parte allo Statuto della Corte internazionale di giustizia, o che sarà invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione deve essere ratificata e gli strumenti di ratifica depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### *Art. IX*

1. Tutti gli Stati menzionati all'art. VIII possono aderire alla presente Convenzione.

## ALLEGATO I

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### *Art. X*

1. Ciascuno Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, che la presente Convenzione si estenderà a tutti o a parte dei territori che rappresenta sul piano internazionale. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

2. In seguito, ogni estensione di questa natura avverrà mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto a contare dal novantesimo giorno da quello in cui il Segretario dell'Organizzazione avrà ricevuto la notificazione, o da quello della entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, se tale giorno è successivo al primo.

3. Per quanto riguarda i territori ai quali la presente Convenzione non si applica al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le debite misure per estendere la Convenzione a tali territori, con riserva del consenso dei loro governi, ove sia necessario per ragioni costituzionali.

### *Art. XI*

Nel caso di Stati federali o non unitari si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione attenenti alla competenza legislativa del potere federale, gli obblighi del governo federale sono uguali a quelli degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati o di ciascuna delle province costituenti, che, in virtù del sistema

costituzionale della federazione, non siano tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale indicherà al più presto, e con il suo parere favorevole, tali articoli alle autorità competenti degli Stati o delle province costituenti;

- c) uno Stato federale partecipe alla presente Convenzione comunicherà, a domanda di qualsiasi altro Stato contraente, trasmessagli dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulla prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti, per quanto riguarda tale o tal altra disposizione della Convenzione, indicando la misura in cui, attraverso l'attività legislativa o di altra natura, è stato dato effetto a tale disposizione.

### *Art. XII*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratifica o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.

### *Art. XIII*

1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione.
2. Ciascuno Stato contraente, che avrà fatto una dichiarazione o una notifica conformemente all'art. X, potrà notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi al territorio in questione, un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione.

## ALLEGATO I

3. La presente Convenzione rimarrà applicabile alle sentenze arbitrali, la cui procedura di riconoscimento o di esecuzione sia stata iniziata prima dell'entrata in vigore della denuncia.

### *Art. XIV*

Uno Stato contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione nei confronti di altri Stati contraenti soltanto nella misura in cui esso stesso è tenuto ad applicare la Convenzione.

### *Art. XV*

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deve notificare a tutti gli Stati indicati nell'art. VIII:

- a) le firme e le ratifiche, di cui all'art. VIII;
- b) le adesioni, di cui all'art. IX;
- c) le dichiarazioni e le notificazioni, di cui agli articoli I, X e XI;
- d) il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'art. XII;
- e) le denunce e le notificazioni, di cui all'art. XIII.

### *Art. XVI*

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà agli Stati menzionati all'art. VIII una copia certificata conforme della presente Convenzione.

*Per la lista aggiornata degli Stati contraenti della Convenzione, si veda il sito internet della United Nations Treaty Collection, all'indirizzo <<http://treaties.un.org>>.*

## ALLEGATO II

### *La Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato*

#### *Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale del 1985, come modificata nel 2006*

### CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1. Ambito di applicazione<sup>1</sup>*

(1) La presente Legge si applica all'arbitrato commerciale<sup>2</sup> internazionale, fatti salvi i trattati in vigore tra questo Stato e qualunque altro Stato o Stati.

(2) Le disposizioni della presente Legge, eccetto gli articoli 8, 9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 e 36, si applicano solo se la sede dell'arbitrato si trova nel territorio di questo Stato.

*(L'art. 1(2) è stato modificato dalla Commissione alla sua trentanovesima sessione nel 2006)*

(3) Un arbitrato si considera internazionale se:

- 
1. Le rubriche degli articoli servono solamente al fine di facilitare la lettura e non devono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione.
  2. Il termine "commerciale" va interpretato in senso ampio in modo da includere questioni derivanti da tutti i rapporti di natura commerciale, contrattuali o non contrattuali. Rapporti di natura commerciale includono, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti operazioni: qualunque transazione commerciale per la fornitura o lo scambio di beni o servizi; accordo di distribuzione, rapporto di mandato commerciale o agenzia; factoring; leasing; costruzione di opere; consulenza; ingegneria; licenza; investimento; contratto finanziario o bancario; assicurazione; accordo di sfruttamento di risorse o concessione; joint venture e altre forme di cooperazione industriale o commerciale; trasporto di beni e persone per via aerea, marittima, di terra o ferroviaria.

- (a) le parti della convenzione di arbitrato hanno, al momento della conclusione di tale convenzione, sede in Stati diversi; o
  - (b) uno dei seguenti luoghi si trova al di fuori dello Stato in cui le parti hanno sede:
    - (i) la sede dell'arbitrato, se stabilita nella convenzione di arbitrato o determinata in base ad essa;
    - (ii) qualunque luogo in cui una parte sostanziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale deve essere eseguita, o il luogo con il quale l'oggetto della controversia è maggiormente collegato; o
  - (c) le parti hanno espressamente convenuto che l'oggetto della convenzione di arbitrato è collegato con più Stati.
- (4) Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo:
- (a) se una parte ha più di una sede, la sede è quella che è maggiormente collegata alla convenzione di arbitrato;
  - (b) se una parte non ha sede, si fa riferimento alla sua residenza abituale.
- (5) La presente Legge non pregiudica nessuna legge di questo Stato in virtù della quale determinate controversie non possono essere sottoposte ad arbitrato o possono essere sottoposte ad arbitrato solo in base a disposizioni diverse da quelle della presente Legge.

### ***Art. 2. Definizioni e regole di interpretazione***

Ai fini della presente Legge:

- (a) "arbitrato" significa qualunque arbitrato, indipendentemente dal fatto che venga o meno amministrato da una istituzione permanente di arbitrato;
- (b) "tribunale arbitrale" significa un arbitro unico o un collegio di arbitri;
- (c) "autorità giudiziaria" significa un organismo o un organo del sistema giudiziario dello Stato;
- (d) qualora una disposizione della presente Legge, ad eccezione dell'art. 28, lasci alle parti la facoltà di determinare una certa

- questione, tale facoltà include il diritto delle parti di autorizzare un terzo, inclusa una istituzione, a compiere tale determinazione;
- (e) laddove una disposizione della presente Legge faccia riferimento al fatto che le parti hanno convenuto o possano convenire o faccia altrimenti riferimento ad un accordo delle parti, tale accordo include qualunque regolamento di arbitrato cui si sono riferite in tale accordo;
- (f) laddove una disposizione della presente Legge, ad eccezione dell'art. 25(a) e dell'art. 32(2)(a), faccia riferimento alla domanda, essa si applica anche alla domanda riconvenzionale, e laddove essa faccia riferimento a una eccezione, essa si applica anche all'eccezione a tale domanda riconvenzionale.

***Art. 2 A. Origine internazionale e principi generali  
(Come adottato dalla Commissione alla sua trentanovesima  
sessione nel 2006)***

- (1) Nell'interpretare la presente Legge, bisogna avere riguardo alla sua origine internazionale e all'esigenza di promuoverne l'uniformità dell'applicazione e il rispetto della buona fede.
- (2) Le questioni riguardanti aspetti cui si applica la presente Legge ma che non sono espressamente regolate da essa vanno risolte in conformità ai principi generali ai quali la presente Legge si ispira.

***Art. 3. Ricezione di comunicazioni scritte***

- (1) Salvo diverso accordo delle parti:
- (a) qualunque comunicazione scritta si considera ricevuta se è stata consegnata al destinatario personalmente o se è stata consegnata presso il suo centro di affari, residenza abituale o indirizzo postale; se nessuno di questi può essere rinvenuto dopo aver condotto una ragionevole ricerca, una comunicazione scritta si considera ricevuta se è stata inviata all'ultimo centro di affari,

residenza o indirizzo postale via lettera raccomandata o altro mezzo che fornisca una prova del tentativo di consegna;

(b) la comunicazione si considera ricevuta il giorno di tale consegna.

(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunicazioni davanti all'autorità giudiziaria.

#### ***Art. 4. Rinuncia al diritto di fare eccezione***

La parte che è a conoscenza del fatto che una disposizione derogabile della presente Legge o un requisito stabilito nella convenzione di arbitrato non sono stati osservati, e ciononostante prosegue l'arbitrato senza proporre eccezioni tempestive o, se vi è un termine, entro tale termine, deve ritenersi che abbia rinunciato al diritto di proporre eccezioni.

#### ***Art. 5. Misura dell'intervento dell'autorità giudiziaria***

Nelle questioni cui si applica la presente Legge, nessuna autorità giudiziaria potrà intervenire se non nei casi previsti dalla Legge stessa.

#### ***Art. 6. Autorità giudiziaria o altra autorità preposta a certe funzioni di assistenza e sostegno all'arbitrato***

Le funzioni cui si riferiscono gli articoli 11(3), 11(4), 13(3), 14, 16(3) e 34(2) saranno svolte da ... [Ciascuno Stato che adotti questa Legge Modello specificherà l'autorità giudiziaria, le autorità giudiziarie o, se ivi specificato, altra autorità competente a svolgere tali funzioni.]

## CAPITOLO II. CONVENZIONE DI ARBITRATO

### *Opzione I*

***Art. 7. Definizione e forma della convenzione di arbitrato  
(Come adottato dalla Commissione alla sua trentanovesima sessione  
nel 2006)***

- (1) La “convenzione di arbitrato” è un accordo tra le parti a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale. La convenzione di arbitrato può assumere la forma di una clausola compromissoria inserita in un contratto, o di un compromesso.
- (2) La convenzione di arbitrato è in forma scritta.
- (3) La convenzione di arbitrato è in forma scritta se il suo contenuto è riprodotto in qualunque forma, indipendentemente dal fatto che la convenzione di arbitrato o il contratto siano stati conclusi oralmente, per comportamento concludente, o per altri mezzi.
- (4) Il requisito che la convenzione di arbitrato sia in forma scritta è soddisfatto da una comunicazione elettronica se l'informazione ivi contenuta è accessibile in modo da essere utilizzabile successivamente; “comunicazione elettronica” significa ogni comunicazione che le parti compiono per mezzo di messaggi di dati; “messaggi di dati” significa informazioni generate, inviate, ricevute o archiviate con mezzi elettronici, magnetici, ottici o similari, compresi, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di dati elettronici (EDI), la posta elettronica, il telegramma, il telex o il fax.
- (5) Inoltre, la convenzione di arbitrato è in forma scritta se è contenuta in uno scambio di domanda e atto difensivo in cui l'esistenza della convenzione è adottata da una parte e non contestata dall'altra.
- (6) Il richiamo nel contratto a qualunque documento contenente una clausola compromissoria costituisce convenzione di arbitrato in forma scritta, se il richiamo è tale da rendere tale clausola parte integrante del contratto.

## ***Opzione II***

### ***Art. 7. Definizione di convenzione di arbitrato (Come adottato dalla Commissione alla sua trentanovesima sessione nel 2006)***

La “convenzione di arbitrato” è un accordo tra le parti a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale.

### ***Art. 8. Convenzione di arbitrato e domanda nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria***

(1) L'autorità giudiziaria, cui sia sottoposta una controversia su una questione che costituisce l'oggetto di una convenzione di arbitrato, deve, se una parte lo richiede entro la prima difesa nel merito della controversia, rinviare le parti all'arbitrato, sempreché non riscontri che detta convenzione sia caducata, inefficace o non suscettibile di applicazione.

(2) Ove l'autorità giudiziaria sia investita dell'azione di cui al paragrafo (1) del presente articolo, il procedimento arbitrale può nondimeno essere iniziato o continuato, e un lodo può essere reso, mentre la questione è pendente davanti all'autorità giudiziaria.

### ***Art. 9. Convenzione di arbitrato e provvedimenti cautelari dell'autorità giudiziaria***

Non è incompatibile con la convenzione di arbitrato il fatto che una parte richieda a un'autorità giudiziaria, prima o nel corso del procedimento arbitrale, la pronuncia di un provvedimento cautelare e l'autorità giudiziaria conceda tale provvedimento.

### CAPITOLO III. COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

#### *Art. 10. Numero degli arbitri*

- (1) Le parti sono libere di determinare il numero degli arbitri.
- (2) In assenza di tale determinazione, il numero degli arbitri è tre.

#### *Art. 11. Nomina degli arbitri*

- (1) A nessuno può essere impedito di esercitare la funzione di arbitro in ragione della propria nazionalità, salvo sia diversamente convenuto dalle parti.
- (2) Le parti sono libere di accordarsi su una procedura per la nomina dell'arbitro o degli arbitri, fatte salve le disposizioni dei paragrafi (4) e (5) del presente articolo.
- (3) In mancanza di tale accordo,
  - (a) in un arbitrato con tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro, e i due arbitri così nominati nominano il terzo arbitro; se una parte omette di nominare l'arbitro entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta a tal fine proveniente dall'altra parte, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sul terzo arbitro entro trenta giorni dalla loro nomina, la nomina è compiuta, su istanza di parte, dall'autorità giudiziaria o altra autorità indicata nell'art. 6;
  - (b) in un arbitrato con un arbitro unico, se le parti non raggiungono un accordo sull'arbitro, questi è nominato, su istanza di parte, dall'autorità giudiziaria o altra autorità indicata nell'art. 6.
- (4) Qualora, in base ad una procedura di nomina convenuta dalle parti,
  - (a) una parte non compia un atto richiesto in base alla procedura, o
  - (b) le parti, o i due arbitri, non raggiungano un accordo in base a tale procedura, o
  - (c) un terzo, inclusa un'istituzione, ometta di esercitare una qualunque funzione ad esso conferita in base a tale procedura,

ciascuna parte può richiedere all'autorità giudiziaria o altra autorità indicata nell'art. 6 di adottare la misura necessaria, a meno che l'accordo delle parti sulla procedura di nomina preveda altri metodi per conseguire la nomina.

(5) Una decisione su una questione che secondo il paragrafo (3) o (4) del presente articolo spetta all'autorità giudiziaria o altra autorità indicata nell'art. 6 non è soggetta ad appello. L'autorità giudiziaria o altra autorità, nel nominare un arbitro, deve aver riguardo alle qualifiche richieste all'arbitro dall'accordo delle parti, nonché a tutte le considerazioni idonee a garantire la nomina di un arbitro indipendente e imparziale e, nel caso di un arbitro unico o del terzo arbitro, tiene conto anche dell'opportunità di nominare un arbitro di una nazionalità diversa da quella delle parti.

### ***Art. 12. Motivi di ricusazione***

(1) Quando un individuo è contattato in relazione alla sua possibile nomina come arbitro, deve segnalare qualunque circostanza idonea a sollevare dubbi giustificati circa la sua imparzialità o indipendenza. Un arbitro, a partire dal momento della sua nomina e nel corso dell'intero procedimento arbitrale, deve prontamente segnalare alle parti ogni circostanza di tale natura, a meno che le parti non ne siano già state da lui informate.

(2) Un arbitro può essere ricusato solo se esistono circostanze tali da sollevare dubbi giustificati circa la sua imparzialità o indipendenza, o se non possiede le qualificazioni concordate tra le parti. Una parte può ricusare l'arbitro da essa stessa nominato, o alla cui nomina ha partecipato, solo per ragioni di cui sia venuto a conoscenza dopo che è stata compiuta la nomina.

### ***Art. 13. Procedura di ricusazione***

(1) Le parti sono libere di accordarsi su una procedura per ricusare un arbitro, fatte salve le disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo.

(2) In mancanza di tale accordo, la parte che intenda ricusare un arbitro, entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza della costituzione del tribunale arbitrale o di una circostanza di cui all'art. 12(2), deve esporre per iscritto al tribunale arbitrale i motivi della ricusazione. A meno che l'arbitro ricusato non rinunci al proprio mandato o l'altra parte non accetti la ricusazione, il tribunale arbitrale deciderà della ricusazione.

(3) Se la ricusazione in base alla procedura convenuta tra le parti o in base alla procedura di cui al paragrafo (2) del presente articolo non è accolta, la parte ricusante può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione che ha rigettato la ricusazione, all'autorità giudiziaria o altra autorità indicata nell'art. 6 di decidere sulla ricusazione, decisione che non è soggetta ad appello; mentre tale richiesta è pendente, il tribunale arbitrale, compreso l'arbitro ricusato, può continuare il procedimento arbitrale e rendere il lodo.

#### ***Art. 14. Omissione o impossibilità di agire***

(1) Se un arbitro diviene incapace *de jure* o *de facto* di svolgere le proprie funzioni o per altre ragioni omette di agire prontamente, il suo mandato cessa se l'arbitro rinuncia al proprio mandato o se le parti convengono di porvi fine. Altrimenti, se rimane una controversia circa uno di questi motivi, ciascuna parte può richiedere all'autorità giudiziaria o altra autorità indicata nell'art. 6 di decidere sulla cessazione del mandato. Tale decisione non è soggetta ad appello.

(2) Se, in base al presente articolo o all'art. 13(2), un arbitro rinuncia al proprio mandato o la parte accetta la cessazione del mandato di un arbitro, ciò non implica accettazione dell'esistenza di alcun motivo indicato nel presente articolo o nell'art. 12(2).

#### ***Art. 15. Nomina di un arbitro sostitutivo***

Qualora il mandato dell'arbitro cessi in base agli articoli 13 o 14, o a causa della sua rinuncia al mandato per qualunque altra ragione, o per

la revoca del mandato per accordo delle parti, o in ogni altro caso di cessazione del mandato, un arbitro sostitutivo verrà nominato secondo le regole applicabili alla nomina dell'arbitro sostituito.

#### **CAPITOLO IV. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE**

##### ***Art. 16. Competenza del tribunale arbitrale a decidere sulla propria competenza***

(1) Il tribunale arbitrale può statuire sulla propria competenza, ivi compresa qualunque eccezione circa l'esistenza o la validità della convenzione di arbitrato. A tal fine, la clausola compromissoria contenuta in un contratto dovrà essere considerata quale un accordo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce. La decisione del tribunale arbitrale che il contratto è nullo non comporta *ipso jure* l'invalidità della clausola arbitrale.

(2) L'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi al momento della presentazione dell'atto di difesa. Il fatto che la parte abbia nominato un arbitro o abbia partecipato alla nomina non le preclude di proporre tale eccezione. L'eccezione che il tribunale arbitrale sta eccedendo l'ambito delimitato dalla convenzione di arbitrato deve essere proposta non appena la questione che si sostiene essere al di fuori dell'ambito della competenza è sollevata nel corso del procedimento arbitrale. Il tribunale arbitrale può, in entrambi i casi, ammettere un'eccezione tardiva se considera giustificato il ritardo.

(3) Il tribunale arbitrale può statuire su un'eccezione di cui al paragrafo (2) del presente articolo o in via preliminare o nel lodo sul merito. Se il tribunale arbitrale decide della questione in via preliminare, ciascuna parte può richiedere, entro trenta giorni da quando ha avuto notizia di tale decisione, all'autorità giudiziaria indicata nell'art. 6 di decidere tale questione. Tale decisione non è soggetta ad appello. Mentre tale richiesta è pendente, il tribunale arbitrale può continuare il procedimento arbitrale e rendere il lodo.

## CAPITOLO IV A. PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ORDINANZE PRELIMINARI

*(Come adottato dalla Commissione alla sua trentanovesima sessione  
nel 2006)*

### *Sezione 1. Provvedimenti cautelari*

#### *Art. 17. Potere del tribunale arbitrale di assumere provvedimenti cautelari*

(1) Salvo diverso accordo delle parti, il tribunale arbitrale può, su istanza di parte, concedere provvedimenti cautelari.

(2) Un provvedimento cautelare consiste in una qualunque misura temporanea, sia resa sotto forma di lodo sia sotto altra forma, per mezzo della quale, in un momento precedente all'emissione del lodo che decide in via definitiva la controversia, il tribunale arbitrale ordina a una parte di:

- (a) mantenere o reintegrare lo *status quo* durante il tempo occorrente a giungere alla risoluzione della controversia;
- (b) prendere delle misure che possano prevenire, o astenersi dal prendere delle misure che possano causare, un pregiudizio o danno immediato o imminente allo stesso processo arbitrale;
- (c) fornire un mezzo per preservare beni di cui potersi servire al momento dell'esecuzione di un lodo; o
- (d) salvaguardare elementi di prova che possano essere rilevanti e importanti per la risoluzione della controversia.

#### *Art. 17 A. Condizioni per la concessione di provvedimenti cautelari*

(1) La parte che richiede un provvedimento cautelare in base all'art. 17(2)(a), (b) e (c) deve convincere il tribunale arbitrale che:

- (a) è probabile che si verifichi un pregiudizio non adeguatamente risarcibile con un lodo che liquidi i danni se il provvedimento

non è concesso, e tale pregiudizio supera notevolmente il pregiudizio che potrebbe subire la parte contro la quale il provvedimento è ordinato se tale provvedimento è concesso; e  
(b) vi è una ragionevole possibilità che la parte richiedente veda accolta la propria domanda nel merito. La decisione su tale possibilità non pregiudica la libertà del tribunale arbitrale per ogni successiva decisione.

(2) Per quanto riguarda la richiesta di un provvedimento cautelare in base all'art. 17(2)(d), le condizioni di cui ai paragrafi (1)(a) e (b) del presente art. si applicano solo nella misura giudicata opportuna dal tribunale arbitrale.

### ***Sezione 2. Ordinanze preliminari***

#### ***Art. 17 B. Richiesta di ordinanza preliminare e condizioni per la sua concessione***

(1) Salvo diverso accordo delle parti, la parte può, senza comunicazione all'altra parte, richiedere un provvedimento cautelare congiuntamente alla richiesta di una ordinanza preliminare con cui venga intimato alla parte di non vanificare lo scopo del provvedimento cautelare richiesto.

(2) Il tribunale arbitrale può concedere una ordinanza preliminare se ritiene che la previa comunicazione della richiesta di provvedimento cautelare alla parte contro la quale il provvedimento è diretto rischi di vanificare lo scopo del provvedimento stesso.

(3) Le condizioni di cui all'art. 17A si applicano a qualunque ordinanza preliminare, essendo inteso che il pregiudizio da valutare in base all'art. 17A(1)(a) è quello che potrebbe verificarsi come conseguenza della concessione o non concessione dell'ordinanza.

#### ***Art. 17 C. Disciplina specifica per le ordinanze preliminari***

(1) Immediatamente dopo che il tribunale arbitrale abbia deciso della richiesta di ordinanza preliminare, il tribunale arbitrale deve dare avviso

a tutte le parti della richiesta di provvedimento cautelare, della richiesta di ordinanza preliminare, dell'ordinanza preliminare, se concessa, e di tutte le altre comunicazioni, inclusa l'indicazione di eventuali comunicazioni orali intercorse a tal proposito tra una parte e il tribunale arbitrale.

(2) Allo stesso tempo, il tribunale arbitrale concede alla parte contro cui l'ordinanza preliminare è diretta la possibilità di far valere la propria difesa il prima possibile.

(3) Il tribunale arbitrale decide prontamente circa ogni opposizione all'ordinanza preliminare.

(4) Una ordinanza preliminare cesserà di avere effetto trascorsi venti giorni dalla data in cui è stata emessa dal tribunale arbitrale. Tuttavia, il tribunale arbitrale può concedere un provvedimento cautelare che adotti o modifichi l'ordinanza preliminare, dopo che la parte contro cui l'ordinanza preliminare è diretta è stata avvisata e le è stata data la possibilità di far valere la propria difesa.

(5) L'ordinanza preliminare vincola le parti ma non è soggetta a esecuzione da parte di un'autorità giudiziaria. Tale ordinanza preliminare non costituisce un lodo.

### ***Sezione 3. Disposizioni applicabili ai provvedimenti cautelari e alle ordinanze preliminari***

#### ***Art. 17 D. Modifica, sospensione, revoca***

Il tribunale arbitrale può, su istanza di parte o, in circostanze eccezionali e dopo aver avvisato le parti, anche d'ufficio, modificare, sospendere o revocare un provvedimento cautelare o una ordinanza preliminare che ha concesso.

***Art. 17 E. Costituzione di una garanzia***

(1) Il tribunale arbitrale può richiedere alla parte che domanda un provvedimento cautelare di fornire una garanzia idonea in relazione al provvedimento.

(2) Il tribunale arbitrale richiede alla parte che domanda un'ordinanza preliminare di fornire una garanzia in relazione all'ordinanza, a meno che il tribunale arbitrale ritenga che ciò non sia opportuno o necessario.

***Art. 17 F. Dichiarazione***

(1) Il tribunale arbitrale può richiedere a ciascuna parte di dichiarare prontamente qualunque cambiamento rilevante delle circostanze sulla base delle quali il provvedimento è stato domandato o concesso.

(2) La parte che richiede l'ordinanza preliminare deve dichiarare al tribunale arbitrale tutte le circostanze che possono essere rilevanti per la decisione del tribunale arbitrale di concedere o mantenere l'ordinanza, e tale obbligo continua fino a che la parte contro la quale l'ordinanza è stata richiesta abbia avuto la possibilità di far valere la propria difesa. A partire da tale momento si applica il paragrafo (1) del presente articolo.

***Art. 17 G. Costi e danni***

La parte che richiede il provvedimento cautelare o l'ordinanza preliminare è responsabile di tutti i costi e danni causati a ciascuna parte dal provvedimento o dall'ordinanza, se l'autorità giudiziaria determina successivamente che, nelle circostanze del caso, il provvedimento o l'ordinanza non dovevano essere concessi. Il tribunale arbitrale può pronunciare condanna al pagamento di tali costi e danni in ogni momento del procedimento arbitrale.

#### ***Sezione 4. Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti cautelari***

##### ***Art. 17 H. Riconoscimento ed esecuzione***

(1) Un provvedimento cautelare concesso da un tribunale arbitrale deve essere riconosciuto come vincolante, e, a meno che il tribunale arbitrale non disponga diversamente, deve essere reso esecutivo tramite una richiesta in tal senso all'autorità giudiziaria competente, indipendentemente dallo Stato in cui tale provvedimento è stato concesso, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 I.

(2) La parte che ha richiesto o che ha ottenuto il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento cautelare deve informare l'autorità giudiziaria circa l'estinzione, la sospensione o la modifica di tale provvedimento cautelare.

(3) L'autorità giudiziaria dello Stato in cui il riconoscimento o l'esecuzione vengono richiesti può, se lo considera opportuno, ordinare alla parte che ha richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di prestare idonea garanzia se il tribunale arbitrale non ha già previsto in tal senso, o nel caso in cui tale decisione sia necessaria per proteggere i diritti di terzi.

##### ***Art. 17 I. Motivi di diniego di riconoscimento o esecuzione<sup>3</sup>***

(1) Il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento cautelare possono essere rifiutati solo:

(a) su istanza della parte contro la quale il provvedimento è invocato, se l'autorità giudiziaria ritiene che:

---

3. Le condizioni poste dall'articolo 17 I sono volte a limitare il numero delle circostanze nelle quali l'autorità giudiziaria può rifiutare di dare esecuzione a un provvedimento cautelare. Qualora uno Stato decidesse di adottare un numero minore di circostanze in cui l'esecuzione può essere rifiutata, ciò non sarebbe contrario al livello di armonizzazione che queste disposizioni modello tendono a raggiungere.

## ALLEGATO II

- (i) tale rifiuto è basato sui motivi previsti all'art. 36(1)(a)(i),(ii),(iii) o (iv); o
  - (ii) non è stata osservata la decisione del tribunale arbitrale concernente la garanzia sul provvedimento cautelare;
  - (iii) il provvedimento cautelare è stato ritirato o sospeso dal tribunale arbitrale o, se ne è stata data esecuzione, dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui il procedimento arbitrale si svolge o secondo la legge del quale tale provvedimento cautelare è stato concesso; o
- (b) se l'autorità giudiziaria ritiene che:
- (i) il provvedimento cautelare non è compatibile con i poteri ad essa conferiti, a meno che l'autorità giudiziaria stessa non riformuli il provvedimento per quanto necessario ad adattarlo ai suoi poteri e alle procedure al fine di rendere esecutivo il provvedimento cautelare, senza tuttavia modificarne il contenuto sostanziale; o
  - (ii) si applica almeno uno dei motivi di diniego di riconoscimento o esecuzione del provvedimento cautelare di cui all'art. 36(1)(b)(i) o (ii).

(2) Ciascuna decisione presa dall'autorità giudiziaria riguardante uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo (1) del presente articolo ha efficacia solamente per ciò che concerne la richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento cautelare. L'autorità giudiziaria cui vengono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione non può – nel decidere – effettuare alcun riesame nel merito del provvedimento cautelare.

### ***Sezione 5. Provvedimenti cautelari ordinati dall'autorità giudiziaria***

#### ***Art. 17 J. Provvedimenti cautelari ordinati dall'autorità giudiziaria***

Il potere dell'autorità giudiziaria di adottare un provvedimento cautelare nell'ambito di un procedimento arbitrale – indipendentemente dal fatto che l'arbitrato abbia sede o meno nel territorio di questo Stato

– è equivalente al potere che essa ha di emanare un tale provvedimento nell'ambito di un procedimento ordinario. L'autorità giudiziaria eserciterà tale potere in conformità alle procedure che le sono proprie e tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche dell'arbitrato internazionale.

## **CAPITOLO V. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

### ***Art. 18. Equo trattamento delle parti***

Le parti devono essere trattate in modo eguale tra loro e a ciascuna parte deve essere data la piena possibilità di far valere la propria difesa.

### ***Art. 19. Decisione sulle regole di procedura***

(1) Salve le disposizioni della presente Legge, le parti sono libere di accordarsi sulla procedura che deve essere seguita dal tribunale arbitrale nel condurre il procedimento.

(2) In mancanza di un accordo in tal senso, il tribunale arbitrale può, salve le disposizioni della presente Legge, condurre l'arbitrato nel modo che più ritiene opportuno. Il potere conferito al tribunale arbitrale è comprensivo del potere di decidere sull'ammissibilità, la rilevanza, l'importanza e il peso di qualsiasi prova.

### ***Art. 20. Sede dell'arbitrato***

(1) Le parti sono libere di accordarsi circa la sede dell'arbitrato. In mancanza di un accordo in tal senso, il tribunale arbitrale determina la sede dell'arbitrato, tenendo in considerazione le circostanze del caso, inclusa la convenienza delle parti.

(2) Ferme restando le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, il tribunale arbitrale può, salvo diverso accordo delle parti, riunirsi in qualunque luogo consideri appropriato per le riunioni dei suoi

membri, per ascoltare i testimoni, gli esperti o le parti, o per l'ispezione di beni o documenti.

***Art. 21. Inizio del procedimento arbitrale***

Salvo diverso accordo delle parti, il procedimento arbitrale concernente una determinata controversia inizia nel giorno in cui il convenuto riceve la richiesta di sottoporre tale controversia ad arbitrato.

***Art. 22. Lingua***

(1) Le parti sono libere di decidere quale sia la lingua o le lingue da usarsi nel procedimento arbitrale. In mancanza di tale accordo, il tribunale arbitrale determinerà la lingua o le lingue che devono essere utilizzate durante il procedimento. Tale accordo o tale decisione, salve le disposizioni diverse ivi contenute, si applicheranno a tutti gli atti difensivi di ciascuna parte, tutte le udienze, tutti i lodi, decisioni o altra comunicazione emessi dal tribunale arbitrale.

(2) Il tribunale arbitrale può ordinare che ogni prova documentale sia accompagnata da una traduzione nella lingua o nelle lingue concordate dalle parti o determinate dal tribunale arbitrale.

***Art. 23. Prima memoria e replica***

(1) Entro il termine concordato tra le parti o stabilito dal tribunale arbitrale, la parte attrice espone i fatti a sostegno della propria domanda, le questioni controverse nonché le domande o le tutele richieste, e il convenuto espone le proprie difese rispetto alle domande attoree, a meno che le parti non abbiano diversamente deciso riguardo agli elementi richiesti per tali atti. Le parti possono produrre, unitamente alle loro memorie, tutti i documenti che considerano rilevanti o possono indicare gli estremi dei documenti o delle ulteriori prove documentali che intendono produrre.

(2) A meno che le parti non abbiano deciso diversamente, ciascuna parte può modificare o integrare la propria difesa nel corso del procedimento arbitrale, a meno che il tribunale arbitrale consideri non opportuno autorizzare tale modifica in ragione del ritardo che comporterebbe.

#### *Art. 24. Udienze e atti difensivi scritti*

(1) Salvo diverso accordo delle parti, il tribunale arbitrale decide se tenere una o più udienze orali per la presentazione delle prove o per la trattazione orale, o se il procedimento debba svolgersi su base documentale o altri materiali. Tuttavia, a meno che le parti non abbiano convenuto che non deve avere luogo alcuna udienza, il tribunale arbitrale tiene una o più udienze in una fase appropriata del procedimento, se così viene richiesto da una parte.

(2) Le parti devono ricevere con sufficiente anticipo notizia di tutte le udienze e di tutte le riunioni del tribunale arbitrale tenute per l'ispezione di beni o documenti.

(3) Ogni dichiarazione, documento o altra informazione che una delle parti fornisce al tribunale arbitrale deve essere comunicata all'altra parte. Devono altresì essere comunicati alle parti tutti i rapporti degli esperti o i documenti presentati come prove sui quali il tribunale arbitrale può basare la propria decisione.

#### *Art. 25. Assenza di una parte*

Salvo diverso accordo delle parti, se, senza invocare un legittimo impedimento,

(a) la parte attrice non presenta la propria domanda in conformità all'art. 23(1), il tribunale arbitrale dichiara la chiusura del procedimento arbitrale;

(b) la parte convenuta non presenta la propria difesa in conformità all'art. 23(1), il tribunale arbitrale prosegue il procedimento

- arbitrale senza considerare tale mancanza come accettazione degli argomenti della parte attrice;
- (c) una delle parti non compare all'udienza o non produce alcuna prova documentale, il tribunale arbitrale può proseguire la procedura e statuire sulla base degli elementi di prova di cui dispone.

***Art. 26. Consulente tecnico d'ufficio***

- (1) Salvo diverso accordo delle parti, il tribunale arbitrale,
- (a) può nominare uno o più esperti incaricati di fornirgli un rapporto sulle questioni specifiche determinate dal tribunale arbitrale;
  - (b) può richiedere a una parte di fornire all'esperto tutti gli elementi necessari o di fornirgli o rendergli accessibili, ai fini del suo esame, tutte le prove, o altri beni pertinenti.
- (2) Salvo diverso accordo delle parti, se una parte lo richiede o il tribunale arbitrale lo ritiene necessario, l'esperto, dopo la presentazione del suo rapporto scritto o orale, partecipa a un'udienza nel corso della quale le parti possono interrogarlo o chiamare, in qualità di testimoni, degli esperti che depongono sulle questioni controverse.

***Art. 27. Assistenza dell'autorità giudiziaria per ottenere le prove***

Il tribunale arbitrale, o una parte a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, può richiedere all'autorità giudiziaria competente di questo Stato l'assistenza necessaria nell'assunzione delle prove. L'autorità giudiziaria soddisfa tale richiesta entro i limiti della propria competenza e nel rispetto delle norme sull'assunzione delle prove.

## **CAPITOLO VI. PRONUNCIA DEL LODO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

### ***Art. 28. Norme applicabili al merito della controversia***

(1) Il tribunale arbitrale decide la controversia in conformità alle norme di diritto che le parti hanno scelto per il merito della controversia. Qualsiasi scelta della legge o del sistema giuridico di un determinato Stato viene considerata, salvo espressa indicazione contraria, come riferita direttamente alle norme sostanziali di tale Stato e non alle sue norme di conflitto.

(2) In mancanza di una tale determinazione delle parti, il tribunale arbitrale applica la legge individuata dalle norme di conflitto che ritiene applicabili.

(3) Il tribunale arbitrale statuisce *ex aequo et bono* o in qualità di compositore amichevole unicamente se le parti lo hanno espressamente autorizzato.

(4) In ogni caso, il tribunale arbitrale decide conformemente alle previsioni contrattuali e tiene conto degli usi del commercio applicabili all'operazione commerciale.

### ***Art. 29. La decisione del collegio di arbitri***

In un procedimento arbitrale con più di un arbitro, qualsiasi decisione del tribunale arbitrale viene assunta a maggioranza dei suoi membri, salvo diverso accordo delle parti. Tuttavia, le questioni procedurali possono essere decise dal presidente del tribunale arbitrale, se quest'ultimo è autorizzato dalle parti o da tutti i membri del tribunale arbitrale.

### ***Art. 30. Transazione***

(1) Se, nel corso del procedimento arbitrale, le parti compongono la controversia, il tribunale arbitrale dichiara la chiusura del procedimento

arbitrale e, se le parti lo richiedono e il tribunale arbitrale non si oppone, incorpora la transazione in un lodo arbitrale su accordo delle parti.

(2) Il lodo reso su accordo delle parti deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 31 e deve contenere l'indicazione che si tratta di un lodo. Un tale lodo ha lo stesso status e il medesimo effetto di qualunque altro lodo sul merito della controversia.

### ***Art. 31. Forma e contenuto del lodo***

(1) Il lodo viene reso per iscritto e firmato dall'arbitro o dagli arbitri. Nella procedura arbitrale con più arbitri, sono sufficienti le firme della maggioranza dei membri del tribunale arbitrale, posto che vengano comunicate le ragioni dell'omissione di una firma.

(2) Il lodo deve essere motivato, salvo che le parti abbiano deciso in senso contrario o salvo che si tratti di un lodo reso su accordo delle parti in conformità all'art. 30.

(3) Il lodo deve indicare la data in cui è reso e la sede dell'arbitrato determinata in conformità all'art. 20(1). Il lodo si considera reso in tale luogo.

(4) Dopo che il lodo è reso, una copia firmata dall'arbitro o dagli arbitri in conformità al paragrafo (1) del presente articolo viene trasmessa a ciascuna delle parti.

### ***Art. 32. Chiusura del procedimento***

(1) Il procedimento arbitrale si conclude con un lodo definitivo o un'ordinanza di conclusione del procedimento resa dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo (2) del presente articolo.

(2) Il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale quando:

- (a) la parte attrice ritira la propria domanda, a meno che la parte convenuta non si opponga e il tribunale arbitrale non riconosca che ha un legittimo interesse che tale controversia venga risolta in modo definitivo;

- (b) le parti si accordano circa la chiusura del procedimento;
  - (c) il tribunale arbitrale constata che la continuazione del procedimento è, per una qualsiasi altra ragione, divenuta superflua o impossibile.
- (3) Il mandato del tribunale arbitrale termina al momento della chiusura del procedimento arbitrale, salve le disposizioni dell'art. 33 e dell'art. 34(4).

***Art. 33. Correzione e interpretazione del lodo; lodo aggiuntivo***

(1) Entro trenta giorni dalla ricezione del lodo, a meno che le parti non abbiano concordato un termine diverso,

(a) una delle parti può, dandone notifica all'altra parte, chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo del lodo qualsiasi errore di calcolo, errore materiale o tipografico o qualsiasi errore di natura simile;

(b) se le parti si sono accordate in tal senso, una parte può, dandone notifica all'altra parte, chiedere al tribunale arbitrale di dare un'interpretazione di un punto o un passaggio preciso del lodo.

Ove il tribunale arbitrale ritiene che la domanda sia giustificata, procede alla rettifica o all'interpretazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'interpretazione diviene parte integrante del lodo.

(2) Il tribunale arbitrale può correggere qualsiasi errore dei tipi indicati al paragrafo (1)(a) del presente articolo d'ufficio entro trenta giorni dalla data del lodo.

(3) Salvo diverso accordo delle parti, ciascuna parte può, dandone notifica all'altra parte, richiedere al tribunale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di ricevimento del lodo, di rendere un lodo aggiuntivo sui dei capi di domanda esposti nel corso della procedura arbitrale ma omessi dal lodo. Se ritiene tale richiesta fondata, il tribunale arbitrale rende il lodo aggiuntivo entro sessanta giorni.

(4) Il tribunale arbitrale può prolungare, in caso di necessità, il termine di cui dispone per la rettifica, l'interpretazione o l'emissione del lodo aggiuntivo in conformità ai paragrafi (1) o (3) del presente articolo.

(5) Le disposizioni dell'art. 31 si applicano alla correzione o interpretazione del lodo o al lodo aggiuntivo.

## CAPITOLO VII. IMPUGNAZIONE DEL LODO

### *Art. 34. Domanda di annullamento come ricorso esclusivo contro il lodo*

(1) Il ricorso di fronte all'autorità giudiziaria contro un lodo arbitrale può esperirsi unicamente mediante domanda di annullamento in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(2) Il lodo arbitrale può essere annullato dall'autorità giudiziaria indicata dall'art. 6 solo se:

(a) La parte che chiede l'annullamento prova:

- (i) che una parte della convenzione di arbitrato, come definita all'art. 7, era incapace, o che detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di un'indicazione al riguardo, in virtù della legge di questo Stato; o
- (ii) che essa non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale, o che si è trovata nell'impossibilità, per altra ragione, di far valere la propria difesa; o
- (iii) che il lodo verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni del lodo che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato possono essere disgiunte da quelle che riguardano questioni non sottoposte all'arbitrato, può essere suscettibile di annullamento solo la parte del lodo contenente le disposizioni sulle questioni non sottoposte ad arbitrato; o

- (iv) che la composizione del tribunale arbitrale o la procedura dell'arbitrato non sono state conformi a quanto convenuto tra le parti, a condizione che tale convenzione non sia contraria a una disposizione della presente Legge alla quale le parti non possono derogare o, in mancanza di un tale accordo, non sono state conformi alla presente Legge; o
- (b) L'autorità giudiziaria accerta:
- (i) che l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere risolto tramite arbitrato in base alla legge di questo Stato; o
- (ii) il lodo è contrario all'ordine pubblico di questo Stato.
- (3) Una domanda di annullamento non può essere presentata dopo lo scadere di tre mesi a partire dalla data in cui la parte che ha presentato tale domanda è stata informata del lodo o, se è stata fatta una domanda ai sensi dell'art. 33, a partire dalla data in cui il tribunale arbitrale ha preso una decisione su tale domanda.
- (4) Quando un'autorità giudiziaria viene investita della domanda di annullamento del lodo, essa può, ove lo ritenga opportuno e su istanza di una parte, sospendere la procedura di annullamento per un periodo di cui fissa la durata per permettere al tribunale arbitrale di riassumere il procedimento arbitrale o di adottare qualsiasi altra misura che, secondo quest'ultimo, possa eliminare il vizio che dà luogo ad annullamento.

## **CAPITOLO VIII. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI LODI**

### ***Art. 35. Riconoscimento ed esecuzione***

- (1) Un lodo arbitrale, indipendentemente dallo Stato in cui è stato reso, viene riconosciuto come avente forza vincolante e, su richiesta scritta all'autorità giudiziaria competente, viene data esecuzione a tale lodo salve le disposizioni del presente articolo e dell'art. 36.
- (2) La parte che invoca il lodo o che ne richiede l'esecuzione deve produrne l'originale o una copia. Se tale lodo non è redatto in una delle

lingue ufficiali di questo Stato, l'autorità giudiziaria può chiedere a una parte di produrne una traduzione in questa lingua.<sup>4</sup>

*(L'art. 35(2) è stato modificato dalla Commissione alla sua trentanovesima sessione nel 2006).*

***Art. 36. Motivi di diniego di riconoscimento ed esecuzione***

(1) Il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, quale che sia lo Stato in cui è stato reso, possono essere rifiutati unicamente:

(a) su istanza della parte contro la quale il lodo è invocato, se tale parte fornisce la prova all'autorità giudiziaria competente cui vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione:

- (i) che una delle parti della convenzione di arbitrato di cui all'art. 7 era incapace, o che detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di una indicazione al riguardo, in virtù della legge dello Stato in cui il lodo è stato reso; oppure
- (ii) che la parte contro la quale il lodo è invocato non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale, o che si è trovata nell'impossibilità, per altra ragione, di far valere la propria difesa; o
- (iii) che il lodo verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni del lodo che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato possono essere disgiunte da quelle che riguardano questioni non sottoposte all'arbitrato, può essere suscettibile di annullamento solo la

---

4. Le condizioni menzionate in tale paragrafo fissano un livello massimo. Se uno Stato decidesse di adottare delle condizioni meno stringenti, ciò non sarebbe contrario al proposito di armonizzazione cui tende la Legge Modello.

parte del lodo contenente le disposizioni sulle questioni non sottoposte ad arbitrato; o

(iv) che la composizione del tribunale arbitrale o la procedura dell'arbitrato non sono state conformi a quanto convenuto tra le parti, o, in mancanza di un tale accordo, non sono state conformi alla legge dello Stato in cui l'arbitrato ha avuto luogo; o

(v) che il lodo non è ancora diventato vincolante tra le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso; o

(b) Se l'autorità giudiziaria constata che:

(i) l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere risolto tramite arbitrato conformemente alla legge di questo Stato; o

(ii) il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbero contrari all'ordine pubblico di questo Stato.

(2) Se una domanda di annullamento o di sospensione di un lodo viene presentata all'autorità competente indicata al paragrafo 1(a)(v) del presente articolo, l'autorità giudiziaria davanti al quale il lodo è invocato può, se lo ritiene opportuno, rinviare la decisione sull'esecuzione del lodo e può anche, su istanza della parte che richiede l'esecuzione del lodo, ordinare all'altra parte di prestare idonee garanzie.

*Per maggiori informazioni, si veda il sito web dell'UNCITRAL <[www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)> o si contatti il Segretariato dell'UNCITRAL:*

*Vienna International Centre*

*P.O. Box 500*

*1400 Vienna, Austria*

*Telefono: +43-(1) 26060-4060 o 4061*

*Fax: +43-(1) 26060-5813*

*Email: [uncitral@uncitral.org](mailto:uncitral@uncitral.org)*

## ALLEGATO III

### *La Raccomandazione UNCITRAL del 2006*

RACCOMANDAZIONE RIGUARDANTE L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. II.2 E DELL'ART. VII.1 DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DEI LODI ARBITRALI STRANIERI CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958, ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (UNCITRAL) IL 7 LUGLIO 2006 IN OCCASIONE DELLA SUA TRENTANOVESIMA SESSIONE.

#### *La Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale,*

*Vista* la risoluzione 2205 (XXI) del 17 dicembre 1966 dell'Assemblea Generale, che istituiva la Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale con lo scopo di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto del commercio internazionale attraverso, *inter alia*, la promozione di modalità e mezzi per assicurare l'interpretazione e l'applicazione uniformi delle convenzioni internazionali e delle leggi uniformi nel campo del diritto del commercio internazionale,

*Consapevole* del fatto che i diversi sistemi giuridici, sociali ed economici del mondo, con i diversi livelli di sviluppo, sono rappresentati all'interno della Commissione,

*Viste* le successive risoluzioni dell'Assemblea Generale che riaffermano il mandato della Commissione quale l'organo giuridico principale all'interno del sistema delle Nazioni Unite nel campo del diritto del commercio internazionale con il compito di coordinare le attività giuridiche in tale campo,

*Convinta* che l'ampia adozione della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, ha rappresentato un traguardo significativo nella promozione dello stato di diritto, in particolar modo nel campo del commercio internazionale,

*Visto* che la Conferenza dei Plenipotenziari, che preparò la Convenzione e la aprì alla firma, adottò una risoluzione che afferma, *inter alia*, che la Conferenza “considera che la maggior uniformità delle legislazioni nazionali sull'arbitrato rafforzerebbe l'effettività dell'arbitrato nella risoluzione delle controversie di diritto privato”,

*Considerate* le diverse interpretazioni dei requisiti di forma stabiliti dalla Convenzione che sono in parte il risultato di differenti espressioni utilizzate nelle cinque versioni ufficiali della Convenzione,

*Tenuto conto* dell'art. VII.1 della Convenzione, uno dei cui scopi è di permettere l'esecuzione dei lodi arbitrali straniere nella più ampia misura possibile, in particolare tramite il riconoscimento del diritto della parte interessata di avvalersi della legislazione o dei trattati del Paese dove il lodo è invocato, anche nei casi in cui tale legislazione o tali trattati offrano un regime più favorevole di quello della Convenzione,

*Considerato* l'ampio uso del commercio elettronico,

*Tenuto conto* di strumenti giuridici internazionali, quali la Legge Modello dell'UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale, come successivamente modificata, in particolare con riguardo al suo art. 7, la Legge Modello dell'UNCITRAL sul commercio elettronico, la Legge Modello dell'UNCITRAL sulle firme digitali e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali,

*Tenuto altresì conto* dell'adozione di legislazioni nazionali, nonché della giurisprudenza più favorevoli rispetto alla Convenzione per quanto riguarda i requisiti di forma applicabili alle convenzioni di arbitrato, i procedimenti arbitrali e l'esecuzione dei lodi arbitrali,

*Considerato che*, nell'interpretare la Convenzione, occorre avere riguardo all'esigenza di promuovere il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali,

1. *Raccomanda* che l'art. II.2 della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, adottata a New York il 10 giugno 1958, venga applicato riconoscendo che le circostanze ivi descritte non sono esaustive;

2. *Raccomanda inoltre* che l'art. VII.1 della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, adottata a New York il 10 giugno 1958, deve essere applicato così da garantire alla parte interessata il diritto di avvalersi della legislazione o dei trattati del Paese dove la convenzione di arbitrato è invocata, per domandare il riconoscimento della validità di tale convenzione.

*Per ulteriori informazioni si veda il sito internet dell'UNCITRAL <[www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)> o si contatti il Segretariato dell'UNCITRAL:*

*Vienna International Centre  
P.O. Box 500  
1400 Vienna, Austria  
Telefono: +43-(1) 26060-4060 o 4061  
Fax: +43-(1) 26060-5813  
E-mail: [uncitral@uncitral.org](mailto:uncitral@uncitral.org)*

## ALLEGATO IV

### *Risorse elettroniche*

La giurisprudenza sulla Convenzione di New York può essere ricercata sul sito internet dell'ICCA:

**<[www.arbitration-icca.org](http://www.arbitration-icca.org)>**

L'accesso al sito internet è gratuito. Esso contiene la lista delle oltre 3000 decisioni di giudici nazionali che hanno applicato la Convenzione, pubblicate a partire dal 1976 nella pubblicazione più importante in questo campo, lo *Yearbook Commercial Arbitration* dell'ICCA. Le decisioni sono indicizzate in base all'articolo della Convenzione e all'argomento. Esse sono pubblicate nei volumi dello *Yearbook* e sono inoltre disponibili nella banca dati KluwerArbitration all'indirizzo web [www.kluwerarbitration.com](http://www.kluwerarbitration.com) (accesso dietro abbonamento). Tutti i materiali contenuti in questa banca dati possono essere ricercati per mezzo di diversi strumenti di ricerca.

La giurisprudenza sulla Convenzione può anche essere ricercata sul sito internet sulla Convenzione di New York a cura dell'Università di Miami, USA:

**<[www.newyorkconvention.org](http://www.newyorkconvention.org)>**

L'accesso al sito internet è gratuito. Esso contiene la lista delle decisioni pubblicate nello *Yearbook* a partire dal 1976, ordinate in base all'articolo della Convenzione e all'argomento. Contiene inoltre:

- i testi ufficiali della Convenzione di New York;
- le traduzioni della Convenzione in varie lingue;
- un commentario a cura del Professor Albert Jan van den Berg;
- la lista degli Stati contraenti.



## **APPUNTI**

